



Projet réalisé avec le soutien financier du programme justice de la Commission Européenne
Project carried out with the financial support of the Justice Programme of the European Commission
Proyecto realizado con el apoyo financiero del programa Justicia de la Comisión Europea
Progetto realizzato con il sostegno finanziario del Programma Giustizia della Commissione Europea

Regolamento europeo in materia di successioni internazionali



Sommario

I - Test di posizionamento	3
II - Successioni in Europa	11
1. Il campo d'applicazione del Regolamento	11
1.1. Il campo d'applicazione temporale	12
1.2. Il campo d'applicazione materiale	14
1.3. Il campo d'applicazione spaziale	18
2. Devoluzione legale	21
2.1. Legge applicabile	22
2.2. Il Certificato Successorio Europeo	34
2.3. Competenza delle giurisdizioni, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti autentici	42
3. Devoluzione volontaria	66
3.1. Delimitare il campo d'applicazione del Regolamento in presenza di disposizioni a causa di morte	67
3.2. Nel merito: legge applicabile alla validità nel merito delle disposizioni a causa di morte	74
3.3. Nella forma: La legge applicabile alla validità nella forma delle disposizioni a causa di morte	88
3.4. Competenza e riconoscimento	95
III - Successioni al di fuori d'Europa	96
1. Circolazione degli atti e delle decisioni giudiziarie al di fuori d'Europa	96
1.1. Circolazione degli atti tra gli Stati terzi e l'Europa	96
1.2. Circolazione delle decisioni giudiziarie tra gli Stati terzi e l'Europa	97
2. Determinazione del tribunale competente nelle relazioni con gli Stati terzi	97
2.1. Le competenze sussidiarie: articolo 10	98
2.2. Forum necessitatis : articolo 11	98
2.3. Dei beni situati in uno Stato terzo : articolo 12	99
3. Legge applicabile e Stati terzi	99
3.1. Il campo d'applicazione del Regolamento	100
3.2. La determinazione della legge applicabile	103
3.3. Il regime della legge applicabile	106
Risorse annesse	114
Abbreviazioni	115
Riferimenti	116

I Test di posizionamento

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 si applica a tutte le azioni giudiziarie in materia di successioni apertesi dopo il 17 agosto 2015

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 è applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 non si applica alla validità delle liberalità tra vivi

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 on si applica alla validità di un trust

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 si applica in materia fiscale

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 si applica per testamenti

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 tratta solo della legge applicabile alle successioni

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 si applica anche se la legge designata è quella di uno Stato terzo

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 dà competenza alle giurisdizioni dello Stato membro dell'ultimo domicilio del defunto

- vero
- falso
- non lo so

Esercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 instaura delle regole di competenza notarili

- vero
- falso
- Non lo so

Esercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 autorizza le parti a derogare dalle regole di principio in materia di competenza giurisdizionale

- vero
- falso
- non lo so

Esercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 sottopone le successioni alla legge dell'ultima residenza abituale del defunto

- vero
- falso
- non lo so

Esercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 tende a fare una distinzione in funzione della natura mobiliare o immobiliare del bene considerato

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 prevede la facoltà di escludere la legge dell'ultima residenza del defunto a profitto di una legge che dovesse avere dei legami più stretti con la successione

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 autorizza il defunto a soggettare, quando è ancora in vita, la propria successione alla legge della sua residenza o alla legge della sua nazionalità

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

La legge designata dalla regola di conflitto contenuta nel Regolamento del 4 luglio 2012 si applica semplicemente in materia di devoluzione successoria e non in materia di trasmissione e di ripartizione

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

La legge designata dalla regola di conflitto tra le leggi può a volte essere esclusa a profitto della legge del luogo in cui è ubicato il bene, ad esempio attribuzioni preferenziali

- vero
- falso
- non lo so

Esercice

In materia di testamenti e di patti successori, il Regolamento del 4 luglio 2012 viene ad adattare la regola di conflitto successorio

- vero
- falso
- non lo so

Esercice

In materia di testamenti e di patti successori, il Regolamento del 4 luglio 2012 viene ad adattare la regola di conflitto successorio

- vero
- falso
- non lo so

Esercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 sopprime il meccanismo del rinvio*

*« *quando l'ordine giuridico straniero designato dalla regola di conflitto rifiuta di applicarsi e rinvia alla legge dello Stato del giudice interpellato o alla legge di uno Stato terzo »*

- vero
- falso
- non lo so

Esercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 fa salva l'applicazione della frode alla legge

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 riserva l'eccezione di ordine pubblico internazionale*

« * quando la legge straniera è contraria a principi essenziali del foro »

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 autorizza gli Stati ad invocare l'ordine pubblico internazionale in presenza di una legge che non preveda la legittima ereditaria

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 instaura una regola di conflitto legale particolare in presenza di codeceduti

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 instaura un principio di riconoscimento di pieno diritto delle decisioni rese in materia di successioni

- vero
- falso
- non lo so

Esercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 ha portato alla soppressione della procedura di exequatur

- vero
- falso
- non lo so

Esercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 riconosce agli atti autentici una forza probante identica, nello Stato interessato, a quella dello Stato di origine

- vero
- falso
- non lo so

Esercice

Gli atti autentici rientranti nel campo di applicazione del regolamento del 4 luglio 2012 non sono più sottoposti alla procedura della legalizzazione o della apostille

- vero
- falso
- non lo so

Esercice

Il Regolamento del 4 luglio 2012 mantiene una procedura di exequatur semplificata per gli atti autentici

- vero
- falso
- non lo so

Esercice

Il certificato successorio europeo viene a sostituirsi, nelle relazioni tra Stati membri, ai mezzi di prova della qualità di erede esistenti in questi Stati membri.

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Il certificato successorio europeo può essere rilasciato solo negli Stati membri aventi una giurisdizione competente per trattare le successioni

- vero
- falso
- non lo so

Exercice

Una copia del certificato successorio europeo può essere prodotta solo per un periodo di 6 mesi dopo il suo rilascio

- vero
- falso
- non lo so

II Successioni in Europa

1. Il campo d'applicazione del Regolamento

1.1. Il campo d'applicazione temporale

1.1.1. La regola: le successioni aperte a partire dal 17 agosto 2015

Questa parte fa riferimento all'articolo 83 § 1^{p.145 ↗} del Regolamento^{p.149 ↗}.

L'articolo 83 § 1^{p.145 ↗} del Regolamento precisa che il Regolamento si applica alle successioni delle persone decedute il 17 agosto 2015 o dopo il 17 agosto 2015.

Al contrario, bisogna dedurre che per le successioni aperte prima del 17 agosto 2015, le regole di conflitto nazionali continueranno ad applicarsi negli Stati membri legati dal Regolamento.

1.1.2. I temperamenti : professio juris e disposizioni a causa di morte anteriori al 17 agosto 2015

Il Regolamento si applica solo alle successioni aperte a contare dal 17 agosto 2015.

Tuttavia, certi atti formati prima dell'entrata in vigore del Regolamento potranno avere efficacia a condizione che la persona della cui successione si trattasi sia morta a partire dal 17 agosto 2015.

b) La professio juris espressa

Questa parte fa riferimento all'articolo 83 §2^{p.145 ↗} del Regolamento^{p.149 ↗}.

La scelta di una legge effettuata prima del 17 agosto 2015 resterà valida

- se rispetta le prescrizioni dell'articolo 22^{p.121 ↗} del Regolamento

? Esempio

Una scelta della legge effettuata nel 2013 da un francese residente in Gran Bretagna a favore della propria legge nazionale in una donazione accordata ai suoi figli non è valida in quanto l'articolo 22 del Regolamento^{p.121 ↗} impone che la scelta della legge sia contenuta in un atto a causa di morte.

Una scelta della legge effettuata nel 2013 da un francese residente in Gran Bretagna a favore della legge inglese non è valida in quanto la scelta della legge può essere effettuata solo a favore della legge nazionale del defunto.

- Se rispetta le regole di conflitto tra leggi in vigore al momento in cui la scelta è stata fatta,
 - nello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale
 - o in qualsiasi altro Stato di cui aveva la nazionalità

? Esempio

Un francese residente in Belgio (2013) opta per la legge belga. Muore a settembre del 2015 in Francia. La scelta a favore della legge belga sarà valida in quanto al momento in cui ha fatto questa scelta

risiedeva in Belgio, paese che permette una tale scelta della legge (articolo 78 della legge belga del 16 luglio 2014^{p.116 ↗} portante il Codice di diritto internazionale privato).

c) La professio juris tacita

Questa parte fa riferimento all'articolo 83 §4^{p.145 ↗} del Regolamento^{p.149 ↗}

L'articolo 83 §4^{p.145 ↗} recita che, se una disposizione a causa di morte anteriore all'entrata in vigore del Regolamento è stata presa conformemente alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere in virtù del Regolamento, allora questa legge è reputata essere stata scelta come legge applicabile alla successione.

La professio juris viene dedotta dall'analisi obiettiva dei termini della disposizione. In questo caso, non si tratta di ricercare la volontà del defunto.

? Esempio

Un individuo di nazionalità inglese ha realizzato un trust testamentario su certi beni. Si può dedurne che ha inteso che l'insieme della sua successione sia sottoposto alla legge inglese?

Potrebbe nascere un contenzioso.

☰ Consiglio

Sarebbe utile riprendere le disposizioni a causa di morte redatte prima del 17 agosto 2015 al fine di determinare se quest'articolo è suscettibile di essere applicato.

d) Le disposizioni testamentarie anteriori al 17 agosto 2015

Questa parte fa riferimento all'articolo 83 §3^{p.145 ↗} del Regolamento^{p.149 ↗}.

Il Regolamento all'articolo 83 §3^{p.145 ↗} prevede anche delle disposizioni transitorie favorevoli concernenti la legge applicabile alle disposizioni a causa di morte, secondo una logica identica a quella in materia di professio juris.

In altri termini, le disposizioni del Regolamento possono essere applicate a questi testamenti, ma possono anche applicarsi le regole di conflitto in vigore al momento in cui l'atto è stato redatto, nello Stato in cui il de cuius risiedeva, nello Stato di cui aveva la nazionalità o nello Stato membro da cui dipende l'autorità incaricata del regolamento della successione.

1.2. Il campo d'applicazione materiale

1.2.1. Assenza di definizione positiva

Il campo d'applicazione materiale del Regolamento^{p.149 ↗} non è definito, nel senso che non sono precisate le questioni alle quali esso si applica.

Tuttavia, dalla lettura del Regolamento e del suo preambolo, è possibile trarre un certo numero di insegnamenti.

- Il punto 11 del preambolo^{p.148 ↗} precisa che il Regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori del diritto civile diversi dalle successioni e articolo 1 § 1 precisa che il Regolamento si applica alle successioni a causa di morte
- Articolo 3^{p.126 ↗} del Regolamento definisce un certo numero di nozioni che sono il cuore del Regolamento e, in particolare, quella di successione che va dalle successioni legali alle successioni volontarie.
- Articoli 26^{p.123 ↗} e 27^{p.124 ↗} riguardano invece validità nel merito e nella forma delle disposizioni a causa di morte.

Nell'insieme, i differenti articoli del Regolamento permettono di avere un panorama abbastanza completo delle questioni sottoposte al Regolamento.

1.2.2. Al contrario, le esclusioni

a) Introduzione

In modo generale, l'articolo 1 §1^{p.116 ↗} comincia con l'indicare che il Regolamento^{p.149 ↗} si limita a trattare la **dimensione civile del diritto delle successioni**. Non si applica nè alle materie fiscali, nè alle materie doganali, nè alle materie amministrative (punto 10 del preambolo^{p.147 ↗} del Regolamento).

In modo più specifico, l'articolo 1 §2^{p.116 ↗} enumera **12 punti esclusi dal campo d'applicazione** del Regolamento.

Attenzione

Tuttavia bisogna essere molto attenti in quanto alcune di queste questioni non sono oggetto di una totale esclusione.

In ogni caso, si tratta di questioni aventi in un modo o nell'altro un legame con il diritto delle successioni e dipendenti in gran parte dalle regole di conflitto nazionali.

b) Le questioni da porsi prima dell'applicazione della legge successoria (1)

Certe questioni si porranno **prima** dell'applicazione della legge successoria: si tratta delle questioni indicate all'articolo 1 § 2 a,b,c,d.^{p.118 ↗}

- **Lo stato delle persone è escluso dal Regolamento**^{p.149 ↗}.
La questione di sapere se una persona ha la qualità di coniuge o di figlio del defunto suppone l'accertamento, nel primo caso, della legge applicabile al matrimonio e, nel secondo caso, della legge applicabile alla determinazione della filiazione.
- **La capacità giuridica delle persone è esclusa dal Regolamento, ma la capacità di erede e la capacità di disporre sono sottoposte al Regolamento.** L'esclusione è dunque solo parziale.
- **Le condizioni dell'assenza, della scomparsa e della morte presunta sono escluse anch'esse dal Regolamento.** Per contro, se l'assenza o la scomparsa di una persona causa apertura della sua successione, la stessa rientra nel campo d'applicazione del Regolamento.
- **I regimi matrimoniali e gli effetti patrimoniali** delle altre relazioni di coppia sono esclusi dal Regolamento.

Osservazione

Attenzione: Per il momento non esiste alcun testo di portata europea sulle questioni matrimoniali. Ma un testo è attualmente in discussione (Proposte del 16 marzo 2011 : COM 2011/126 e COMM 2011 /127).

Le obbligazioni alimentari diverse da quelle che derivano dal decesso

La questione della trasmissibilità attiva o passiva delle obbligazioni alimentari diverse da quelle che

derivano dal decesso non rientrano nel Regolamento. Si applicheranno, negli Stati membri legati dal Regolamento, sul piano della competenza giurisdizionale il Regolamento n° 4/2009 del 18 dicembre 2008 (cfr. Règlement (CE) no 4-2009 du conseil.pdf) e sul piano della competenza legislativa il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007.

c) Le questioni da porsi in modo concomitante all'applicazione della legge successoria (2)

Certe questioni si porranno **in modo concomitante** all'applicazione della legge successoria. Si tratta delle questioni indicate all'articolo 1 §2 f,g,h,i,j,k.p.118 ↗

- **La validità nella forma di un testamento verbale è esclusa dal Regolamento**p.118 ↗.
- **Il trasferimento tra vivi e a titolo gratuito di beni è escluso dal Regolamento**p.149 ↗.

L'articolo propone una lista che non è limitativa. Vi figurano le liberalità, la clausola di accrescimento, i libretti di risparmi a fine pensionistico e i contratti di assicurazione. L'esclusione è solo relativa poichè l'efficacia successoria di queste strade parallele di gratificazione sono sottoposta alla legge successoria

p.122 ↗.

- **Le questioni relative al diritto delle società sono escluse dal Regolamento**p.149 ↗.
Quando un socio muore, la sorte delle sue quote sociali è sottoposta alla legge determinata dalle regole di conflitto applicabili in materia di diritto delle società.
- **I trust** sono anch'essi esclusi dal campo d'applicazione del Regolamento. Ma, ancora una volta, l'esclusione è solo relativa perchè concerne la costituzione, sul funzionamento e sulla dissoluzione del trust. Di conseguenza, se il trust comporta una liberalità, la legge applicabile alla successione sarà in grado di limitarne l'efficacia.

? Esempio

Immaginiamo un trust realizzato in applicazione della legge inglese: se la legge applicabile alla successione è la legge francese, il trust potrà trovarsi sottoposto alle disposizioni relative al rapporto e alla riduzione.

- **La natura dei diritti reali.** La legge successoria in questo caso non si applica; si applica la legge del luogo in cui si trovano i beni. L'idea che ispira questa esclusione è che non si può imporre un diritto reale sconosciuto dalla legge del luogo di ubicazione del bene. Tuttavia, bisogna osservare che l'articolo 31 del Regolamento p.128 ↗ invita, nella misura del possibile, a procedere ad un adattamento dei diritti reali sconosciuti sforzandosi di identificare il diritto reale conosciuto dalla legge del luogo di ubicazione del bene a cui si avvicina maggiormente.

d) Le questioni da porsi a posteriori dopo applicazione della legge successoria (3)

Certe questioni si porranno **a posteriori** : si tratta in particolare della questione dell'iscrizione sul registro fondiario indicato all'articolo 1 §2 l.p.118 ↗. La pubblicità resta sottoposta alla legge del luogo di ubicazione del bene. Questa disposizione dovrà coordinarsi con l'articolo 69 § 5 p.140 ↗ relativo

all'iscrizione del Certificato Successorio Europeo (CSE).

1.3. Il campo d'applicazione spaziale

1.3.1. Le successioni che presentano un elemento di estraneità

Il Regolamento^{p.149 ↗} non definisce le successioni di cui intende occuparsi. È evidente tuttavia che il Regolamento^{p.149 ↗} non si applica a delle successioni puramente interne, ma solo alle successioni che presentano un elemento di estraneità.

Parimenti, è poco probabile che il Regolamento si applichi solo alle successioni transfrontaliere o, per dire le cose altrimenti, alle successioni europee, malgrado i termini del punto 7 del preambolo^{p.149 ↗}.

Fondamentale

A priori, il **Regolamento dovrebbe quindi applicarsi a qualsiasi successione che presenti un elemento di estraneità.**

Bisogna notare tuttavia che il Regolamento non si applica, come previsto dall'articolo 75^{p.142 ↗}, in presenza di una convenzione internazionale alla quale partecipino uno o più Stati membri e che dovesse trattare di materie rette dal presente Regolamento. È questo il caso in particolare della convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti tra leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie. Tuttavia il Regolamento prevale se la convenzione lega solo degli Stati membri partecipanti al Regolamento.

Attenzione

Tuttavia, l'internazionalità è una nozione contingente. Per apprezzare l'estraneità della situazione, bisognerà effettuare un'analisi approfondita della situazione e non limitarsi obbligatoriamente agli elementi fattuali al momento del decesso.

Ipotesi 1 : Divergenza tra la nazionalità e la residenza

Se il defunto ha la nazionalità di uno Stato, ma risiede in un altro Stato al momento del decesso, non c'è dubbio che la sua successione presenta un carattere internazionale.

Per la successione di un tedesco morto mentre risiedeva in Italia, occorre applicare il Regolamento.

Ipotesi 2 : Beni ubicati in diversi Stati

Se il defunto ha la nazionalità dello Stato in cui ha la sua residenza abituale, l'applicazione del Regolamento si imporrà ogni qual volta che esistono dei beni ubicati in un altro Stato.

Per la successione di un tedesco morto in Germania che lascia un bene immobiliare in Italia, occorre applicare il Regolamento.

Ipotesi 3 : Una disposizione a causa di morte formalizzata all'estero

Se il defunto ha la nazionalità dello Stato in cui ha la sua residenza abituale, l'applicazione, anche

parziale, del Regolamento *può giustificarsi ogni qual volta abbia formalizzato una disposizione di ultima volontà in presenza di una situazione personale avente un elemento di estraneità.*

Per un francese che muore ma risiede in Francia, ma che ha fatto un testamento congiuntivo metre risiedeva in Germania, occorre applicare il Regolamento.

1.3.2. Gli Stati legati dal regolamento

Gli Stati membri dell'Unione Europea

Il Regolamento^{p.149} ↗ lega gli Stati membri dell'Unione Europea che hanno partecipato alla sua adozione. Nel 2016, sono 25 in totale.

Gli Stati che diventeranno membri dell'Unione Europea in avvenire saranno legati da questo testo che fa parte delle regole comunitarie acquisite.

Le tre eccezioni

Tre Stati membri dell'unione Europea non sono legati dal Regolamento.

- **Danimarca**
- **Regno Unito e Irlanda**

In questi tre Stati, il Regolamento e le soluzioni in esso contenute non si applicano, salvo se gli stessi notificano in avvenire l'intenzione di essere vincolati dal Regolamento.

Di conseguenza, se le autorità di questi Stati sono chiamate ad occuparsi di una successione avente dei legami con un altro Stato membro, le stesse applicheranno le loro regole di conflitto nazionali.

Per contro, se le autorità di uno dei 25 Stati membri legati dal Regolamento devono trattare una successione avente dei legami con uno di questi tre Stati, le stesse applicheranno il Regolamento. La stessa osservazione vale nei rapporti con tutti gli Stati terzi rispetto all'Unione Europea.

Attenzione

In diverse delle sue disposizioni, il Regolamento utilizza la nozione di Stato membro, in particolare in materia di rinvio.

Si potrebbe considerare che il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca debbano essere inclusi in questa nozione.

Tale interpretazione deve essere scartata: gli Stati membri nel senso del Regolamento sono gli Stati membri legati dal Regolamento e non gli Stati membri dell'Unione Europea.

1.3.3. I riflessi da acquisire nella messa in atto

a) In materia di competenze giurisdizionali

Fondamentale

Le regole di competenza giurisdizionale contenute nel Regolamento^{p.149 ↗} si applicano solo negli Stati membri legati dal Regolamento. Lo stesso dicasi delle disposizioni relative alla litispendenza e alla connessità.

Esempio

- Se il defunto residente in Francia ha optato per la legge belga della sua nazionalità, il giudice francese può declinare la sua competenza in applicazione dell'articolo 6^{p.135 ↗} del Regolamento.
- Se il defunto residente in Francia ha optato per la legge brasiliana della sua nazionalità, il giudice francese non può declinare la sua competenza in applicazione dell'articolo 6^{p.135 ↗} del Regolamento.
- Se alle giurisdizioni francese e belga viene successivamente sottoposta una lite in materia di successioni, si applicano le regole relative alla litispendenza contenute nel Regolamento.
- Se alle giurisdizioni francese e inglese viene successivamente sottoposta una lite in materia di successioni, si applicano, in Francia, le regole di diritto comune in materia di litispendenza.

Si potrebbe immaginare che, se nessuno dei motivi di competenza contenuto nel Regolamento si realizza in uno Stato membro, si dovrebbero applicare le regole di competenza di diritto comune. Ma il Regolamento è stato redatto in modo da non lasciare nessuno spazio alle regole di competenza interne.

b) In materia di conflitto tra leggi

Fondamentale

Il Regolamento^{p.149 ↗} ha una vocazione universale (articolo 20^{p.121 ↗}). Se la legge applicabile designata dal Regolamento è quella di uno Stato membro non legato dal Regolamento o quella di uno Stato terzo, la stessa si applicherà alla successione.

Esempio

Se un de cuius di nazionalità italiana muore mentre risiede in Irlanda, alla sua successione si deve applicare la legge irlandese della sua residenza abituale.

c) In materia di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze e degli atti autentici

 **Fondamentale**

Le regole di riconoscimento ed esecuzione riguardano solo le decisioni rese negli Stati membri legati dal Regolamento^{p.149 ↗}.

 **Esempio**

Un'ordinanza di *grant of probate* resa dalle giurisdizioni britanniche e alla quale si vogliono far produrre degli effetti in Francia sarà sottoposta al dispositivo nazionale di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

Al contrario, una sentenza resa in Belgio beneficerà in Francia del dispositivo consacrato nel Regolamento.

d) In materia di certificato successorio

 **Fondamentale**

Il certificato successorio non viene ad aggiungersi ai mezzi di prova della qualità di erede esistenti negli Stati membri, nel senso che non è possibile rilasciare un certificato successorio nel quadro di una successione interna; questo mezzo ha vocazione ad essere utilizzato solo nelle successioni internazionali (articolo 62^{p.136 ↗}). Produrrà automaticamente i suoi effetti se è prodotto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine.

Per contro, gli Stati membri non legati dal Regolamento e gli Stati terzi non sono obbligati a riconoscerlo.

 **Esempio**

Un certificato successorio formato in Spagna sarà riconosciuto di pieno diritto in Francia. Per contro, non sarà obbligatoriamente riconosciuto in Marocco dove il defunto possedeva dei beni.

2. Devoluzione legale

2.1. Legge applicabile

2.1.1. Scelta della legge (anticipazione)

Una delle principali innovazioni del Regolamento consiste nell'introduzione in materia di successioni dell'**autonomia della volontà**.

Alla stregua di altri regolamenti dell'Unione Europea che prevedono la scelta della legge, qualsiasi persona ha ormai la possibilità di scegliere la legge applicabile alla sua successione. Questa possibilità è stata introdotta principalmente al fine di:

- garantire la sicurezza giuridica.
- Realizzare la prossimità tra la legge prescelta e il defunto.
- rendere sicura l'anticipazione successoria.

b) Quale legge scegliere?

L'articolo 22^{p.121 ↗} del Regolamento^{p.149 ↗} inquadra strettamente la scelta che una persona può fare.

Scelta della legge dello Stato di cui la persona ha la nazionalità al momento della scelta

La prima possibilità a favore della legge nazionale che la persona possiede al momento della scelta non pone alcun problema particolare, salvo ricordare che in caso di doppia o plurima nazionalità, la scelta può essere a favore di una qualsiasi delle leggi nazionali della persona.

In effetti, se il defunto aveva diverse nazionalità, le stesse devono essere trattate su un piano di uguaglianza, vale a dire che non si deve far prevalere una delle nazionalità e, più in particolare, la nazionalità del foro, come espressamente precisato dall'articolo 22 §1^{p.121 ↗} del Regolamento. Il defunto può dunque optare per la legge nazionale di uno degli Stati di cui ha la nazionalità.

Scelta della legge dello Stato di cui la persona pensa che avere la nazionalità al momento del decesso

Per quanto riguarda la possibilità di scegliere la legge nazionale che si avrà « *al momento del decesso* », la cosa può sorprendere poichè è fonte potenzialmente di insicurezza giuridica. Così, se la nazionalità che si pensava di avere al momento del decesso non è stata poi ottenuta, la scelta della legge non sarà efficace e la legge applicabile sarà quella della residenza abituale.

Consiglio

Se deve dare un consiglio in materia di scelta della legge, il professionista del diritto dovrà quindi attirare l'attenzione della persona interessata sui rischi che comporta tale scelta. E non dovrà esitare a conservare traccia degli avvertimenti dati. Più in generale, si deve sconsigliare a chiunque di scegliere

una legge di cui spera avere la nazionalità al momento del decesso, fatto salvo il caso in cui non esiste alcun dubbio sul fatto che questa nazionalità gli sarà accordata.

c) Perché fare la scelta di una legge?

Sono diverse le ragioni che possono condurre a fare la scelta di una legge.

Anticipare la successione: sicurezza e prevedibilità delle soluzioni

In primo luogo, la scelta di una legge permette di realizzare l'anticipazione successoria: una persona potrà non solo stipulare negozi giuridici in vista di anticipare la sua successione, ma potrà anche accertarsi della validità della sua scelta optando per la legge applicabile alla sua successione.

Si tratta quindi di un meccanismo che permette di garantire la sicurezza giuridica e dunque la prevedibilità delle soluzioni.

Stabilità della legge applicabile

In secondo luogo, la scelta della legge nazionale presenta il vantaggio della stabilità poiché il cambiamento di residenza non inciderà sulla legge applicabile al regolamento della successione.

In caso contrario, ad ogni cambiamento di residenza, sarà importante di informarsi sulle regole successorie applicabili nello Stato.

Unicità della legge applicabile alle questioni periferiche della successione

In terzo luogo, la scelta di una legge permette di ottenere una unicità della legge applicabile alle questioni periferiche della successione, come, in particolare, il regime matrimoniale, il divorzio o le liberalità concluse tra coniugi.

In effetti, dal momento che un certo numero di strumenti europei, fra cui, in particolare, il Roma I applicabile alle liberalità o il Roma III applicabile al divorzio, permette di optare per la propria legge nazionale, scegliendo anche la legge nazionale come legge applicabile alla successione, si perviene ad una situazione in cui una stessa ed unica legge è applicabile all'insieme di queste questioni.

d) Quale portata?

L'articolo 20^{p.121 ↗} del Regolamento^{p.149 ↗} prevede l'applicazione universale della regola di conflitto posta dal Regolamento.

In caso scelta di una legge, la stessa si applicherà quindi all'insieme della successione, anche se si tratta della legge di uno Stato membro dell'Unione Europea non legato dal Regolamento o di uno Stato terzo.

In caso di scelta della legge di uno Stato membro non legato dal Regolamento o di uno Stato terzo, è opportuno verificare preventivamente se la legge di questo Stato accetta la scelta effettuata. Il Regolamento prevede espressamente che la scelta

« dovrebbe essere valida anche se la legge prescelta non prevede la scelta della legge in materia di successioni. » (estratto del considerando 40 del Regolamento

p.148 ↪).

Ma resta comunque necessario in questo caso che l'autorità che dovrà regolare la successione sia quella di uno Stato membro o di uno Stato che riconosca la validità di una tale scelta. In caso contrario, in particolare se l'autorità competente sarà quella di un altro Stato che non riconosca tale scelta, la scelta della legge potrà rivelarsi inefficace.

Consiglio

In tutti i casi, se la legge prescelta è quella di uno Stato membro non legato dal Regolamento o quella di uno Stato terzo che non riconoscano la scelta della legge, spetta al notaio di avvertire il cliente del rischio di assenza di riconoscimento della legge prescelta.

Consiglio

Per garantire l'efficacia e la conoscenza della scelta operata, può anche essere consigliato all'autorità preposta di fare iscrivere, se possibile, la scelta effettuata in un registro.

- In Francia, il notaio iscriverà utilmente la scelta della legge come disposizione a causa di morte nell'archivio centrale delle disposizioni di ultima volontà.
- In Germania, la scelta sarà registrata in un testamento e iscritta nell'archivio delle disposizioni di ultima volontà oppure in un atto autentico separato.
- In Austria, le disposizioni di ultima volontà non sono iscritte sul registro in quanto tali, ma solo la menzione della loro redazione e del luogo di deposito figura nel registro. Di conseguenza, il registro stesso non contiene alcuna informazione sulla scelta della legge effettuata nel quadro di queste disposizioni di ultima volontà.
- In Belgio, in Spagna o in Ungheria, non è previsto niente di preciso a tal riguardo.
- Nei Paesi Bassi, se la registrazione delle ultime volontà e di una scelta secca è possibile nel registro olandese, la scelta della legge applicabile non può essere iscritta nel registro in quanto tale.
- In Romania, le dichiarazioni della scelta di una legge applicabile alla successione sono effettuate sotto forma autentica. Le disposizioni del testamento sono iscritte dai notai in un registro speciale destinato alle liberalità e alle disposizioni a causa di morte. Questo registro elettronico amministrato da CNARRN-INFONOT è interamente interconnesso con gli altri registri dei paesi membri dell'ARERT tramite l'opzione RERT LIGHT.

La scelta della legge concerne l'insieme del patrimonio. In effetti, si può scegliere una sola legge, anche in caso di nazionalità plurime. Non è possibile fare delle scelte multiple: lo spezzettamento non è quindi ammesso e la legge da applicare sull'insieme è unica.

e) Come scegliere?

Scelta espressa o tacita

L'articolo 22 §2 ^{p.121 ↗} del Regolamento ^{p.149 ↗} prevede che la scelta deve essere formulata « *in modo espresso in una dichiarazione avente la forma di una disposizione a causa di morte o deve risultare dai termini di una tale disposizione.* ». Il Regolamento accetta dunque, oltre ad una scelta espressa in una disposizione testamentaria, una scelta tacita risultante dai termini della disposizione a causa di morte.

- Una tale scelta tacita a favore della legge francese esisterà in particolare se il defunto aveva fatto riferimento in una disposizione testamentaria a disposizioni del codice civile francese o al diritto francese, nel suo insieme. La stessa soluzione si applicherà in Belgio o in Romania.
- In Germania, si raccomanda caldamente ai notai di procedere ad una scelta esplicita della legge applicabile.
- In Austria, non esiste alcuna regola speciale relativa alla scelta tacita della legge.
- In Spagna, la scelta tacita della legge risulterà dai termini di una disposizione a causa di morte. Tuttavia, bisognerebbe fare un'interpretazione e un'analisi caso per caso in vista di stabilire se la scelta tacita esiste. A titolo di esempio, se uno spagnolo residente in Francia ed avente la *vecindad civil navarre* fa un testamento in Francia in cui si fa menzione della legittima ereditaria del foro, si dovrà dedurre che ha scelto tacitamente la legge spagnola della Navarra. Parimenti, è lecito pensare che, se un inglese che risiede in Spagna istituisce un trust nel suo testamento, lo stesso ha scelto, tacitamente o implicitamente, la legge inglese.
- In Repubblica Ceca, la scelta tacita della legge applicabile alla successione non è né ammessa, né esclusa dalla legislazione nazionale e non esiste ancora della giurisprudenza al riguardo. La situazione giuridica è quindi incerta.

Consiglio

Poichè, le scelte tacite sono soggette a interpretazione, è opportuno che il professionista del diritto consigli il suo cliente di optare per una scelta espressa, al fine di evitare qualsiasi discussione o contestazione.

Validità nella forma

Quanto alla forma che deve avere una disposizione a causa di morte (che può quindi contenere una scelta della legge, espressa o tacita), l'articolo 27^{p.124 ↗} del Regolamento istituisce delle regole molto favorevoli per il riconoscimento della validità della scelta effettuata. Questo articolo 27^{p.124 ↗}, che si applica per determinare la validità nella forma di una scelta della legge contenuta in una disposizione scritta per causa di morte, prevede diversi collegamenti alternativi.

Fondamentale

Una disposizione a causa di morte è così valida nella forma se è conforme alla legge dello Stato di

conclusione dell'atto contenente la disposizione, alla legge nazionale del testatore o di una delle persone interessate dal patto successorio, alla legge del domicilio o della residenza abituale del testatore o di una delle persone interessate dal patto successorio o infine, per i beni immobili, alla legge del luogo di ubicazione di tali beni.

Attenzione

Se la legge scelta è la legge di uno Stato membro non legato dal Regolamento o quella di uno Stato terzo è opportuno accertarsi, se possibile, che la legge di questo Stato accetti la scelta della legge in materia di successioni, visto che la validità nel merito dell'atto è retta dalla legge scelta (articolo 22 §3 *p.121 ↗*).

f) Modificare la legge scelta

Il Regolamento prevede espressamente la modifica o la revoca della scelta della legge che si è effettuata. L'articolo 22 §4 *p.121 ↗* del Regolamento *p.149 ↗* precisa le condizioni richieste per effettuare validamente nella forma tale modifica o revoca.

È necessario fare riferimento alle leggi che regolano le condizioni di forma applicabili alle disposizioni a causa di morte, previste dall'articolo 27 *p.124 ↗* del Regolamento, per determinare le condizioni alle quali una tale modifica o revoca è possibile.

2.1.2. In assenza di una scelta: la legge della residenza abituale

a) Principio e nozione

 Fondamentalell principio

Al fine di garantire la prossimità tra la legge applicabile alla successione e il defunto, il Regolamento *p.149 ↷* prevede che, salvo disposizioni contrarie, la legge applicabile all'insieme della successione è la legge della residenza abituale che la persona possedeva al momento del decesso.

La nozione di residenza abituale

Il Regolamento fa della "residenza abituale" del defunto al momento del decesso il criterio principale per determinare la legge applicabile alla successione. Si tratta anche del criterio principale per *determinare la competenza*.

La nozione di "residenza abituale" del defunto non è definita dagli articoli del Regolamento, ma i considerando *23p.146 ↷* e *24p.146 ↷* la precisano: si tratta generalmente di determinare lo Stato con il quale il defunto aveva dei legami stretti e stabili.

Sulla base dei criteri enunciati dal Regolamento, si constata che si tratta di un apprezzamento molto concreto e fattuale.

 Consiglio

- Prima precisazione: la nozione di residenza abituale nel senso indicato dal Regolamento non coincide necessariamente con la nozione di residenza fiscale (o domicilio fiscale) e/o residenza (o domicilio) matrimoniale, anche se tali nozioni possono costituire degli indizi pertinenti.
- Seconda precisazione: il professionista del diritto dovrà interrogarsi sullo Stato nel quale il defunto aveva « il centro degli interessi della sua vita familiare e sociale » e prendere in considerazione in particolare la durata del soggiorno in questo Stato, le condizioni e le ragioni di questo soggiorno, il luogo d'ubicazione del suo patrimonio immobiliare, ecc.
- Terza precisazione: il professionista del diritto dovrà indicare le ragioni che lo hanno condotto a considerare che il defunto aveva la sua residenza abituale in tale Stato.

? Esempio

Francesco di nazionalità italiana ha vissuto tutta la vita a Milano dove possiede un immobile e dove ritorna regolarmente da quando vive a Ginevra, nel quadro di un contratto di espatrio espressamente limitato a tre anni per ragioni professionali. Decede in un incidente stradale in Spagna. Sarà considerato come avente la sua residenza abituale in Italia, se risulta che il soggiorno all'estero è unicamente motivato da ragioni professionali ed espressamente limitato nel tempo, poichè l'interessato continua ad avere dei legami molto stretti con l'Italia.

? Esempio

Jacques è ospite da due anni in una casa di riposo per pensionati in Belgio per considerazioni puramente finanziarie e di qualità di trattamento. Tutti i suoi beni e la sua famiglia sono rimasti in

Francia dove lo stesso esercita il suo diritto di voto. La sua residenza abituale sarà considerata come situata in Francia.

b) L'eccezione: la clausola d'eccezione

Alla stregua di altri regolamenti, l'articolo 21 §2^{p.121} ⇨ prevede una clausola d'eccezione ai sensi della quale, « *quando, a titolo eccezionale, risulta dall'insieme delle circostanze della causa che, al momento del decesso, il defunto aveva dei legami manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello* » della residenza abituale del defunto, « *la legge applicabile alla successione è quella di questo altro Stato* ».

Questa clausola di eccezione, che non può essere utilizzata quando il defunto aveva fatto già una scelta della legge, può presentare il vantaggio di vedere applicare un'altra legge quando il collegamento alla residenza abituale perviene ad un risultato manifestamente inadeguato.

? Esempio

Prendiamo ancora l'esempio di un cittadino tedesco che ha vissuto molti anni in Portogallo e che aveva deciso di ritornare a vivere in Germania, Stato con il quale aveva conservato numerosi legami intensi, dopo aver venduto l'insieme dei suoi beni situati in Portogallo, ma che muore prima di avere avuto il tempo di concretizzare il suo progetto.

Dal momento che aveva avuto espressamente l'intenzione di trasferire la sua residenza abituale in Germania, paese con il quale aveva dei legami manifestamente molto stretti, la clausola d'eccezione deve essere applicata e portare all'applicazione della legge tedesca.

Tuttavia, questa clausola è fonte di insicurezza giuridica e può sconvolgere la pianificazione successoria già messa in atto. Parimenti, la stessa è contraria all'obiettivo di prevedibilità che ha fortemente ispirato il testo del Regolamento^{p.149} ⇨.

Sono queste le ragioni per cui il Regolamento ha previsto che è solo a titolo eccezionale che, quando i legami sono « manifestamente più stretti » con uno Stato diverso da quello della residenza abituale, la stessa deve trovare applicazione.

Consiglio

In tutti i casi, si può consigliare alle persone che hanno in particolare dei progetti di espatrio di scegliere una legge, quanto meno per rinforzare la prevedibilità ed evitare l'applicazione di una legge inadeguata.

2.1.3. Altri correttivi per la messa in opera della legge applicabile in linea di principio

Oltre al rinvio, che può intervenire solo quando la legge della residenza abituale arriva alla

designazione **della legge di uno Stato membro non legato dal Regolamento o di uno Stato terzo** e che è espressamente esclusa in caso di *professio juris*, l'ordine pubblico e le leggi di polizia sono le due nozioni principali che possono condurre a scartare la legge applicabile in linea di principio. Inoltre, il Regolamento comprende certe regole materiali, consacrate in particolare al caso dei *codeceduti* previsto all'articolo 32^{p.128 ↗} del Regolamento. Infine, come in qualsiasi altra materia del diritto internazionale privato, la frode alla legge, che consiste nella volontà di eludere la legge normalmente applicabile al solo fine di fare applicare un'altra legge, potrà condurre a disapplicare la legge fraudolosamente designata, come espressamente precisato dal considerando 26^{p.147 ↗} del Regolamento. Tuttavia, non ritorneremo su questi due correttivi la cui applicazione sarà eccezionale, e parleremo solo dell'ordine pubblico e delle leggi di polizia.

b) L'ordine pubblico

Il principio

Ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento^{p.129 ↗}, « *l'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designato dal presente Regolamento^{p.149 ↗} non può essere esclusa se non nel caso in cui tale applicazione è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.* ».

L'eccezione d'ordine pubblico potrà essere quindi invocata ogni volta che l'applicazione del diritto straniero designato dal Regolamento conduce ad un risultato manifestamente contrario all'ordine pubblico internazionale del foro.

Il professionista del diritto incaricato di regolare una successione, in particolare in applicazione di un diritto straniero (o di apportare consiglio in occasione di una *professio juris*), dovrà quindi interrogarsi sulla compatibilità tra il contenuto di questo diritto e l'ordine pubblico internazionale del foro, il che costituisce indiscutibilmente una novità e una sfida.

🔍 Osservazione

L'ordine pubblico internazionale è necessariamente una nozione fluttuante e suscettibile di evoluzione. È quindi impossibile fare una lista esauriente e immutabile delle disposizioni legali straniere la cui applicazione potrebbe nuocere all'ordine pubblico del foro. Tuttavia, non c'è alcun dubbio che certi principi devono manifestamente essere protetti e condurre a scartare la legge straniera nociva.

Il principio di non-discriminazione

È questo il caso del principio di non-discriminazione: una legge straniera che crea una discriminazione tra i probabili successori, in ragione della loro religione, della loro nazionalità, del loro sesso o della loro nascita, sarà disapplicata.

Così, una legge straniera che esclude totalmente dalla successione un figlio nato da una relazione adulterina o fuori matrimonio, dovrà essere disapplicata, in quanto è contraria all'ordine pubblico internazionale di uno Stato membro, poiché gli Stati membri assicurano l'uguaglianza successoria tra i figli, poco importa la natura della loro filiazione.

La legittima ereditaria

Più delicata è la questione della legittima ereditaria che ha fatto versare tanto inchiostro e che non esiste in tutti gli altri Stati membri. Se è certo, a nostro avviso, che una legge straniera che ristrutturati in modo diverso, in termini di sesso o di natura, la legittima a favore dei discendenti, non sarebbe considerata contraria all'ordine pubblico internazionale privato, la posizione deve essere più sfumata quando l'applicazione della legge straniera permette di escludere puramente e semplicemente un legittimario dalla successione.

In questa ultima ipotesi, in particolare, l'ordine pubblico internazionale francese rischia di essere contrario all'applicazione di questa legge, quanto meno quando i legami con la Francia sono stretti.

Per contro, se questi legami appaiono allentati, pur essendo stretti con lo Stato la cui legge è giustamente applicabile, l'ordine pubblico non dovrebbe escluderla. La questione resta tuttavia aperta...

c) Le leggi di polizia

L'articolo 30^{p.128 ↗} del Regolamento prevede specificamente il caso delle leggi di polizia, prevedendo che, quando esistono delle disposizioni speciali, nello Stato d'ubicazione di certi beni che instaurano delle restrizioni sulla loro devoluzione che hanno una incidenza sulla stessa, le stesse sono applicabili quale che sia la legge applicabile alla successione.

? Esempio

Così, in diritto francese, l'attribuzione preferenziale di un bene, prevista da legge di polizia nell'ordinamento giuridico francese, dovrebbe essere applicata come legge di polizia quando la stessa concerne un bene situato in Francia.

- In Germania, le leggi di polizia più importanti in materia di successione sono le disposizioni speciali in materia di successioni rurali. Queste disposizioni figurano nella « *Höfeordnung* » e nelle leggi speciali dei Länder.
- In Austria, le disposizioni del §14 della legge relativa alla coproprietà e al contratto di affitto a vita (*Wohnungseigentumsgesetz/WEG*) contengono altre regole vincolanti concernenti la proprietà immobiliare comune di coppie sposate e di partner registrati. Lo stesso dicasi per il §14 della legge sui contratti di affitto (*Mietrechtsgesetz/MRG*) che si applica agli appartamenti locati.
- In Belgio, la legge belga prevede certi casi di devoluzione specifica per certi beni. Si tratta in particolare del diritto di ritorno legale esistente a favore degli ascendenti, che permette il ritorno di un bene dato dagli ascendenti a un discendente predeceduto senza posterità, a condizione che il bene ceduto si trovi in natura nella successione del figlio in questione. I « *souvenir di famiglia* » sono anche oggetto di una devoluzione particolare, tendente ad assicurarne la trasmissione tra le diverse generazioni in seno alla famiglia. I *souvenir di famiglia* sono i beni il cui valore morale è preponderante rispetto al valore patrimoniale e che presentano un legame stretto con la famiglia del defunto.
- In Croazia, secondo la legge sulle eredità, i cittadini stranieri hanno dei diritti identici a quelli dei

croati. Esistono tuttavia delle leggi speciali che derogano a questa regola, in particolare in materia di proprietà agricole, di proprietà di boschi e di ambienti protetti. Queste regole non sono applicabili agli altri cittadini dell'Unione Europea.

- In Spagna, esistono delle regole speciali di successione concernenti la trasmissione dei diritti sulle tenute agricole. La materia è retta in particolare dalla *Ley de Modernizacion de Explotaciones Agrarias* che non permette la divisione ereditaria dei terreni rurali quando tale divisione è contraria alle unità minime di coltivazione agricola. Vi sono anche delle restrizioni nella trasmissione delle aziende.

Inoltre, esistono delle norme speciali relative alla successione dei diritti morali d'autore contenute nella Legge sulla proprietà intellettuale e delle regole che permettono al testatore di evitare la divisione dell'azienda familiare con compensazione in contanti per il resto degli eredi (art. 1056 C.C.)

Altri esempi di successione speciale sono la successione dei titoli nobiliari e delle norme regionali relative alla « *troncalidad* » che determinano l'attribuzione dei beni nella linea familiare della loro provenienza.

Bisogna anche fare attenzione alle regole specifiche che concernono i patrimoni speciali costituiti in vista della protezione *delle persone vulnerabili e disabili previsti dalla Ley 41/2003 su "el patrimonio del discapacitado"*.

- In Estonia, esistono delle restrizioni in materia di cessione di quote sociali. Per le società a responsabilità limitata, il codice civile prevede che con il decesso del detentore delle quote, le stesse sono trasmesse ai suoi eredi legali e che delle clausole statutarie contrarie sono valide solo a condizione di prevedere una compensazione appropriata degli eredi.

Altre forme di imprese possono anch'esse essere oggetto di restrizioni.

Esistono inoltre delle restrizioni in materia di redditi provenienti da una pensione. Contrariamente ai fondi che sono stati già versati al defunto, i valori immobilizzati sono trasmissibili. Ormai si presentano due possibilità: gli eredi possono ricevere il denaro dal fondo pensione per dividerselo o possono anche rimettere il fondo ad uno dei eredi senza procedere ad una divisione.

- In Ungheria, esiste un caso di leggi di polizia: in caso di successione di terreni agricoli ungheresi per testamento, bisogna esaminare se l'acquisizione del terreno da parte dell'erede è possibile in virtù delle disposizioni della legge sulla circolazione dei terreni agricoli.
- Nei Paesi Bassi, non esistono leggi di polizia.
- In Romania, delle disposizioni legali speciali si applicano ai terreni situati in Romania. In linea di principio, questi terreni non possono essere acquistati da persone che non sono cittadini rumeni. Tuttavia, i cittadini dell'Unione Europea beneficiano di disposizioni legali favorevoli che assicurano loro uno statuto simile a quello dei cittadini rumeni.

Questa disposizione conduce quindi a un frazionamento della successione, malgrado il fatto che uno degli obiettivi principali del Regolamento è proprio quello di permettere l'applicazione di una sola legge all'insieme della successione.

È per questa ragione che la sua applicazione deve essere eccezionale, come viene ricordato anche dal

Regolamento che, nel suo considerando 54^{p.147} ↗, recita che le leggi di polizia sono di interpretazione stretta e precisa e che le “« *Disposizioni che prevedono una legittima ereditaria più importante di quella prevista dalla legge applicabile alla successione* »" non rientrano nel campo d'applicazione di queste disposizioni speciali.

2.2. Il Certificato Successorio Europeo

2.2.1. Quando emettere un CSE?

Per determinare se il CSE^{p.115 AA} può essere rilasciato, bisogna esaminarne la finalità. In effetti, la finalità del CSE^{p.115 AA} è la sua utilizzazione in un altro Stato membro **legato dal Regolamento**, per invocare una qualità e esercitare un diritto o un potere. Il suo rilascio non è quindi utile per le successioni che interessano un solo Stato membro legato dal Regolamento^{p.149 ↗} in cui le procedure interne classiche restano sufficienti (articolo 63^{p.136 ↗}).

Il CSE^{p.115 AA} permette di provare in un altro Stato membro **legato dal Regolamento**

- La qualità degli aventi diritto (eredi e legatari), con la quantità di diritti ad essi devoluti,
- L'attribuzione di beni determinati,
- I poteri dell'esecutore testamentario o dell'amministratore della successione.

L'autorità emittente deve verificare sempre la realtà di questa finalità prima di emettere un CSE.

2.2.2. Chi sono gli attori del CSE ?

a) Autorità emittenti del CSE per paese

Lista per paese delle autorità abilitate a rilasciare il CSE

PAESE	CHI RILASCIAM IL CSE ?
Belgio	notaio
Bulgaria	non dichiarato
Repubblica Ceca	notaio, tribunale di circondario
Germania	tribunale locale, notaio nel Baden-Württemberg
Estonia	notaio
Grecia	tribunale di pace
Spagna	notaio, tribunale di primo grado che ha deliberato sulla pratica
Francia	notaio
Croazia	tribunale municipale, notaio
Italia	giurisdizione ordinaria se registro fondiario, altrimenti notaio
Cipro	tribunale distrettuale
Lettonia	notaio
Lituania	notaio
Lussemburgo	notaio
Ungheria	tribunale di circondario, notaio
Malta	tribunale civile, notaio
Paesi Bassi	notaio
Austria	notaio, tribunale cantonale
Polonia	non dichiarato
Portogallo	cancelliere, ufficio dello stato civile, catasto, ufficio del registro del commercio, notaio

Romania	notaio
Slovenia	tribunale regionale che ha deliberato sulla successione
Slovacchia	notaio designato dal tribunale se procedura non chiusa, tribunale distrettuale se procedura chiusa
Finlandia	ufficio dello stato civile
Svezia	agente svedese delle imposte

b) La competenza per il rilascio

La competenza per il rilascio è esplicitata all'articolo 64^{p.137 ↗} e all'articolo 78^{p.143 ↗} del Regolamento ^{p.149 ↗}

Il CSE^{p.115 AA} può essere formato e rilasciato da:

- una delle giurisdizioni indicate all'articolo 3 §2^{p.126 ↗} o
- un'altra autorità che in virtù del diritto nazionale è competente per regolare una successione.

Non tutte le *autorità emittenti* dell'Unione Europea sono competenti per il rilascio di un CSE nel quadro di una successione in particolare. In effetti, sola sarà competente:

- l'*autorità emittente* dello Stato di residenza abituale del defunto,
- in caso di *optio juris*, l'*autorità emittente* della legge nazionale prescelta,
- a titolo eccezionale:
 - notiamo una competenza sussidiaria dell'autorità dello Stato membro legato dal Regolamento del luogo d'ubicazione degli immobili (articolo 10^{p.118 ↗})
 - caso del *forum necessitatis*: se nessuna giurisdizione dello Stato membro è competente o se la procedura è impossibile in uno Stato terzo o in uno Stato membro non legato dal Regolamento con il quale la pratica ha degli stretti legami, allora sarà competente l'autorità dello Stato membro legato dal Regolamento che presenti i legami più stretti (articolo 11^{p.119 ↗})

c) La qualità del richiedente

Il rilascio di un CSE^{p.115 AA} non può essere richiesto da chiunque. In effetti, solo certe persone sono abilitate a richiedere il rilascio di un CSE^{p.115 AA}. Si tratta delle seguenti persone:

- Gli eredi e i legatari aventi un diritto diretto alla successione (articolo 63 §1^{p.137 ↗} e articolo 65 §1^{p.137 ↗}),
- Gli esecutori testamentari o gli amministratori della successione che abbiano bisogno di invocare la loro qualità in un altro Stato membro.

I creditori della successione, esattamente come i creditori di un erede, non possono richiedere il

rilascio di un CSE^{p.115 AA}.

La qualità del richiedente deve essere analizzata alla luce della legge successoria applicabile.

Il richiedente deve produrre gli elementi (originali o documenti certificati conformi) che attestano la sua qualità e i diritti che pretende di avere sui beni della successione, tanto come beneficiario quanto come amministratore o esecutore testamentario (articolo 66^{p.139 ↗}).

Osservazione

Precisiamo che non è necessario per gli eredi di avere accettato la successione per fare una domanda di CSE^{p.115 AA} e che la domanda di un CSE^{p.115 AA} non vale accettazione della successione.

2.2.3. Come emettere un CSE?

a) La domanda di rilascio

Questa parte fa riferimento all'articolo 65^{p.137 ↗} del Regolamento^{p.149 ↗}

Il richiedente deve trasmettere un certo numero di elementi ed informazioni all'*autorità emittente* menzionata all'articolo 65 §2^{p.137 ↗}, in particolare le informazioni concernenti:

- Il defunto
- Il richiedente
- Il coniuge o il partner del defunto
- I legatari e gli eredi
- La finalità del CSE
- Il recapito dell'autorità emittente
- Gli elementi sui quali si fonda il richiedente per fare valere i suoi diritti sui beni della successione o il suo diritto di eseguire il testamento o di amministrare la successione
- La menzione dell'esistenza di una disposizione a causa di morte
- La menzione dell'esistenza di un contratto di matrimonio o partnership del defunto
- Se uno dei beneficiari ha già dichiarato accettato o rinunciato alla successione
- Una dichiarazione del richiedente indicante che a sua conoscenza non è pendente nessuna lite

E qualsiasi altra informazione che il richiedente dovesse considerare utile ai fini del rilascio del certificato.

b) Il formulario ufficiale tipo per la domanda (Regolamento 1329/2014)

Per facilitare la domanda di CSE^{p.115 ↗}, l'articolo 65^{p.137 ↗} rinvia al formulario previsto dal Regolamento di esecuzione n° 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014(cfr. formulaire_cse_5.docx).

L'utilizzo di questo formulario non è obbligatorio per il richiedente, ma resta fortemente raccomandato in quanto dà il filo conduttore dei diversi documenti necessari per il rilascio di un CSE e delle differenti rubriche da riempire(cfr. formulaire_V_rempli.pdf).

c) Esame della domanda di CSE e dovere di informazione dell'autorità emittente

Questa parte fa riferimento all'articolo 66^{p.139 ↗} del Regolamento

A ricezione di una domanda di rilascio del CSE, l'*autorità emittente* la esamina e verifica le informazioni, i documenti e gli altri mezzi di prova presentati dal richiedente.

A tal fine, l'*autorità emittente* dispone di tutti i poteri che le dà il diritto nazionale (ad esempio: dichiarazione sotto giuramento; consultazione di registri fondiari, civili,...) e può cooperare con delle autorità emittenti di un altro Stato membro legato dal Regolamento.

L'*autorità emittente* dovrà informare gli altri beneficiari del deposito della domanda di rilascio del CSE.

d) Il rilascio del CSE

L'*autorità emittente* rilascia il certificato sulla base del modello obbligatorio contenuto nel *Regolamento*

di esecuzione n°1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014.

Tuttavia, l'autorità non potrà rilasciare il certificato:

- Se gli elementi certificati sono contestati,
- Se il certificato si rivela non conforme ad una decisione che porti sugli stessi elementi.

La conservazione del CSE

L'*autorità emittente* conserva l'originale del certificato. Possono circolare solo delle copie certificate conformi.

Nel Regolamento non è espressamente previsto nullz per quanto riguarda l'obbligo le obbligazioni di conservazione dell'originale del CSE, ad eccezione della sua numerazione, vale a dire del suo numero di riferimento (N° dello studio / anno / numero di rilascio) e della sua data di emissione.

Per l'autorità emittente, si raccomanda di tenere un registro dei CSE e di distinguere:

- Il CSE e gli allegati obbligatori che saranno conservati come minute notarili
- I documenti della procedura (trasmessi in appoggio alla domanda di rilascio, con i documenti utilizzati dal notaio per riempire il CSE) che saranno conservati nella pratica della successione, insieme ai documenti compilati.

Il rilascio di copie

L'*autorità emittente* può rilasciare delle copie certificate conformi che possono essere richieste:

- Dal soggetto che ha richiesto il CSE d'origine,
- Da qualsiasi persona che giustifichi un interesse legittimo, come i legatari o i creditori del defunto.

Non c'è una procedura nè un formulario specifico per richiedere il rilascio di una copia, ma uno scritto permette di conservare la prova dell'interesse del richiedente.

Durata di validità delle copie

- Le copie conformi hanno una durata limitata a sei mesi a contare dalla data di rilascio.
- Per eccezione, in casi debitamente giustificati, l'autorità di rilascio può allungare la durata di validità iscrivendo in calce alla copia il motivo di questa proroga.

2.2.4. Gli effetti del CSE e l'assenza di formalità

Il CSE produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario ricorrere a nessuna procedura (articolo 74^{p.142 ↗}).

Gli elementi stabiliti e certificati nel CSE sono reputati veridici (articolo 69^{p.140 ↗}) e le persone menzionate nel certificato sono presunte:

La validità del CSE (rettifica, modifica, ritiro, sospensione, ricorso)

- Avere la qualità indicata,
- Avere i diritti e poteri che vi sono enunciati senza restrizioni diverse da quelle eventualmente menzionate nel CSE.

Questa qualità, come pure i diritti e poteri da essa derivanti, valgono nei confronti dei terzi e dei contraenti di buona fede (articolo 69^{p.140} ↗) salvo :

- Se erano a conoscenza dell'errore
- O se l'ignoravano in ragione di una grave negligenza.

2.2.5. La validità del CSE (rettifica, modifica, ritiro, sospensione, ricorso)

La validità del CSE può essere rimessa in questione in diversi casi (articolo 71^{p.141} ↗). In tutti i casi presentati qui di seguito, l'autorità emittente informerà senza indugio tutte le persone alle quali ha rilasciato le copie certificate conformi ne farà menzione sul suo registro dei CSE.

b) La rettifica dell'errore materiale

Si tratta di un errore di scrittura concernente ad esempio l'identità del defunto, degli eredi (data di nascita, stato civile, data di decesso) o la descrizione dei beni.

La rettifica è effettuata d'ufficio dall'autorità emittente che rettifica il CSE in modo unilaterale.

c) La modifica dell'errore sostanziale

In questo caso, l'aspetto sostanziale è che il CSE è errato e non corrisponde alla realtà (in particolare per quanto riguarda l'identificazione dei beni o delle persone, la quota devoluta agli eredi, ecc.)

La modifica può essere effettuata a richiesta di qualsiasi persona che giustifichi un interesse legittimo.

L'*autorità emittente* preparerà allora un nuovo CSE. Se ha cessato la sua attività professionale, il CSE modificato potrà essere redatto da qualsiasi *altra autorità competente*.

d) Il ritiro del CSE

A richiesta di qualsiasi persona che giustifichi un interesse legittimo, l'*autorità emittente* o *qualsiasi altra autorità competente* se ha cessato la sua attività professionale, redigerà un documento attestante il ritiro del CSE^{p.115 AA}, datato e firmato.

e) La sospensione degli effetti del CSE

Questa parte fa riferimento all'articolo 73^{p.142} ↗

Gli effetti del CSE possono essere sospesi:

- Dall'*autorità emittente*, a richiesta di qualsiasi persona che giustifichi un interesse legittimo, in attesa di una modifica o di un ritiro del certificato in applicazione dell'articolo 71^{p.141} ↗.

- Dall'autorità giudiziaria, a richiesta di qualsiasi persona abilitata a formare un ricorso contro una decisione presa dall'autorità emittente.

Effetti della sospensione

L'*autorità emittente* o giudiziaria informerà senza indugio le persone alle quali sono state rilasciate delle copie certificate conformi del CSE

Durante il periodo di sospensione, non può essere rilasciata nessuna nuova copia certificata conforme del CSE.

f) Il ricorso

Questa parte fa riferimento all'articolo 72^{p.141} ↗

Qualsiasi persona abilitata a fare richiesta di un CSE e giustificante un interesse legittimo può presentare un ricorso contro qualsiasi decisione resa dall'*autorità emittente* davanti ad una *autorità giudiziaria* da cui dipenda l'autorità emittente conformemente al diritto di questo Stato.

Se l'autorità interpellata conferma che il CSE non corrisponde alla realtà, l'*autorità giudiziaria competente* rettifica, modifica o ritira il CSE o altrimenti fa in modo che l'*autorità emittente* riesamini la pratica e prenda un'altra decisione.

2.3. Competenza delle giurisdizioni, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti autentici

2.3.1. Competenza delle giurisdizioni

a) Nozione di giurisdizioni

Il Regolamento [p.149 ↗](#) definisce la nozione di giurisdizione all'articolo 3 [§2 p.126 ↗](#).

L'esame del caso del defunto la cui residenza abituale era al di fuori dell'Unione Europea al momento del decesso sarà effettuato nel modulo 2 della formazione (articolo 10 [p.118 ↗](#) del Regolamento).

b) Determinazione del tribunale competente

i Il principio : articolo 4

Conformemente ai considerando 23^{p.146} e 24^{p.146}, il Regolamento fa coincidere la competenza giurisdizionale e la competenza legislativa: *la giurisdizione competente per esaminare la lite relativa ad una successione è la giurisdizione dello Stato membro in cui il defunto aveva la sua residenza abituale al momento del decesso.*

? Esempio

Charlotte, di nazionalità austriaca, vive da 30 anni a Toledo, in Spagna. Muore il 1° settembre 2015 nel corso di un viaggio turistico in Francia. Tra i suoi tre figli residenti in Austria nasce una lite sulla ripartizione della sua successione. Il tribunale competente sarà una giurisdizione spagnola.

ii Accordo sull'elezione del foro: articolo 5

Quando il defunto ha scelto di sottoporre la sua successione alla legge di cui ha la nazionalità (articolo 22^{p.121}), i suoi eredi possono concludere un accordo sull'elezione del foro in applicazione dell'articolo 5^{p.131} del Regolamento. Tale accordo, che deve essere scritto, datato e firmato da tutte le parti implicate, dà una competenza esclusiva alle giurisdizioni dello Stato la cui legge è applicabile alla successione.

🔍 Definizione L'accordo sull'elezione del foro

L'accordo sull'elezione del foro è un accordo che designa le autorità competenti per regolare la successione.

? Esempio Seguito dell'esempio

Il 20 agosto 2015, Charlotte aveva redatto un testamento in cui indicava di voler sottoporre la sua successione alla legge austriaca, poichè era titolare di questa nazionalità.

I suoi tre figli risiedono in Austria e sono in disaccordo sulla ripartizione della successione della loro madre, ma arrivano a concludere un accordo il 2 novembre 2015 per sottoporre la lite alle giurisdizioni austriache, il che permetterà loro di ridurre le spese del processo.

⚠️ Attenzione

L'accordo di elezione del foro è possibile solo a partire dal 17 agosto 2015 e tra gli Stati partecipanti al Regolamento^{p.149} sulle successioni.

iii In caso di scelta della legge da parte del defunto: articolo 7

Se il defunto aveva scelto la sua legge nazionale per regolare la sua successione, le giurisdizioni di questo Stato possono essere competenti per deliberare su questa successione:

- se la giurisdizione della residenza abituale del defunto, adita per prima, ha declinato la sua competenza,
- se le parti hanno concluso un accordo di elezione del foro a profitto delle giurisdizioni di questo

Stato (articolo 5, vedere qui di seguito)

- o se le parti hanno accettato la competenza della giurisdizione adita

iv Qual è l'opponibilità ai terzi dell'accordo di elezione del foro? Articolo 9

? EsempioSeguito dell'esempio

I tre figli di Charlotte hanno concluso un accordo che designa una giurisdizione austriaca per regolare la successione della loro madre, la quale aveva scelto la legge della sua nazionalità austriaca per regolare la sua successione.

Nel corso della procedura, si scopre che Charlotte ha un quarto figlio, nato in Spagna, di nazionalità spagnola. L'accordo di elezione del foro è opponibile a questo figlio che non ha firmato niente?

Il figlio spagnolo può accettare la competenza della giurisdizione austriaca comparando davanti alla stessa, senza contestare la sua competenza (articolo 9.1^{p.146 ↗}).

Il figlio spagnolo può anche contestare la competenza della giurisdizione austriaca e fare valere che non era parte dell'accordo di elezione del foro. In questo caso, la giurisdizione austriaca deve declinare la sua competenza a profitto della giurisdizione spagnola (articolo 9.2^{p.146 ↗}), competente in ragione dell'ultima residenza abituale della defunta (articolo 4^{p.129 ↗}).

v Dichiarazione di incompetenza: articolo 6

Se necessario, è possibile consultare l'articolo 6^{p.135 ↗}

Quando il defunto ha scelto la sua legge nazionale per regolare la sua successione, la giurisdizione interpellata, che in linea di principio è la giurisdizione dell'ultima residenza abituale, può, a richiesta di una delle parti, declinare la propria competenza a favore di una giurisdizione dello Stato membro di cui si è scelta la legge, perchè questa giurisdizione è posizionata meglio per deliberare sulla successione, in particolare per quanto riguarda la residenza abituale delle parti o dell'ubicazione dei beni.

? EsempioSeguito dell'esempio

I tre figli di Charlotte non raggiungono un accordo, nè sulla ripartizione della successione, nè sulla scelta del tribunale.

La lite è portata davanti al tribunale di primo grado di Toledo al quale la figlia primogenita di Charlotte domanda di declinare la sua competenza a profitto di un tribunale austriaco, invocando i seguenti argomenti:

- la legge austriaca è applicabile alla successione
- i tre eredi risiedono in Austria
- Charlotte era proprietaria di una casa di famiglia in Austria, mentre era solo locataria del suo appartamento a Toledo.

Il tribunale di Toledo potrà giudicare che queste circostanze pratiche giustificano un rinvio della pratica davanti ad una giurisdizione austriaca.

Tale dichiarazione d'incompetenza sarà probabilmente più utilizzata dell'accordo di elezione del foro, le

liti in materia di successioni essendo poco favorevoli ad un accordo, anche limitato al tribunale competente.

Attenzione

La dichiarazione d'incompetenza si chiede al tribunale designato, non è utile domandargli previamente se accetta o no la sua competenza. Funziona solo tra gli Stati partecipanti al Regolamento sulle successioni.

vi Giurisdizione designata d'ufficio e scelta della legge: articolo 8

Questa parte riguarda l'articolo 8^{p.144} ↗

Quando la legge dell'ultima residenza abituale del defunto prevede l'intervento d'ufficio di una giurisdizione, questo tribunale deve estinguere la procedura se le parti hanno convenuto di regolare la successione in via amichevole nello Stato membro di cui il defunto ha scelto la legge per regolare la sua successione.

Esempio

Antoine, di nazionalità francese, risiede a Cracovia in Polonia e vi lavora da 20 anni. Ha sposato Mirella, di nazionalità polacca, con la quale ha avuto due figli.

Antoine ha fatto un testamento in cui indica di scegliere la legge francese per il regolamento della sua successione e nel quale istituisce Mirella come legataria universale dei suoi beni.

Muore brutalmente il 15 settembre 2015 in un incidente stradale.

Il tribunale regionale di Cracovia apre una procedura di successione. Tuttavia, Mirella e i suoi figli hanno contattato un notaio francese per regolare la successione in via amichevole ed hanno firmato l'atto di ripartizione. Mirella potrà chiedere al tribunale di Cracovia di procedere alla chiusura d'ufficio della procedura, precisando che Antoine aveva sottoposto la sua successione alla legge francese e che gli eredi si sono ripartiti i beni in via amichevole.

vii Importanza delle regole di competenza: articolo 15

Secondo l'articolo 15^{p.120} ↗, « *la giurisdizione di uno Stato membro che si occupa di una pratica di successione per la quale non è competente si dichiara d'ufficio incompetente.* ». Pertanto, il giudice che si occupa di una successione europea deve ricercare sistematicamente se è realmente competente sulla base delle regole enunciate dal Regolamento.

Attenzione

Il giudice deve previamente raccogliere le osservazioni delle parti prima di dichiararsi incompetente.

viii Litispendenza: articolo 17

Questa pagina riguarda l'articolo 17^{p.120} ↗

Quando due giurisdizioni di Stati diversi si occupano della stessa successione, il tribunale intervuto per

secondo deve sospendere le sue deliberazioni in attesa che il primo deliberi sulla sua competenza. Se il primo si ritiene competente, il secondo declina la sua competenza a favore del primo.

La data della domanda alla giurisdizione è determinata dall'articolo 14^{p.120 ↗}.

? Esempio

Françoise, di nazionalità belga, risiede in Grecia da quando si è messa in pensione nel 1990. Ha avuto tre figli: due figlie da un primo matrimonio, le quali risiedono in Belgio, e un figlio da un secondo matrimonio, il quale vive con lei in Grecia.

Il 1° novembre 2015, sapendosi molto malata, Françoise fa un testamento in cui designa la legge belga per reggere la sua successione. Decede poco dopo, il 27 novembre 2015.

Da diversi anni, i figli di Françoise non si intendono fra loro.

Il 15 dicembre 2015, sua figlia primogenita si rivolge a un tribunale belga affinché si occupi della successione, invocando la sua competenza in ragione della scelta effettuata per la legge da sua madre.

Il 17 dicembre 2015, suo figlio si rivolge a un tribunale greco per occuparsi della successione, facendo valere che l'ultima residenza di Françoise si trovava in questo paese e che essa vi disponeva di tutto il suo patrimonio.

Il tribunale greco intervenuto per secondo deve sospendere il giudizio in attesa che il tribunale belga deliberi sulla propria competenza.

Il tribunale belga potrebbe dichiararsi incompetente a profitto del tribunale greco, stimando che si tratta del luogo dell'ultima residenza della defunta (articolo 4^{p.129 ↗}) e che questa giurisdizione è posizionata meglio per deliberare sulla successione (residenza di un erede, presenza di tutto il patrimonio in Grecia).

Consiglio

È opportuno deliberare rapidamente sulla competenza della giurisdizione per accertarsi che la lite è-sia presentata bene davanti alla giurisdizione competente.

ix Connessità: articolo 18

Questa pagina riguarda l'articolo 18^{p.120 ↗}.

Delle domande sono connesse quando esiste un rapporto così stretto tra esse che vi è interesse ad istruirle e a giudicarle nello stesso tempo al fine di evitare delle decisioni inconciliabili.

Quando delle domande connesse sono presentate a delle giurisdizioni di Stati diversi, la giurisdizione interpellata per seconda può (e non deve) sospendere il giudizio.

Se le domande connesse sono presentate a delle giurisdizioni di primo grado, la giurisdizione interpellata per seconda può dichiarare la propria incompetenza, a richiesta di una parte, se la giurisdizione adita per prima è competente per giudicare e se la sua legge permette la riunione dei procedimenti.

c) Ambito di competenza del tribunale

Un tribunale non competente per regolare l'insieme della successione può tuttavia intervenire nelle seguenti circostanze:

ii Le misure provvisorie: articolo 19

Questa pagina riguarda l'articolo 19^{p.121 ↗}.

Può succedere che una successione richieda l'adozione rapida di misure provvisorie. In questo caso, una giurisdizione può essere interpellata e intervenire per deliberare su queste misure provvisorie, anche se non è la giurisdizione che si occuperà in seguito della lite successoria.

? Esempio

Marcello, di nazionalità italiana, vive a Milano. È proprietario di un piccolo immobile nelle Alpi francesi dove affitta degli appartamenti ai villeggianti.

Marcello muore il 17 settembre 2015, lasciando a succedergli sua moglie, Simona, e un figlio, Luigi, che vive in Francia.

Simona e Luigi sono in disaccordo sull'immobile delle Alpi francesi: Simona vuole venderlo e Luigi vuole proseguire le locazioni ai villeggianti, anche se bisogna fare qualche lavoro per rinnovare gli appartamenti.

Luigi si rivolge ad un tribunale in Francia per ottenere la designazione di un amministratore provvisorio incaricato di proseguire le locazioni, di incassare gli affitti e di pagare i lavori di rinnovo.

Il tribunale francese potrà ordinare questa misura, anche se non è competente per deliberare sulla successione di Marcello che dipende da una giurisdizione italiana in ragione della residenza abituale del defunto che era in Italia.

iii Accettazione o rinuncia a una successione: articolo 13

Questa pagina riguarda l'articolo 13^{p.120 ↗}.

In certi Stati partecipanti al Regolamento^{p.149 ↗}, la legge richiede dall'erede una dichiarazione per accettare o rinunciare ad una successione.

Quando l'erede risiede in un stato diverso da quello le cui giurisdizioni sono competenti per deliberare sulla successione, l'erede può presentarsi davanti alla giurisdizione da cui dipende la sua residenza abituale.

? Esempio

Léonard, che risiede in Lussemburgo, ha fatto dei cattivi affari nel corso della sua vita ed ha molti debiti. Muore il 18 settembre 2015 lasciando a succedergli sua figlia Lucie che risiede a Lille in Francia e che si presenta al cancelliere del tribunale di questa città per rinunciare alla successione di suo

padre. Il cancelliere è competente per ricevere questa rinuncia, anche se la successione è in linea di principio di competenza di una giurisdizione del Lussemburgo.

Osservazione

Le competenze sussidiarie previste dall'articolo 10^{p.118 ↗} del Regolamento saranno trattate nel modulo 2 consacrato all'applicazione del Regolamento al di fuori degli Stati partecipanti (caso del defunto che risiede al di fuori di uno Stato partecipante al Regolamento).

2.3.2. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

a) I principi che reggono il riconoscimento delle decisioni rese in un altro Stato partecipante

- **Il Regolamento ha la finalità di facilitare la circolazione e il riconoscimento delle decisioni rese in materia di successioni sul territorio di tutti gli Stati partecipanti (articolo 39^{p.129 ↗}).**
- **In linea di principio, la decisione resa in un altro Stato non deve dare luogo a una revisione nel merito (articolo 41^{p.130 ↗}).**

La giurisdizione che si occupi di una domanda di riconoscimento di una decisione pronunciata da una giurisdizione di un altro Stato partecipante si limita ad accordare o a rifiutare l'autorizzazione richiesta sollecitata e non deve occuparsi di rivedere il merito della pratica.

La decisione resa può essere solo un riconoscimento o un rifiuto di riconoscimento.

Tuttavia, l'articolo 55^{p.133 ↗} permette un riconoscimento parziale della forza esecutoria, su una parte dei motivi della domanda, quando la forza esecutoria non può essere rilasciata su tutta la sentenza.

? Esempio Riconoscimento globale di una sentenza straniera

Sofia, residente in Germania, è deceduta il 20 agosto 2015. Era proprietaria di una casa di vacanze in Spagna. La ripartizione di questa successione è stata regolata da una sentenza resa in Germania.

José, il figlio di Sofia, domanda a un tribunale spagnolo il riconoscimento della sentenza tedesca, allegando il formulario I (cfr. formulaire_cse_1.docx), allo scopo di procedere alla ripartizione della casa di vacanze ubicata in Spagna.

La giurisdizione spagnola interpellata non potrà modificare la sentenza tedesca, ma solo riconoscerne la validità e permetterne, ove ricorra il caso, l'esecuzione forzata in Spagna.

? Esempio Esecuzione forzata parziale

Sofia, residente in Germania, è deceduta il 20 agosto 2015. Era sposata con Anton, di nazionalità tedesca, ed era proprietaria di una casa di vacanze in Spagna. Una sentenza tedesca è stata resa sul regime matrimoniale applicabile all'unione tra Sofia e Anton e sulla ripartizione della successione di Sofia.

José, il figlio di Sofia e di Anton, domanda a un tribunale spagnolo il riconoscimento della sentenza tedesca, allegando il formulario I (cfr. formulaire_cse_1.docx), allo scopo di procedere alla ripartizione della casa di vacanze ubicata in Spagna. Limita questa domanda alle sole disposizioni relative alla successione di Sofia, ad esclusione di quelle concernenti il regime matrimoniale dei suoi genitori.

La giurisdizione spagnola interpellata potrà riconoscere la validità parziale, in Spagna, della sola parte della sentenza relativa alla successione di Sofia.

Alcuni motivi del mancato riconoscimento: articolo 40

I motivi del mancato riconoscimento sono esposti nell'articolo 40^{p.129} ↗:

- La sentenza di cui si richiede il riconoscimento è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato in cui è stato richiesto il riconoscimento in quanto crea una discriminazione secondo la natura della filiazione degli eredi / riconosce dei diritti successori al coniuge dello stesso sesso del defunto / rifiuta dei diritti successori al coniuge dello stesso sesso del defunto.
- La sentenza di cui si chiede il riconoscimento è stata resa in contumacia e la parte in causa non ha potuto esercitare i suoi diritti né fare valere la sua difesa davanti alla giurisdizione.
Al momento dell'esame della decisione straniera, bisogna prestare una attenzione particolare alla procedura seguita, ricercare le ragioni per le quali la parte in causa non era presente né rappresentata, ricercare se ha avuto conoscenza o no di una convocazione, se ha avuto conoscenza o no della decisione resa contro di lei, se ha potuto o no esercitare un mezzo di ricorso.
- La sentenza di cui si richiede il riconoscimento è inconciliabile con un'altra sentenza resa nello Stato membro in cui si richiede il riconoscimento.

b) Dal riconoscimento all'esecuzione forzata delle decisioni provenienti da un altro Stato partecipante

i Chi deve occuparsi della domanda di exequatur di una decisione straniera?
Articolo 45

Questa pagina riguarda l'articolo 45^{p.130 ↗}.

La parte che desidera fare eseguire in uno Stato una decisione resa in un altro Stato partecipante deve rivolgersi ad una autorità determinata, repertoriata nelle seguente lista: *Notifica in virtù dell'articolo 78*.

La competenza territoriale di questa autorità è determinata dal domicilio della parte contro la quale l'esecuzione è richiesta o dal luogo di esecuzione.

ii L'uso obbligatorio di un formulario: articolo 46

Questa pagina riguarda l'articolo 46^{p.130 ↗}.

La decisione resa da una giurisdizione di un altro Stato membro deve essere accompagnata dal formulario I (cfr. *formulaire_cse_1.docx*), compilato da questa giurisdizione, previsto dal *Regolamento di esecuzione UE n°1329/2014 del 9 dicembre 2014*.

Questo formulario permette di accertarsi che la decisione è stata dichiarata esecutoria nel suo Stato di origine.

Se appare che la decisione di cui si richiede l'exequatur è oggetto di un ricorso nello Stato di origine, occorre ordinare la sospensione del giudizio (articolo 42^{p.130 ↗}).

iii Lo svolgimento della procedura: articoli da 46 a 55

- Il Regolamento^{p.149 ↗} prevede l'applicazione della procedura dello Stato membro di esecuzione
- La richiesta è presentata dalla parte che la domanda che deve produrre la sentenza straniera accompagnata dal formulario I. Questi documenti sono tradotti a richiesta della giurisdizione interpellata.

Consiglio

Occorre domandare una traduzione sistematica di tutti i documenti effettuata da un traduttore giurato presso i tribunali al fine di procedere alle verifiche imposte dall'articolo 40^{p.129 ↗}, in particolare per accertarsi che la parte che si difende abbia potuto effettivamente fare valere i suoi diritti.

- Il Regolamento non prevede una procedura contraddittoria al momento di questo primo esame della domanda. Il giudice interpellato accorda o rifiuta la dichiarazione che constata la forza esecutoria di una sentenza straniera nel suo Stato, sulla base dei documenti prodotti, senza dibattito contraddittorio.
- La decisione del giudice è portata a conoscenza del richiedente, secondo la procedura applicabile nello Stato membro di esecuzione.
- Quando la sentenza straniera ottiene la forza esecutoria nello Stato di esecuzione, questa decisione è notificata alla parte contro la quale l'esecuzione forzata è richiesta.
- Questa decisione, che accorda o rifiuta la forza esecutoria nello Stato d'esecuzione, può essere

oggetto di un ricorso davanti alle autorità definite nella *notificazione in virtù dell'articolo 78*.

- Il termine di ricorso è di 30 giorni a partire dalla notifica della decisione contestata o di 60 giorni quando il convenuto è domiciliato in un altro Stato membro.
- La procedura contraddittoria è applicabile al momento dell'esame di questo ricorso. La giurisdizione interpellata deve deliberare rapidamente.
- Questa decisione, che delibera sul ricorso, può essere oggetto di un'impugnazione davanti alle autorità definite nella *notificazione in virtù dell'articolo 78*.

iv Le misure provvisorie e cautelari:articolo 54

Questa pagina riguarda l'articolo 54^{p.132 ↗}.

La parte che desidera domandare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emanante dalle giurisdizioni di un altro Stato membro può sollecitare, prima di ottenere questa decisione nello Stato di esecuzione, delle misure provvisorie o cautelari nello Stato di esecuzione, conformemente al diritto applicabile in questo Stato.

? Esempio

Marcello, di madre italiana, vive a Milano. È proprietario di diversi immobili fra cui un grande chalet nelle Alpi francesi dove affitta degli appartamenti ai villeggianti.

Marcello decede il 17 settembre 2015, lasciando per succedergli sua moglie, Simona, e un figlio, Luigi, che vive in Francia.

Simona e Luigi sono in disaccordo sulla ripartizione della successione.

Un tribunale italiano è chiamato a giudicare questa lite e decide, in particolare, di attribuire l'immobile francese a Luigi. Ora, dopo il decesso di Marcello, Simona incassa da sola gli affitti di questo immobile.

Luigi si rivolge a un tribunale francese per fare costatare che la sentenza italiana deve essere eseguita in Francia e per fare riconoscere che lo chalet gli è stato attribuito.

In attesa del risultato di questa procedura, Luigi richiede al giudice dell'esecuzione francese di praticare un sequestro cautelare sugli affitti pagati dai villeggianti che occupano lo chalet.

c) Circolazione di una sentenza o di una transazione

Circolazione di una sentenza o di una transazione giudiziaria emessa in uno Stato membro ed eseguita in un altro Stato membro

Questo schema interattivo mostra come eseguire in uno Stato membro una sentenza o una transazione giudiziaria resa in un altro Stato membro. - p.114

2.3.3. Riconoscimento ed esecuzione degli atti autentici e transazioni giudiziarie

Il Regolamento ha la finalità di facilitare la circolazione e il riconoscimento degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie rese in materia di successioni sul territorio di tutti gli Stati partecipanti. Il Regolamento instaura una procedura semplificata, distinta dalla postilla e dalla legalizzazione di diritto comune, che devono essere scartate.

b) Definizioni dell'atto autentico e della transazione giudiziaria

L'atto autentico: articolo 3i

Il Regolamento^{p.149 ↗} sulle successioni riprende la definizione dell'atto autentico figurante in particolare nel Regolamento CE n° 804/2004 del 21 aprile 2004 portante creazione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (articolo 4, §3^{p.129 ↗}).

Secondo l'articolo 3i^{p.126 ↗}, « l'atto autentico è un atto in materia di successione, redatto o registrato formalmente come atto autentico in uno Stato membro la cui autenticità concerne la firma e il contenuto dell'atto e che è stato formato da una autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità abilitata a farlo dallo Stato membro d'origine. »

La transazione giudiziaria

Per contro, il Regolamento non dà una definizione particolare della transazione. L'articolo 61^{p.135 ↗} la designa come una transazione approvata da una giurisdizione o una transazione conclusa davanti ad una giurisdizione.

c) Dall'accettazione all'esecuzione degli atti autentici

i La circolazione degli atti autentici: articolo 59

Questa pagina riguarda l'articolo 59^{p.133 ↗}.

Il Regolamento^{p.149 ↗} facilita la circolazione e il riconoscimento degli atti autentici sul territorio degli Stati partecipanti.

Così, un atto autentico formato in uno Stato membro ha la stessa forza probante e produce degli effetti comparabili negli altri Stati membri.

La persona che desidera utilizzare un atto autentico in un altro Stato membro deve domandare all'autorità che ha formato l'atto nello Stato d'origine di riempire il formulario II(cfr. formulaire_cse_2.docx) previsto dal Regolamento d'esecuzione UE n° 1329/2014 del 9 dicembre 2014.

Questo formulario permette di verificare che l'atto costituisce bene un atto autentico nel suo Stato d'origine e descrive la sua forza probante.

Attenzione

La rubrica 4 del formulario permette di prevenire le difficoltà legate alla circolazione di atti autentici formati da notai con una competenza limitata all'autenticazione delle firme e dei documenti, come in Finlandia e in Svezia.

ii La contestazione dell'autenticità dell'atto: articolo 59.2

Questa pagina riguarda l'articolo 59^{p.133 ↗}.

Le giurisdizioni dello Stato membro in cui l'atto autentico è stato stabilito sono competenti per deliberare sulla contestazione dell'autenticità dell'atto.

Finchè questa lite non è stata giudicata, l'atto oggetto della contestazione non ha alcuna forza probante in un altro Stato membro.

Esempio

La successione d'Erick è stata ripartita tra i suoi due figli, Anna e Frederik, in Lituania, per mezzo di un atto notarile. Questa successione comprende una casa di vacanze in Grecia che è stata attribuita ad Anna la quale desidera fare riconoscere questa ripartizione autentica in Grecia.

Tuttavia Frederik, che contesta di non aver ricevuto la casa di vacanze nel suo lotto, si rende conto che il notaio che ha effettuato la ripartizione non aveva ancora l'abilitazione necessaria per rivendicare la sua qualità di notaio.

Frederik dovrà contestare l'autenticità della ripartizione davanti ad una giurisdizione della Lituania. Durante questa procedura, Anna non potrà valersi dell'atto autentico di ripartizione in Grecia.

iii La contestazione del contenuto dell'atto autentico: articolo 59.3

Questa pagina riguarda l'articolo 59^{p.133 ↗}.

Quando la contestazione porta sul contenuto dell'atto autentico, *la stessa dipende dalla giurisdizione competente per regolare la successione.*

? Esempio

Leonard, residente in Estonia, muore il 5 settembre 2015. Lascia per succedergli sua moglie, Penelope, e un figlio, Gaspard.

Leonard, di nazionalità italiana, aveva fatto un testamento da un notaio italiano nel quale aveva scelto di sottoporre alla legge italiana la sua successione, lasciando tutti i suoi beni a Gaspard.

Penelope contesta questo testamento, affermando che Leonard era molto malato al momento della redazione del testamento e che aveva perso ogni lucidità.

Penelope dovrà rivolgersi a un tribunale estone per questa contestazione, l'ultima residenza abituale di Leonard trovandosi in questo paese (competenza in applicazione dell'articolo 4)^{p.129 ↗}.

Il giudice estone, competente per deliberare su tutta la successione, dovrà valutare la regolarità del testamento di Leonard secondo la legge italiana applicabile all'insieme della successione (articolo 22^{p.121 ↗}).

? Esempio Variante

Leonard non ha scelto la legge italiana per regolare la propria successione. In questo caso, il giudice estone dovrà valutare la regolarità del testamento secondo la legge estone, applicabile all'insieme della successione (articolo 21)^{p.121 ↗}.

iv La forza esecutoria degli atti autentici: articolo 60

Questa pagina riguarda l'articolo 60^{p.135 ↗}.

La procedura è identica a quella prevista per l'esecuzione forzata delle decisioni provenienti da un altro Stato membro.

v A chi presentare la domanda? Articolo 45

Questa pagina riguarda l'articolo 45^{p.130 ↗}.

La parte che desidera fare eseguire in uno Stato un atto autentico proveniente da un altro Stato partecipante deve rivolgersi a una autorità determinata, repertoriata nella lista che segue: *Notificazione in virtù dell'articolo 78.*

La competenza territoriale di questa autorità è determinata dal domicilio della parte contro la quale si richiede l'esecuzione o dal luogo di esecuzione.

vi Uso obbligatorio di un formulario: articolo 60.2

Questa pagina riguarda l'articolo 60^{p.135 ↗}.

L'atto autentico deve essere accompagnato dal formulario II (cfr. formulaire_cse_2.docx), riempito dall'autorità che ha rilasciato l'atto autentico, previsto dal *Regolamento d'esecuzione UE n°1329 /2014 del 9 dicembre 2014.*

Questo formulario permette di verificare che l'atto in circolazione costituisce bene un atto autentico nel suo Stato d'origine e descrive la sua forza probante.

vii Lo svolgimento della procedura: articoli da 46 a 55

- Il Regolamento prevede l'applicazione della procedura dello Stato membro d'esecuzione.
- La richiesta è presentata dalla parte richiedente che produce l'atto autentico straniero accompagnato dal formulario II (cfr. formulaire_cse_2.docx). Questi documenti sono tradotti su richiesta della giurisdizione giudicante.

Consiglio

Occorre domandare una traduzione sistematica di tutti i documenti da parte di un traduttore giurato presso i tribunali al fine di verificare la portata dell'autenticazione dell'atto straniero (rubrica 4 del formulario II).

Attenzione

Se l'autenticazione dell'atto è contestata nel suo Stato d'origine, lo stesso non può circolare all'estero (articolo 59 §2^{p.133 ↗}).

Attenzione

La contestazione dell'autenticità dell'atto è sempre possibile nel suo Stato d'origine, anche se l'atto autentico ha ottenuto la forza esecutoria in un altro Stato partecipante al Regolamento. Il controllo effettuato al momento dell'ottenimento della forza esecutoria è puramente formale.

- Il Regolamento^{p.149 ↗} non prevede una procedura contraddittoria al momento di questo primo esame della domanda, il giudice accorda o rifiuta la dichiarazione che constata la forza esecutoria di un atto autentico nel suo Stato, sulla base dei documenti prodotti, senza dibattito contraddittorio.
- La decisione del giudice è portata a conoscenza del richiedente secondo la procedura applicabile nello Stato membro d'esecuzione.

Quando l'atto autentico ottiene la forza esecutoria nello Stato d'esecuzione, questa decisione è notificata alla parte contro la quale si richiede l'esecuzione.

- Questa decisione, che accorda o rifiuta la forza esecutoria nello Stato d'esecuzione, può essere oggetto di un ricorso davanti alle seguenti autorità: *Notificazione in virtù dell'articolo 78*

Il termine di ricorso è di 30 giorni a partire dalla notificazione della decisione contestata o di 60 giorni se il convenuto è domiciliato in un altro Stato membro.

La procedura contraddittoria è applicabile al momento dell'esame di questo ricorso e la giurisdizione implicata deve deliberare rapidamente.

- Questa decisione, che delibera sul ricorso, può essere oggetto di un'impugnazione davanti alle seguenti autorità: *Notificazione in virtù dell'articolo 78*

viii La riserva dell'ordine pubblico: articoli 59.1 e 60.3

La legittima dell'ordine pubblico è trattata nell'articolo 59^{p.133 ↗} e nell'articolo 60^{p.135 ↗}.

Il Regolamento permette il rifiuto di accettazione di un atto autentico stabilito in un altro Stato membro e il rifiuto della forza esecutoria se *l'esecuzione dell'atto autentico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro d'esecuzione.*

d) La forza esecutoria delle transazioni giudiziarie

i Ottenere la forza esecutoria: articolo 61.1 e .2

L'articolo applicabile in questo caso è l'articolo 60^{p.135 ↗}.

La procedura è identica a quella prevista per l'esecuzione forzata delle decisioni provenienti da un altro Stato membro.

ii A chi presentare la domanda? Articolo 45

l'articolo

Questa pagina riguarda 45 ^{p.130 ↗}.

La parte che desidera fare eseguire in uno Stato una transazione giudiziaria proveniente da un altro Stato partecipante deve rivolgersi ad una autorità determinata, repertoriata nella lista che segue: *notificazione in virtù dell'articolo 78* (codice francese).

La competenza territoriale di questa autorità è determinata dal domicilio della parte contro la quale si richiede l'esecuzione o dal luogo d'esecuzione.

iii Uso obbligatorio di un formulario: articolo 61.2

Questa pagina riguarda l'articolo 61^{p.135 ↗}.

La transazione giudiziaria deve essere accompagnata dal formulario III, riempito dalla giurisdizione che ha approvato la transazione, previsto dal *Regolamento d'esecuzione UE n°1329/2014 del 9 dicembre 2014*.

Questo formulario permette di verificare che la transazione dispone della forza esecutoria nel suo Stato d'origine.

iv Lo svolgimento della procedura: articoli da 46 a 55

- Il Regolamento^{p.149 ↗} prevede l'applicazione della procedura dello Stato membro d'esecuzione.
- La richiesta è presentata dalla parte che la domanda, che produce la transazione giudiziaria accompagnata dal formulario III(cfr. *formulaire_cse_3.docx*). Questi documenti sono tradotti a richiesta della giurisdizione interpellata.

Consiglio

Occorre domandare una traduzione sistematica di tutti i documenti da parte di un traduttore giurato presso i tribunali al fine di verificare la portata della forza esecutoria della transazione (rubrica 4 del formulario III(cfr. *formulaire_cse_3.docx*)).

- Il Regolamento non prevede una procedura contraddittoria al momento di questo primo esame della domanda. Il giudice accorda o rifiuta la dichiarazione che constata la forza esecutoria di una transazione giudiziaria nel suo Stato sulla base dei documenti prodotti, senza dibattito contraddittorio.
- La decisione del giudice è portata a conoscenza del richiedente secondo la procedura applicabile nello Stato d'esecuzione.

Quando la transazione giudiziaria ottiene la forza esecutoria nello Stato d'esecuzione, questa decisione è notificata alla parte contro la quale si richiede l'esecuzione forzata.

- Questa decisione, che accorda o rifiuta la forza esecutoria nello Stato d'esecuzione, può essere oggetto di un ricorso davanti alle seguenti autorità: *notificazione in virtù dell'articolo 78*.

Il termine di ricorso è di 30 giorni a contare dalla notificazione della decisione contestata o di 60 giorni quando il convenuto è domiciliato in un altro Stato membro.

La procedura contraddittoria è applicabile al momento dell'esame di questo ricorso, la giurisdizione interpellata deve deliberare rapidamente.

- Questa decisione, che decide sul ricorso, può essere oggetto di un'impugnazione davanti alle seguenti autorità: *notification in virtù dell'articolo 78*.

v La riserva dell'ordine pubblico: articolo 61.3

Questa pagina riguarda l'articolo 61^{p.135} ↗.

Il Regolamento^{p.149} ↗ permette il rifiuto della forza esecutoria se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'*ordine pubblico dello Stato membro d'esecuzione*

e) Circolazione di un atto autentico

Circolazione di un atto autentico (eccetto CSE) formato in uno Stato membro e eseguito in un altro Stato membro

Questo schema interattivo mostra come eseguire in uno Stato membro un atto autentico, eccetto il CSE, stabilito in un altro Stato membro - p.114

2.3.4. Le autorità giudiziarie competenti per paese

a) Forza esecutoeia

*Lista per paese delle autorità abilitate a dichiarare la forza esecutoria*In virtù dell'articolo 45.1 *p.130* ↗

PAESE	RICORSO CONTRO IL CSE
Belgio	tribunale di primo grado
Bulgaria	non dichiarato
Repubblica Ceca	tribunale di circondario
Germania	tribunale regionale
Estonia	tribunale regionale
Grecia	tribunale di primo grado
Spagna	tribunale di primo grado
Francia	tribunale di grande istanza
Croazia	tribunale municipale
Italia	corte d'appello
Cipro	tribunale distrettuale
Lettonia	tribunale distrettuale
Lituania	corte d'appello dellz Lituania
Lussemburgo	tribunale di circondario
Ungheria	tribunale distrettuale, tribunale di circondario di Buda
Malta	tribunale civile, corte dei magistrati
Paesi Bassi	tribunale di primo grado
Austria	tribunale cantonale
Polonia	tribunale regionale
Portogallo	tribunale locale di primo grado

Romania	tribunale di grande istanza
Slovenia	tribunale regionale
Slovacchia	tribunale dipartimentale
Finlandia	tribunale di primo grado
Svezia	tribunale locale

b) Ricorso in cassazione contro decisione su forza esecutoria

Lista per paese delle autorità abilitate a dichiarare un ricorso in cassazione contro decisione su forza esecutoria

In virtù dell'articolo 51^{p.132 ↗}

PAESE	RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO DECISIONE SU FORZA ESECUTORIA
Belgio	corte di cassazione
Bulgaria	non dichiarato
Repubblica Ceca	tribunale che ha deliberato in primo grado sulla domanda
Germania	corte federale di giustizia
Estonia	corte suprema
Grecia	corte di cassazione
Spagna	corte suprema
Francia	corte di cassazione
Croazia	tribunale della contea
Italia	corte suprema di cassazione
Cipro	corte suprema di Cipro
Lettonia	corte suprema
Lituania	corte suprema della Lituania
Lussemburgo	corte di cassazione

Ungheria	la Curia
Malta	non dichiarato
Paesi Bassi	corte suprema dei Paesi Bassi
Austria	corte suprema
Polonia	corte suprema
Portogallo	corte suprema di giustizia
Romania	alta corte di cassazione e di giustizia
Slovenia	corte suprema della repubblica della Slovenia
Slovacchia	corte suprema della repubblica slovacca
Finlandia	corte suprema
Svezia	corte d'appello e corte suprema

c) Ricorso contro il CSE

*Lista per paese delle autorità abilitate a rilasciare un ricorso contro il CSE*In virtù dell'articolo 72^{p.141} ↗

PAESE	RICORSO CONTRO IL CSE
Belgio	tribunale della famiglia
Bulgaria	non dichiarato
Repubblica Ceca	tribunale regionale
Germania	tribunale regionale superiore
Estonia	tribunale regionale
Grecia	tribunale di primo grado a giudice unico
Spagna	giudice di primo grado
Francia	tribunale di grande istanza o corte d'appello
Croazia	tribunale municipale per CSE rilasciato da notaio, tribunale della contea per CSE rilasciato da tribunale municipale

Italia	giurisdizioni ordinarie
Cipro	corte suprema di Cipro
Lettonia	tribunale distrettuale / cittadino
Lituania	tribunale di circondario
Lussemburgo	tribunale di circondario
Ungheria	corte regionale, corte d'appello di Budapest capitale
Malta	tribunale civile, corte dei magistrati
Paesi Bassi	giudice cantonale del tribunale di promo grado
Austria	tribunale cantonale se CSE rilasciato da un notaio, tribunale regionale se CSE rilasciato da un tribunale cantonale
Polonia	non dichiarato
Portogallo	tribunale locale di primo grado
Romania	tribunale di primo grado
Slovenia	giurisdizione superiore a quella che ha rilasciato il CSE
Slovacchia	notaio se CSE rilasciato prima della fine della procedura, tribunale distrettuale se CSE rilasciato dopo la fine della procedura
Finlandia	corte amministrativa
Svezia	tribunale di primo grado, corte d'appello, corte suprema

d) Ricorso contro decisione su forza esecutoria

Lista per paese delle autorità abilitate a effettuare un ricorso contro la decisione sulla forza esecutoria

In virtù dell'articolo 50 §2^{p.131} ↗

PAESE	RICORSO CONTRO DECISIONE FORZA ESECUTORIA
Belgio	Opposizione : tribunale di primo grado - appello : corte d'appello
Bulgaria	non dichiarato
Repubblica Ceca	corte regionale
Germania	tribunale regionale superiore
Estonia	corte distrettuale
Grecia	corte d'appello
Spagna	udienza provinciale
Francia	corte d'appello
Croazia	tribunale municipale
Italia	corte d'appello
Cipro	tribunale distrettuale
Lettonia	tribunale regionale
Lituania	corte d'appello della Lituania
Lussemburgo	corte d'appello
Ungheria	corte regionale, corte regionale di Budapest
Malta	corte d'appello
Paesi Bassi	tribunale del giudice delle procedure d'urgenza
Austria	tribunale regionale
Polonia	corte d'appello
Portogallo	corte d'appello, corte suprema
Romania	corte d'appello
Slovenia	tribunale regionale
Slovacchia	tribunale regionale

Finlandia	corte d'appello
Svezia	tribunale locale

3. Devoluzione volontaria

3.1. Delimitare il campo d'applicazione del Regolamento in presenza di disposizioni a causa di morte

3.1.1. Campo d'applicazione temporale

Il Regolamento^{p.149 ↗} si applica esclusivamente alle successioni aperte a partire dal 17 agosto 2015. Deve quindi applicarsi agli atti a causa di morte formati dopo il 17 agosto 2015 e rientranti nel suo campo d'applicazione materiale.

Ma, può anche vedere allargato il suo campo d'applicazione a delle disposizioni a causa di morte fatte prima del 17 agosto 2015.

In questo senso, l'articolo 83 §3^{p.145 ↗} del Regolamento consacra per le disposizioni a causa di morte una regola di conflitto alternativa. Perché la disposizione sia valida, la stessa deve rispettare:

- Sia il dispositivo consacrato nel Regolamento concernente la validità nella forma e nel merito delle disposizioni a causa di morte.
- Sia le regole di conflitto in vigore al momento in cui la disposizione è stata presa, sia nello Stato di cui il defunto aveva la nazionalità, sia nello Stato in cui il defunto risiedeva, sia nello Stato incaricato del regolamento della successione.

È una regola di conflitto a contenuto materiale. I collegamenti sono proposti in maniera alternativa e non gerarchica. E' necessario e sufficiente che la disposizione sia valida in applicazione di una delle leggi così designate. Si intende aumentare così la possibilità che la disposizione a causa di morte possa dispiegare i suoi effetti e che la volontà del defunto possa essere rispettata.

? Esempio

Una coppia francese fa un patto successorio in occasione di un soggiorno in Germania nel 2013. A settembre 2015, uno dei due muore in Francia dove risiedeva. In applicazione del Regolamento, l'atto sarà valido se è stato redatto conformemente alla legge tedesca della residenza della coppia al momento dell'atto. Per contro sarebbe stato nullo se gli si fossero state applicate le regole di conflitto in vigore in Francia al momento dell'atto, in quanto ciò avrebbe condotto a privilegiare la legge successoria, vale a dire nella fattispecie la legge francese.

📄 Completamento

Se non c'è dubbio che il Regolamento possa applicarsi ad atti conclusi tra la data d'entrata in vigore del Regolamento e la sua data d'entrata in applicazione, può anche applicarsi ad atti formati prima della data d'entrata in vigore del Regolamento, vale a dire il 16 agosto 2015 ?

Ciò non è espressamente vietato da nessun testo. Conformemente all'adagio « ubi lex non distinguit », un'applicazione dell'articolo 83 §3^{p.145 ↗} del Regolamento agli atti anteriori al 16 agosto 2015 potrebbe essere sostenuta. Tuttavia, se l'adozione dell'articolo 83^{p.144 ↗} è stata dettata dalla preoccupazione di dare effetto alle attese legittime delle parti, non si potrebbe applicare il Regolamento ad atti anteriori alla sua entrata in vigore. In queste situazioni, le parti dell'atto non possono aver basato il loro comportamento su un testo che non esisteva al momento dell'atto.

3.1.2. Campo d'applicazione materiale

L'articolo 1 §2 ^{p.116 ↗} esclude dal campo d'applicazione del Regolamento le liberalità ed altri modi di gratificazione alternativi. Precisiamo tuttavia questa esclusione:

- Da una parte, il regime successorio di tutte le liberalità è sottoposto al Regolamento: in effetti, l'articolo 1 §2 ^{p.116 ↗} riserva l'applicazione dell'articolo 23 §2 ^{p.122 ↗} relativo al rapporto ed alla riduzione delle liberalità.
- D'altra parte, il Regolamento si applica alla validità nel merito (articolo 26 ^{p.123 ↗}) e nella forma (articolo 27 ^{p.124 ↗}) delle disposizioni a causa di morte (articoli 25 ^{p.123 ↗} e 26 ^{p.123 ↗}).

b) Sui modi di gratificazione tra vivi

Di che cosa parliamo?

Si tratta delle donazioni tra vivi, ma anche della clausola di tontina (cfr. per il diritto anglo-americano : 1 *joint tenancy with right of survivorship*) o anche dei piani di pensione complementare con clausola di reversibilità e dell'assicurazione vita (cfr. per il diritto anglo-americano : 2 *life insurance*). Fa parte anche di un regime derogatorio il trust (articolo 1 §2 ^{p.118 ↗}).

Quali sono le questioni escluse dal campo d'applicazione del Regolamento?

La validità nella forma e nel merito di questi modi di gratificazione tra vivi non rientrano nel campo d'applicazione del Regolamento.

Le caso più frequente, sono le regole di conflitto nazionali che troveranno applicazione, ma non necessariamente.

È così che le condizioni di validità della donazione tra vivi di diritto comune dipenderanno in certi paesi, in particolare la Francia o la Germania, dal Regolamento Roma I del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Altri Stati, come il Regno Unito, escluderanno l'applicazione di questo testo alle donazioni. Senza pregiudicare la posizione della CGUE ^{p.115 AA} su questa questione, si può tuttavia ricordare che il punto 9 del preambolo della proposta di regolamento del 14 ottobre 2009 prevedeva che « *la validità e gli effetti delle liberalità sono coperti dal Regolamento CE n°593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali »* ».

Quali sono le questioni relative alle liberalità tra vivi incluse nel campo d'applicazione del Regolamento?

Per i modi di gratificazione tra vivi succitati, l'applicazione del Regolamento ^{p.149 ↗} non è esclusa totalmente. In questo caso occorre procedere ad una separazione delle questioni suscettibili di presentarsi. Gli autori del Regolamento hanno preso atto che in certi sistemi giuridici – Germania,

Spagna, Francia, Italia – la liberalità non esaurisce i suoi effetti una volta che è stata concessa. Di conseguenza, hanno riservato l'applicazione della legge successoria (articolo 23 §2 ^{ip.122 ↗}).

Completamento in diritto francese

Consentita ad un erede come anticipo della quota successoria, la donazione deve essere rapportata alla successione al decesso del de cuius (il rapporto è sottoposto alla legge successoria). Consentita ad un terzo in presenza di eredi legittimari, la donazione deve essere reintegrata nella successione al fine di determinare se oltrepassa la frazione di patrimonio di cui il defunto poteva disporre liberamente e se deve quindi essere ridotta (la riduzione della liberalità è sottoposta alla legge successoria).

? Esempio

Un de cuius fa ad uno dei suoi figli una donazione su un immobile situato in Spagna. Muore mentre risiede in Francia.

In applicazione dell'articolo 4 §1 c del Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la validità della donazione sarà sottoposta alla legge spagnola del luogo d'ubicazione dell'immobile. Lo stesso dicasi della sua irrevocabilità.

In ragione dell'ultima residenza abituale del defunto in Francia, la legge francese sarà applicabile alla successione. In base all'articolo 23 §2 ^{ip.122 ↗}, la stessa si applica alla questione del rapporto e della riduzione delle liberalità.

Di conseguenza, la legge francese sarà applicata al rapporto della donazione relativa all'immobile situato in Spagna.

Attenzione

Ne deriva d'altra parte che la legge successoria sarà applicabile anche alle clausole relative al rapporto (rapporto forfettario; esclusione del rapporto) che dovessero essere contenute nella liberalità.

c) In materia di disposizioni a causa di morte

Gli articoli 24 ^{ip.123 ↗} e seguenti del Regolamento si applicano alle disposizioni a causa di morte.

ii La nozione di « disposizioni a causa di morte » nel senso del Regolamento

Di che cosa parliamo?

La nozione di disposizione a causa di morte è esplicitata all'articolo 3 §1 ^{dp.126 ↗}. La disposizione a causa di morte si intende « *in un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio* ».

Se la nozione di testamento non è definita dal testo, la cosa è diversa per entrambe.

- L'assenza di definizione del testamento è certo spiacevole. Tuttavia, è questa una nozione che è definita in maniera abbastanza uniforme secondo gli Stati, il che dovrebbe limitare le difficoltà

d'interpretazione.

- Il testamento congiuntivo è definito come un testamento redatto da due o più persone nello stesso atto (articolo 3 §1 c.p.¹²⁶ ↷).
- Infine, il patto successorio è definito come « un accordo, ivi compreso un un accordo che risulti da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza controprestazione, dei diritti nella successione futura di una o più persone, parti del patto ».

Queste definizioni sollevano un certo numero di questioni di qualificazione:

- **Come individuare la differenza tra un testamento reciproco e un testamento congiuntivo?**

Prima di rispondere a questa questione, bisogna valutare le due fattispecie. Laddove il testamento congiuntivo fa parte del regime dei testamenti (articolo 24^{p.123} ↷), il testamento reciproco è sottoposto al dispositivo proprio dei patti successorii (articolo 25^{p.123} ↷). E, se i due testi riposano sulla stessa logica, esistono tuttavia delle differenze tra loro.

Per risolvere questo problema di qualificazione preventiva, il Regolamento non fornisce alcun elemento di risposta. La dottrina ha potuto proporre le seguenti direttive di qualificazione:

- ciò che caratterizza un testamento congiuntivo è l'unità dell'atto (elemento formale)
- al contrario, la specificità del testamento reciproco è di basarsi su un accordo.

Ne consegue che le due nozioni possono a volte confondersi (ma non sempre). Un testamento può essere congiuntivo e reciproco. È questo il caso in particolare in Germania : il « *gemeinschaftliches Testament* » riposa su un accordo tra i testatori ; le sue disposizioni sono interdipendenti e irrevocabili.

- **Quale è il perimetro della categoria « patto successorio »?**

Segue...L'articolo 3 §1 b.p.¹²⁶ ↷ Il denominatore comune a tutti i patti successorii è l'esistenza di un accordo relativo ad una successione non aperta:

- Questo patto può riguardare la successione di una o più persone.
- Questo patto può essere a titolo gratuito o oneroso.
- Questo patto può essere un patto attributivo o un patto di rinuncia. E, se si tratta di un patto di rinuncia, può essere una rinuncia pura e semplice o una rinuncia a profitto di una persona.

Questioni

- L'articolo 3 §1 b.p.¹²⁶ ↷ impone l'esistenza di un accordo. Bisogna concluderne che i patti successorii che hanno la forma di atti unilaterali sfuggono al campo d'applicazione del Regolamento?

+ Completamento Per quanto riguarda più particolarmente il diritto francese

Ci si potrebbe porre la questione di sapere se la donazione-ripartizione entra nella definizione dei patti successorii, come presentata nel Regolamento^{p.149} ↷. La risposta non è facile, in quanto non riguarda una successione futura.

Si tratta di una ripartizione anticipata della futura successione. Laddove nel primo caso i beneficiari

acquisiscono solo dei diritti eventuali su dei beni da venire, nell'altro caso acquisiscono dei diritti definitivi su dei beni presenti. Malgrado queste differenze, la dottrina ritiene che occorre includere le donazioni-ripartizioni nel campo d'applicazione dell'articolo 25^{p.123 ↻} del Regolamento.

È alla CGUE^{p.115 Ⓜ} che spetterà di dirimere la questione (interpretazione uniforme). Ciò detto e per aiutare la riflessione, può essere utile sottolineare che la convenzione dell'Aia del 1° agosto 1989 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che è servita da modello per la redazione del Regolamento, aveva escluso dal suo campo d'applicazione le donazioni-ripartizioni.

iii L'applicazione principale degli articoli 24 e seguenti del Regolamento alle disposizioni a causa di morte

Qual' è la portata del regime conflittuale derogatorio?

Le disposizioni a causa di morte identificate più in alto sono oggetto di un trattamento conflittuale particolare nel senso che la regola di conflitto di principio che figura all'articolo 21^{p.121 ↻} del regolamento sarà esclusa.

Tuttavia, bisogna intendersi bene sulla portata dell'eliminazione di questa regola di conflitto.

In effetti, è la ricevibilità e la validità nel merito delle disposizioni a causa di morte, come pure gli effetti vincolanti tra le parti dei patti successori che rientrano in un regime conflittuale derogatorio. Ed è anche la validità nella forma delle disposizioni a causa di morte che è sottoposta ad un regime particolare.

iv L'applicazione residua dell'articolo 21 del Regolamento

Segue...L'articolo 23^{p.122 ↻} del Regolamento^{p.149 ↻}: un certo numero di questioni relative al trattamento successorio delle liberalità è sottoposto alla legge successoria. Il punto 50 del preambolo^{p.149 ↻} va anch'esso in questo senso.

La legge successoria resta quindi competente per:

- Gli oneri suscettibili di essere imposti dal defunto.

Q Osservazione

Riservando così l'applicazione della legge successoria per la valutazione dell'onere, si lascia intendere che la possibilità di imporre al gratificato l'obbligazione di conservare e di rendere i beni a un terzo beneficiario rientrerebbe nella competenza della legge successoria.

Il che limiterebbe considerevolmente il campo d'applicazione della legge successoria...

Ciò resta quindi da confermare. Sono forse solo le conseguenze successorie degli oneri che rientrano nella legge successoria?

? Esempio

In presenza di una clausola di inalienabilità di cui sarebbe gravato un lascito: la legge applicabile al testamento determinerebbe la misura in cui una tale clausola è valida; la legge applicabile alla successione determinerebbe la misura in cui una tale clausola può essere imposta a un erede che la

stessa qualifica di legittimario.

- L'accettazione e la rinuncia dei lasciti, la consegna dei lasciti.
 - La legge successoria determinerà, in presenza di un lascito universale, se è necessario o no ricorrere ad una procedura giudiziaria per entrare in possesso dei beni del lascito

Attenzione

Come in materia di successioni, l'articolo 28^{p.126} ↗ autorizza l'erede o il legatario a osservare non le formalità d'accettazione (o di rinuncia) della legge successoria, ma quelle del luogo della sua residenza.

? **Esempio**

La legge successoria determinerà in presenza di un lascito universale se è necessario o no di conformarsi ad una procedura giudiziaria per entrare in possesso dei beni del lascito

- I poteri dell'esecutore testamentario designato nel testamento.
- Le restrizioni alla libertà di disporre.

? **Esempio**

Spetta alla legge successoria di determinare la misura in cui il defunto può, in presenza di eredi legittimari, disporre a profitto di terzi.

Il rapporto e la riduzione delle liberalità

Consiglio

In presenza di liberalità a causa di morte, il professionista del diritto dovrà dunque effettuare un'applicazione successiva di diverse regole di conflitto.

Dovrà anzitutto verificare che la liberalità è valida applicando gli articoli 24^{p.123} ↗ e seguenti del Regolamento; dovrà quindi domandarsi se la liberalità può produrre tutti i suoi effetti in applicazione degli articoli 21^{p.121} ↗ e 23^{p.122} ↗ del Regolamento. È possibile che la messa in gioco successiva delle regole di conflitto conduca alla designazione di una sola ed unica legge, ma è possibile anche che conduca all'applicazione di leggi diverse.

Bisognerà allora essere particolarmente attenti perchè: l'applicazione parziale di diversi sistemi legislativi non deve condurre a snaturare questi sistemi legislativi.

3.1.3. Campo d'applicazione spaziale

Attenzione

È essenziale attirare l'attenzione dei professionisti del diritto sul punto che segue. Il regime conflittuale derogatorio in materia di validità delle liberalità non sarà senza conseguenze sul campo d'applicazione spaziale del Regolamento.

Il professionista del diritto potrà in avvenire essere indotto ad attuare, come minimo parzialmente, il Regolamento, quando invece al momento del decesso la situazione non presentava alcun elemento d'estraneità.

Basta che, al momento della redazione dell'atto di anticipazione successoria, sia esistito un elemento d'estraneità perchè le regole di conflitto in materia di disposizioni a causa di morte possano essere applicate a questo atto. In effetti, come lo vedremo, è al momento dell'atto che bisogna collocarsi per apprezzarne la validità.

Esempio

Una coppia di francesi residenti in Germania edige un testamento reciproco congiuntivo conformemente alla legislazione tedesca. Rientrano in seguito in Francia dove uno dei due muore.

L'assenza di elementi di estraneità al momento del decesso è indiscutibile: il de cuius è francese e risiede in Francia. Di conseguenza, si potrebbe essere tentati di restare sulle disposizioni del diritto materiale francese.

Ma, visto che il testamento è stato fatto in un momento in cui esisteva un elemento di estraneità, occorre applicare l'articolo 25^{p.123}  del Regolamento.

3.2. Nel merito: legge applicabile alla validità nel merito delle disposizioni a causa di morte

3.2.1. Identificazione della legge applicabile alla validità nel merito

Per i testamenti e per i patti successori, il Regolamento^{p.149 ↗} pone una regola di conflitto specifica. Una tale regola si giustifica con la volontà di « garantire la sicurezza giuridica per le persone che desiderano pianificare la loro successione in anticipo » (considerando 48 del Regolamento^{p.148 ↗}). Bisogna quindi che, fin dalla conclusione dell'atto, la sua validità sia definitivamente acquisita.

Il Regolamento^{p.149 ↗} tende dunque a garantire la prevedibilità delle soluzioni, cristallizzando il collegamento alla data di redazione dell'atto.

La posta è molto importante in quanto esistono in materia grandi divergenze tra i sistemi giuridici. È così che degli Stati come la Germania o l'Austria convalidano largamente i patti successori, mentre in Francia o in Italia le cose vanno diversamente.

Per garantire la prevedibilità delle soluzioni, le regole di conflitto enunciate agli articoli 24^{p.123 ↗} e 25^{p.123 ↗} del Regolamento si basano su una anticipazione del collegamento successorio, pur lasciando agli interessati la possibilità di procedere alla scelta della legge.

Identificazione della legge applicabile alla validità nel merito dei testamenti (articolo 24^{p.123 ↗}).

Per identificare la legge applicabile al testamento, l'articolo 24^{p.123 ↗} invita a distinguere secondo che il testatore ha designato o no la legge applicabile al testamento. Se non lo ha fatto, l'articolo 24^{p.123 ↗} impone di anticipare il collegamento successorio. Se lo ha fatto, occorre conformarsi alla sua scelta.

b) L'anticipazione del ricollegamento successorio

Anticipare il collegamento vuol dire sottoporre il testamento alla legge che sarebbe stata applicata alla successione se il disponente fosse deceduto al momento in cui ha fatto il testamento. Ciò vuol dire dunque applicare i criteri di collegamento degli articoli 21^{p.121 ↗} e 22^{p.121 ↗} non al momento del decesso, ma al momento del testamento.

Conviene quindi di ragionare in tre tempi.

1° tempo

In linea di principio, è competente la legge della residenza abituale del testatore al momento dell'atto.

? Esempio

Un francese residente in Germania fa un testamento congiuntivo con il proprio coniuge. Muore qualche anno dopo mentre risiede in Francia. Se la successione è sottoposta alla legge francese (articolo 21

p.121 ↗), è la legge tedesca che è applicabile alla validità del testamento (articolo 24p.123 ↗).

2° tempo

Per eccezione e conformemente ai termini dell'articolo 21p.121 ↗, la legge della residenza abituale al momento dell'atto sarà esclusa se al momento del testamento si accerta che il testatore aveva dei legami manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale.

Consiglio

La clausola d'eccezione è un meccanismo che deve essere utilizzato solo a titolo eccezionale in quanto è fonte d'imprevedibilità ed è in contraddizione con gli obiettivi del Regolamentop.149 ↗ (e del testatore). Occorre adottare una grande prudenza nella sua applicazione, tanto più che la forza dei legami deve essere apprezzata al momento della redazione dell'atto e non al momento del decesso. Inoltre, non deve essere un mezzo surrettizio per rivenire alla competenza della legge applicabile alla successione (residenza al momento del decesso).

Attenzione

Procedendo ad una anticipazione del collegamento, il Regolamento potrà condurre il professionista del diritto incaricato della regolazione della successione ad applicare due leggi, una per il testamento, l'altra per la successione, ogni volta che il defunto avrà cambiato residenza tra il momento del testamento e il momento del decesso. Questo sdoppiamento delle competenze legislative avrà l'effetto di:

- Aumentare le situazioni in cui i professionisti del diritto dovranno adottare le leggi straniere, quanto meno negli Stati che fino ad allora sottomettevano la questione della validità dei testamenti alla legge successoria.
- Obbligare i professionisti del diritto a procedere ad una identificazione retrospettiva della residenza abituale del testatore.
- Obbligare i professionisti del diritto a circoscrivere con cura le questioni rientranti nel campo d'applicazione della legge applicabile al testamento e quelle sottoposte alla legge successoria
- Generare dei problemi di adattamento ogni volta che le due leggi coesistenti si fondano su logiche differenti.

3° tempo

Poichè, l'anticipazione, che è retta dall'articolo 24p.123 ↗ assoluta, bisogna riservare il caso in cui al momento del testamento il de cuius dovesse avere già optato per l'applicazione della sua legge nazionale alla sua successione. In tale situazione, la legge nazionale applicabile alla successione sarebbe anche applicabile al testamento. Bisogna notare che, agendo in tal modo, ci si assicura sull'applicazione di una sola ed unica legge alla successione e al testamento.

Attenzione

Per misurare bene la portata di questa regola, si devono distinguere tre situazioni:

- Il testatore procede nel suo testamento alla scelta della legge per la sua successione conformemente all'articolo 22^{p.121} ↗. La legge prescelta varrà anche per la verifica della validità del testamento in applicazione dell'articolo 24^{p.123} ↗.
- È stato redatto un primo testamento contenente una clausola sulla scelta della legge in materia di successioni. In seguito viene fatto del secondo testamento che non contraddice il primo. La validità del secondo testamento sarà verificata applicando la legge nazionale per la quale il testatore ha optato nel primo testamento.
- È stato redatto un primo testamento che non contiene una clausola sulla scelta della legge. In seguito viene redatto un secondo testamento che contiene la scelta di una legge in materia di successioni. La legge nazionale così scelta non sarà applicabile alla validità del primo testamento. Il testo non autorizza un'applicazione retroattiva della *professio juris*.

Completamento

Se un primo testamento contenente una clausola sulla scelta della legge è revocato da un secondo testamento, la revoca si estende alla clausola sulla scelta della legge?

Il Regolamento non dà una risposta a questa questione e si tratta senza dubbio di una questione di interpretazione. È dunque sulla base della legge applicabile alla revoca del primo testamento che bisognerà verificare l'efficacia della revoca.

Se la clausola sulla scelta della legge è contenuta in un testamento e se questa clausola viene in seguito revocata, la revoca vale per la successione e per il testamento o solo per la successione, non ancora aperta?

Il Regolamento non risponde a questa questione.

c) La *professio juris*

Quale legge?

L'articolo 24 §2^{p.123} ↗ estende quindi al testamento il regime dell'articolo 22^{p.121} ↗. In altre parole, il testatore potrà sottoporre il suo testamento sia alla sua legge nazionale al momento del testamento, sia alla sua legge nazionale al momento del decesso.

Osservazione

Notiamo immediatamente che la trasposizione dell'articolo 22^{p.121} ↗ contrasta naturalmente con l'obiettivo dell'articolo 24^{p.123} ↗ che è quello, fissando il collegamento al momento dell'atto, di rendere sicuro l'atto di anticipazione. Ora, se il defunto opta per la sua legge nazionale al momento del decesso, l'obiettivo rischia di non essere raggiunto.

Quale supporto?

La scelta della legge dovrà rispettare il formalismo previsto all'articolo 22^{p.121} ↗. Potrà essere contenuta nel testamento, ma anche in una disposizione a causa di morte, anteriore o posteriore alla redazione del testamento.

🔍 Osservazione

Che la scelta della legge possa essere fatta dopo la redazione del testamento non provoca conseguenze nella misura in cui l'atto litigioso produrrà degli effetti solo al decesso del defunto.

⚠️ Attenzione

Occorre verificare attentamente l'efficacia della scelta della legge: in mancanza di una volontà contraria del testatore, si riferisce solo al testamento e, di conseguenza, la successione sarà retta dalla legge dell'ultima residenza abituale del defunto al momento del decesso (articolo 21^{p.121} ↗). Il professionista del diritto dovrà quindi applicare nuovamente due leggi nello stesso tempo.

Lo stesso dicasi in presenza di un soggetto con due nazionalità che dovesse optare per la legge di una di queste nazionalità per il testamento e per l'altra per la successione.

Infine, la questione dell'efficacia di questa scelta (vale solo per il testamento o vale anche per la successione?) sarà certamente in avvenire fonte di contenzioso. Bisogna quindi invitare i professionisti del diritto a redigere con cura le clausole sulla scelta della legge nei testamenti e a circoscriverne bene l'efficacia.

3.2.2. Identificazione della legge applicabile alla validità nel merito dei patti successori (art. 25)

Il regime conflittuale applicabile ai patti successori (articolo 25^{p.123} ↗) rientra nella stessa logica di quello dei testamenti, salvo che bisogna distinguere se il patto rientra nella successione di una sola o di diverse persone.

b) Il patto concerne la successione di una sola persona

L'articolo 25^{p.123} ↗ invita, come in materia di testamenti, a procedere ad un'anticipazione del collegamento in materia di successioni ed autorizza la scelta della legge.

ii L'anticipazione del collegamento successorio

Bisogna adottare lo stesso ragionamento in tre tempi come in materia di testamenti e chiedersi allo stesso modo quale è la legge che sarebbe stata applicata alla successione al momento del patto.

1° tempo

In linea di principio è applicabile la legge della residenza abituale del disponente al momento del patto.

2° tempo

Per eccezione, la stessa sarà esclusa se viene stabilito che il disponente aveva dei legami manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale.

3° tempo

Se al momento della redazione del patto il disponente aveva già scelto come legge applicabile alla sua successione la propria legge nazionale, tale legge si applicherà anche al testamento. La regola presenta gli stessi vantaggi come in materia testamentaria e garantisce l'applicazione di una stessa legge alla successione e al patto successorio.

Attenzione Per misurare bene la portata di questa regola, si devono distinguere tre situazioni

- Il testatore procede nel suo testamento alla scelta della legge per la sua successione conformemente all'articolo 22^{p.121} ↗. La legge scelta varrà anche per la verifica della validità del testamento in applicazione dell'articolo 24^{p.123} ↗.
- È stato redatto un primo testamento contenente una clausola sulla scelta della legge in materia di successioni. In seguito viene fatto un secondo testamento che non contraddice il primo. La validità del secondo testamento sarà verificata applicando la legge nazionale per la quale il testatore ha optato nel primo testamento.
- È stato redatto un primo testamento che non contiene una clausola sulla scelta della legge. In seguito viene redatto un secondo testamento che contiene la scelta di una legge in materia di successioni. La legge nazionale così scelta non sarà applicabile alla validità del primo testamento. Il testo non autorizza un' applicazione retroattiva della professio juris.

Completamento Se un primo testamento contenente una clausola sulla scelta della legge viene revocato da un secondo testamento, la revoca si estende alla clausola sulla scelta della legge?

Il Regolamento non risponde a questa questione. È senza dubbio una questione d'interpretazione.

Ed è quindi sulla base della legge applicabile alla revoca del primo testamento che bisognerà verificare l'efficacia della revoca.

iii La professio juris

Conformemente all'articolo 25 §3^{p.123} ↗ la scelta della legge dovrebbe poter riguardare la legge nazionale del disponente al momento dell'atto e quella al momento del decesso.

La scelta della legge potrà essere fatta nel patto. Rimane da decidere se può essere contenuta in un

atto anteriore o successivo. Tutto dipende a nostro avviso dalla forma adottata. Certo l'articolo 22^{p.121} ↪ impone che la scelta effettuata in una disposizione a causa di morte, il che ingloba i testamenti e i patti successori.

Poichè il patto successorio un accordo, una scelta della legge che dovesse intervenire dopo la conclusione del patto dovrebbe adottare anch'essa la forma della convenzione, poichè in caso contrario la scelta della legge potrebbe essere un mezzo per ritornare unilateralmente sugli impegni delle due parti, portando al disconoscimento delle legittime attese delle parti al momento della conclusione del patto.

Quanto alla scelta della legge fatta anteriormente, ancora una volta la scelta non deve poter essere il risultato di un atto unilaterale, a meno che non venga a confermare la scelta fatta nel patto.

? Esempio

Un italiano residente in Germania ottiene da uno dei suoi figli che rinunci ad ogni diritto sulla sua successione. In applicazione dell'articolo 25^{p.123} ↪ Il patto dipende dalla legge tedesca e deve essere quindi considerato valido. Se successivamente il de cuius procede ad una scelta della legge per testamento, conformemente all'articolo 25 §3^{p.123} ↪, a favore della sua legge nazionale, il patto sarebbe nullo! La soluzione non è accettabile.

Per il resto, la scelta della legge in presenza di un patto concernente la successione di una persona valgono le stesse osservazioni che in materia di testamenti.

c) Il patto concerne la successione di più personnes (ad esempio: mutuo testamento congiuntivo).

Quando il patto concerne la successione di più persone, i collegamenti identificati in precedenza devono essere riconsiderati in quanto, supponendo che gli interessati risiedano in due Stati diversi, occorrerebbe procedere ad una applicazione distributiva di ciascuna delle leggi. E, se queste leggi inquadrano differentemente i patti successori (una li considera validi, l'altra di nulli), si rischia di trovarsi in un vicolo cieco.

Di conseguenza, l'articolo 25 §2^{p.123} ↪ invita a ragionare in due tempi quando il patto concerne la successione di più persone, distinguendo la ricevibilità del patto dalla sua validità. Tuttavia, questo ragionamento ha ragion d'essere solo se le parti del patto non procedono alla scelta di una legge.

ii L'anticipazione del collegamento successorio

Quando il patto concerne la successione di più persone, l'articolo 25^{p.123} ↪ impone di anticipare sempre il collegamento e di porsi al momento della conclusione del patto. Ma invita a ragionare in due tempi. Bisogna anzitutto verificare la ricevibilità del patto prima di determinare la legge applicabile alla sua validità.

In primo luogo bisogna verificare se il patto è ammissibile in applicazione delle leggi che sarebbero

state applicate alla successione di ciascuno degli interessati se fossero morti al momento della redazione del patto. È quindi ad una applicazione cumulativa delle leggi che il professionista del diritto deve procedere, ciò lo condurrà a privilegiare la legge più restrittiva.

Q Osservazione

La ricevibilità è una nozione non definita dal Regolamento. A priori, la stessa si confonde con quella di ammissibilità. Bisogna quindi verificare che le leggi in presenza ammettano il principio del patto successorio.

Bisognerà quindi ragionare nel modo già visto più in alto. In linea di principio, bisogna consultare la legge della residenza abituale di ogni interessato.

? Esempio

Se il patto è concluso tra due coniugi, uno residente in Italia e l'altro in Germania, il patto non è ricevibile in quanto la legislazione italiana non ne ammette la validità.

Per eccezione, questa legge sarà esclusa se il patto presenta dei legami più stretti con un'altra legge (e ciò, in modo distributivo per ognuno degli interessati).

Infine, se gli interessati o uno di essi hanno designato in precedenza la loro legge successoria come applicabile alla successione, la loro legge successoria sarà applicabile anche alla ricevibilità del patto.

Una volta acquisita la ricevibilità del patto, si pone la questione della legge applicabile alla validità del patto. Nella misura in cui è impossibile decidere tra le leggi identificate in precedenza in quanto le stesse hanno dei titoli equivalenti per applicarsi, il testo ha optato per una soluzione di compromesso, privilegiando il principio di prossimità : « il patto è retto da quella delle leggi di cui al primo comma che presenti i legami più stretti ».

In funzione delle situazioni, la legge applicabile sarà quella della residenza di uno degli interessati, quella della legge nazionale di uno degli interessati o quella designata in applicazione della clausola d'eccezione.

! Attenzione Quali elementi prendere in considerazione per decidere tra le due leggi potenzialmente applicabili al patto? È possibile prendere in considerazione degli elementi posteriori alla conclusione dell'atto?

Se il patto è stato concluso in Germania tra un residente tedesco e un residente austriaco, è possibile considerare che i legami sono più stretti con la Germania?

Se il patto riguarda un patrimonio situato principalmente in Germania, è possibile considerare che il patto ha dei legami più stretti con la Germania?

Se dopo la conclusione del patto il residente tedesco si trasferisce in Austria, è possibile considerare che il patto ha dei legami più stretti con l'Austria?

È indiscutibile che l'applicazione del principio di prossimità è fonte d'insicurezza e d'imprevedibilità

delle soluzioni e riposa in gran parte sulle spalle del professionista del diritto. Ciò potrebbe generare in avvenire un contenzioso, supponendo che le leggi in presenza conducano a risultati radicalmente opposti sul terreno della validità.

Esiste tuttavia un mezzo per prevenirne l'applicazione: *a tal fine basta che le parti del patto procedano ad una scelta della legge per il patto*.

! AttenzioneMessa in guardia sul rischio di frazionamento del rapporto litigioso

Il rischio che il professionista del diritto, al momento dell'apertura della successione, debba applicare diverse leggi è reale: la pluralità di persone interessate moltiplica in effetti i rischi.

E, laddove per il testamento e per il patto sulla successione di una sola persona la scelta della legge in materia successoria garantisce l'unità della legge applicabile all'atto a causa di morte ed alla successione, non è più così se il patto concerne la successione di più persone.

? Esempio

Una coppia risiede in Francia: uno è austriaco, l'altro tedesco.

Ognuno dei due ha sottoposto la sua successione alla sua legge nazionale con un atto a causa di morte e conclude in seguito un patto successorio.

La ricevibilità del patto deve essere verificata applicando le leggi tedesca e austriaca.

La validità del patto sarà sottoposta a quella delle due leggi che ha i legami più stretti con il patto. Supponendo che si consideri che è la legge tedesca, solo il de cuius tedesco vedrà assoggettare alla stessa legge il patto e la successione. Tuttavia, per il de cuius austriaco, la legge tedesca si applicherà al patto e la legge austriaca alla successione.

iii La professio juris

La scelta della legge è possibile, ma in termini adeguati in ragione della pluralità d'interessati.

Nella misura in cui il patto concerne la successione di più persone, gli interessati possono optare per la legge nazionale di uno di loro. Ancora una volta, la scelta della legge vale, in linea di principio, solo per il patto. Ed ancora una volta, se la scelta della legge è fatta prima o dopo il patto, la stessa suppone l'accordo di tutte le parti del patto e non dovrebbe poter figurare in un atto unilaterale.

Il vantaggio di questa scelta è che la legge così designata si applicherà all'ammissibilità e, al tempo stesso, alla validità del patto. Ciò fa aumentare la possibilità che il patto possa essere considerato valido.

? EsempioDue coniugi, uno francese e l'altro tedesco, risiedono in Francia e concludono un patto.

- In assenza di una qualsiasi scelta per la legge (articolo 25 §2^{p.123 ↵}), la legge francese della residenza al momento del patto è applicabile alla ricevibilità del patto. Il patto non potrà essere considerato validamente concluso.
- In presenza della scelta della legge in materia di successione fatta al momento della

conclusione del patto (articolo 25 §2^{p.123} ↗), la legge francese della nazionalità di una delle parti del patto e la legge tedesca della nazionalità dell'altra parte del patto dovranno essere consultate entrambe per verificare ricevibilità del patto. Il patto non potrà essere considerato validamente concluso.

- In presenza di una scelta per la legge in materia di patti a favore della legge tedesca della nazionalità di una delle parti del patto, la legge tedesca è applicabile alla ricevibilità e alla validità nel merito del patto. Il patto potrà essere considerato validamente concluso se rispetta le prescrizioni della legge tedesca.

Con la *professio juris* si evita anche l'alea relativa all'applicazione del principio di prossimità.

🔍 Osservazione

La scelta della legge in materia di patto può valere anche in materia di successione, ma soltanto per uno dei due interessati, dal momento che hanno due nazionalità differenti.

? Esempio

Un austriaco e un tedesco redigono un testamento reciproco congiuntivo. Decidono di sottoporre il patto alla legge tedesca. Parallelamente, solo il *de cuius* di nazionalità tedesca può decidere di sottoporre la sua successione alla legge tedesca. L'unità della competenza legislativa può essere ottenuta solo per una delle parti del patto.

Se i coniugi risiedono in Stati diversi che autorizzino i patti successori, ma hanno la nazionalità di uno Stato che li vieta, è allora impossibile rimediare all'imprevedibilità del regime dell'articolo 25 §2^{p.123} ↗ e all'applicazione del principio di prossimità, in quanto la sola legge suscettibile di essere scelta è la legge nazionale che vieta i patti!

3.2.3. Campo d'applicazione della legge designata (articolo 25)

Circoscrivere il campo d'applicazione delle leggi applicabili alle disposizioni a causa di morte precedentemente identificate costituisce una tappa essenziale in quanto ciò permetterà di isolare le questioni sottoposte alle regole di conflitto che sono state esposte durante il corso.

Attenzione: su certi punti, i testamenti e i patti successori rientrano nello stesso dispositivo; per altri, in ragione del carattere essenzialmente contrattuale del patto, questi due tipi d'atto rientrano in regimi distinti.

b) Ricevibilità della disposizione a causa di morte

La questione della ricevibilità delle disposizioni a causa di morte si pone per i testamenti ed anche per i patti successori, salvo la differenza che, se il patto concerne la successione di più persone, il numero di leggi da verificare sarà funzione del numero di successioni da trattare.

Il Regolamento^{p.149} ↗ non definisce la nozione di ricevibilità. Sembrerebbe che bisogna intendere « la

possibilità stessa di concludere l'atto », in altre parole la sua ammissibilità. Occorre che la disposizione fonte di lite possa essere riconosciuta in uno Stato.

? Esempio

In presenza di un testamento reciproco, accertarne la ricevibilità significa assicurarsi che la legge designata dall'articolo 25^{p.123} ↪ del Regolamento lo regolamenta. Al contrario, vale a dire se un tale testamento può essere fatto da due partner non fa parte dell'area della ricevibilità, ma di quella della validità.

La legge applicabile alla ricevibilità del patto determina le restrizioni esistenti quanto alle persone che possono essere parti del patto o quanto ai beni, oggetto del patto.

? EsempioIn Francia, l'istituzione contrattuale è possibile solo tra coniugi.

In materia di testamenti e di patti successori relativi alla successione di una sola persona, il confine tra ricevibilità e validità importa poco nella misura in cui la stessa legge sarà applicata alle due questioni.

Al contrario, le cose sono diverse in materia di patti che riguardano la successione di più persone, in quanto la ricevibilità sarà sottoposta all'applicazione cumulata delle leggi successorie anticipate, *mentre la validità sarà verificata in base al principio di prossimità.*

c) Validità della disposizione a causa di morte

L'articolo 26^{p.123} ↪ del Regolamento precisa gli elementi relativi alla validità della disposizione a causa di morte.

Sono interessati :

- La capacità (di disporre e di ricevere)
- La rappresentanza del disponente
- L'interpretazione del testamento
- I vizi di consenso

L'ambito d'applicazione della legge successoria anticipata in materia di incapacità deve essere precisato. Per certi sistemi giuridici, il Regolamento opera una modifica radicale delle regole L'ambito fino ad ora.

ii Capacità generale di disporre a causa di morte

L'articolo 1-2 b^{p.116} ↪ esclude dal Regolamento^{p.149} ↪ la capacità giuridica delle persone fisiche, ma occorre fare salve le disposizioni dell'articolo 26^{p.123} ↪ relativo alla capacità di disporre in materia di diritto successorio. In altri termini, la capacità di testare e di redigere delle disposizioni a causa di morte è di competenza della legge successoria anticipata. Per rispondere alla questione di sapere se un minorenni può o no fare un testamento, si esamina la legge successoria anticipata.

? Esempio

Per sapere se un minorenni italiano di 17 anni residente in Francia può testare, si esamina la legge francese della sua residenza abituale e poco importa che la legge italiana gli rifiuta qualsiasi diritto di fare testamento. Poco importa anche che al suo decesso risieda in Italia.

Conseguentemente, ciò significa che una persona residente in uno Stato che gli rifiuta la capacità di testare può optare per la propria legge nazionale se la stessa gli permette di testare. Il Regolamento riconosce dunque al testatore la possibilità di scegliere la legge applicabile alla sua capacità.

? Esempio

Un minorenni tedesco residente in Italia non può, sulla base della legge italiana della sua residenza abituale, fare testamento. Tuttavia, optando per la sua legge nazionale, come permesso dall'articolo 24 [p.123 ↗](#), potrà testare validamente in applicazione della legge tedesca.

! Attenzione Ambito d'applicazione della legge così designata

La legge successoria anticipata non si applica alle restrizioni in materia di forma tenuto conto dell'età del testatore, vale a dire, ad esempio, l'obbligazione o no per un minorenni di rispettare certe forme al momento della redazione del testamento. Ciò è di *competenza della legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie* (articolo 27 [p.124 ↗](#) ; Convenzione dell'Aia).

La legge successoria anticipata si applica solo alla capacità del disponente e non alla capacità delle altre persone che partecipano al patto successorio.

La capacità di modificare e di revocare il testamento si valuta applicando la legge successoria anticipata non al momento della revoca, ma al momento della redazione del testamento (articolo 26 §2 [p.123 ↗](#)).

? Esempio

Un italiano di 16 anni ha fatto un testamento mentre risiedeva in Francia.

Conserva il diritto di revocare il suo testamento anche se risiede oggi in Italia dove i minorenni non hanno il diritto di testare. Tuttavia, non può prendere nuove disposizioni testamentarie in quanto la questione sarà sottoposta alla legge italiana della sua nuova residenza.

iii Incapacità speciale di disporre e di ricevere

Alcune legislazioni pongono dei limiti alla capacità di disporre e di ricevere in ragione dei legami che uniscono il disponente e il gratificato. È questo il caso in Francia (*articolo 907 del Codice Civile*) o in Italia (*articolo 596 Code Civile italiano*). In questo caso, si applicherà ancora la legge successoria anticipata.

? Esempio

In Francia non è possibile disporre a profitto del medico che ha curato il testatore in occasione della malattia a causa della quale è deceduto. Un testamento contenente una disposizione a favore di un

tale medico sarà quindi caduco dal momento che la legge successoria anticipata era la legge francese, e ciò, quale che sia la legge successoria reale.

Completamento

La lista dell'articolo 26^{p.123}  ha un carattere esaustivo che vieta di attrarre nel campo d'applicazione dell'articolo 26^{p.123}  delle questioni non ivi previste.

Due argomenti testuali depongono nel senso di una lista chiusa.

Da una parte, l'articolo 26^{p.123} , al contrario dell'articolo 23^{p.122} , non è introdotto dall'avverbio « in particolare » che permette di conferire a una lista un carattere enunciativo.

D'altra parte, il punto 48 del preambolo^{p.148}  precisa che « per assicurare un'applicazione uniforme di questa regola, è opportuno che il presente Regolamento enumeri gli elementi da prendere in considerazione per la validità nel merito ».

Tuttavia, delle fonti autorizzate considerano, malgrado tali elementi testuali, che la lista non ha un carattere limitativo: qualsiasi questione relativa alla validità nel merito delle disposizioni a causa di morte, anche non citate nell'articolo 26^{p.123} , dovrebbe essere sottoposta alla legge successoria anticipata.

d) Revoca e modifica dei testamenti

Regolamento relativo alla questione della designazione della legge applicabile alla modifica o alla revoca del testamento.

Il problema è il seguente:

- Si deve applicare la legge successoria anticipata al momento della redazione del testamento?
- Si deve applicare la legge successoria anticipata al momento della revoca?

Esempio

Un francese fa un testamento mentre risiede nei Paesi Bassi. In seguito, rientra in Francia ed intende revocare questo testamento. La legge applicabile alla revoca è la legge olandese della residenza al momento della redazione del testamento o quella francese della residenza al momento della revoca?

L'articolo 24 §3 distingue secondo che il testatore abbia proceduto o no ad una scelta della legge in materia testamentaria.

Se il defunto non ha proceduto alla scelta della legge, bisogna applicare il paragrafo 1 e quindi la legge successoria anticipata. Ma l'articolo non precisa se ci si deve porre al momento della redazione del testamento iniziale o al momento della revoca. A priori, sembra che ci si debba porre al momento della revoca. Il punto 51 del preambolo^{p.149}  è in questo senso, ma certi autori pensano che la facoltà di revoca deve restare nel perimetro della legge applicabile al testamento.

Se il defunto ha proceduto alla scelta della legge, la modifica o la revoca sarà retta dalla legge scelta.

Completamento

Prendiamo le cause legali di revoca:

- revoca del testamento per successivo matrimonio (Regno Unito),
- revoca del testamento a causa di divorzio (Germania),
- revoca del testamento a causa della nascita di un figlio...

Tali cause di revoca rientrano nella legge successoria anticipata al momento della redazione del testamento o nella legge successoria anticipata al momento della sopravvenienza dell'evento considerato?

Il testo non risponde a questa questione.

Completamento

Gli effetti delle disposizioni a causa di morte non sono esaminati dall'articolo 24^{p.123} ↗ del Regolamento. Bisogna quindi dedurre che la questione rientra nell'articolo 23^{p.122} ↗ del Regolamento e, conseguentemente, della legge successoria anticipata.

Allo stesso modo, il contenuto del testamento – oneri che gravano i lasciti; designazione di un esecutore testamentario – sono sottoposti alla legge successoria.

Senza dubbio, è prevedibile in futuro un coordinamento tra l'area di applicazione della legge successoria anticipata e quella della legge successoria effettiva.

e) Effetti vincolanti dei patti successori

L'articolo 26^{p.123} ↗ sottopone alla legge successoria anticipata gli effetti vincolanti tra le parti dei patti successori, « ivi compresi quelli che riguardano le condizioni della loro dissoluzione ».

In ordine alla questione della revocabilità o meno del patto essendo della stessa essenza di quest'ultimo, si prevede la competenza della legge successoria al momento del patto .

Parimenti e contrariamente al testamento, il cambio di residenza resterà senza effetto sulla legge applicabile allo scioglimento del patto. Il collegamento è definitivamente fissato. La legge applicabile al patto sarà competente per definire le condizioni di risoluzione o disdetta del patto, valutate come dei temperamenti dell'irrevocabilità del patto.

Attenzione

La legge applicabile al patto dovrà coordinarsi con la legge successoria. Non bisogna che questa legge conduca a neutralizzare il patto. In una certa misura, la legge successoria (con le sue regole tassative) non si applica.

Esempio

Un francese ottiene da uno dei suoi figli una rinuncia anticipata ad esercitare l'azione in riduzione (articolo 929 e s. C.C.).

In seguito, muore in Italia. La legge italiana applicabile alla successione attribuisce ai figli una legittima alla quale non è possibile rinunciare. Tuttavia, il patto, concluso nel rispetto della legge francese della residenza al momento del patto, deve produrre i suoi effetti e l'autore della rinuncia anticipata all'azione in riduzione non avrà il diritto di reclamare la sua legittima.

3.3. Nella forma: La legge applicabile alla validità nella forma delle disposizioni a causa di morte

3.3.1. Identificazione della legge applicabile

L'articolo 27^{p.124 ↗} del Regolamento tratta della legge applicabile alla validità nella forma delle disposizioni a causa di morte. Quest'articolo ha vocazione ad applicarsi ai patti successorii ed anche alle disposizioni testamentarie.

Tuttavia, in un certo numero di Stati membri legati dal Regolamento, l'articolo 27^{p.124 ↗} si fa da parte davanti alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti tra leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie di cui l'articolo 75 § 1^{p.142 ↗} del Regolamento riserva l'applicazione.

Attenzione

Conviene identificare bene i limiti d'applicazione della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961. La sua applicazione, negli Stati membri che hanno ratificato questa convenzione, è limitata alla validità nella forma delle disposizioni testamentarie. Il Regolamento si applicherà invece alla validità nella forma dei patti successorii.

Gli Stati membri legati dal Regolamento che hanno ratificato la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sono i seguenti:

la Germania, l'Austria, il Belgio, la Spagna, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Grecia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia e la Svezia.

In questi paesi, la validità nella forma dei testamenti sarà apprezzata applicando la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961.

Esempio

In Belgio, si applicherà, per la validità nella forma dei testamenti, la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 e, per la validità nella forma dei patti successorii, l'articolo 27^{p.124 ↗} del Regolamento.

In Italia, per la validità nella forma dei testamenti e dei patti successorii si applicherà l'articolo 27^{p.124 ↗} del Regolamento.

La regola di conflitto consacrata all'articolo 27^{p.124 ↗} del Regolamento e ispirata dall'articolo 1 della Convenzione dell'Aia è una regola di conflitto a colorazione materiale. È una regola di conflitto a cascata che evoca dei ricollegamenti alternativi.

La disposizione a causa di morte sarà valida nella forma se rispetta una delle leggi menzionate qui di seguito. Questa quindi al professionista del diritto di consultare le leggi in presenza per verificare la validità del testamento.

Il sistema è tanto più liberale che, in presenza di patti successorii, i ricollegamenti sono anch'essi alternativi, il che tende ad allargare il ventaglio delle leggi suscettibili di essere applicate dal momento che il patto concerne la successione di più persone.

I ricollegamenti adottati dall'articolo 27 del Regolamento e dall'articolo 1 della convenzione sono i seguenti:

Legge dello Stato del luogo dell'atto (luogo di redazione del testamento; luogo di conclusione del patto): se un tale ricollegamento non crea difficoltà per gli atti notarili, le cose sono diverse per gli atti realizzati come scritture private.

Ciò può generare dei problemi di prova. Il luogo indicato nel testamento olografo fa fede solo fino a prova contraria. In un testamento autentico invece la forza probante attaccata alla designazione del luogo di redazione nello Stato d'origine del testamento sarà riconosciuta negli altri Stati membri (articolo 59^{p.133 ↗}).

? Esempio

Un testamento olografo fatto in Francia da un portoghese deve essere riconosciuto in Portogallo.

Legge dello Stato della nazionalità del (o di uno dei) disponente(i) al momento in cui la disposizione è stata presa o al momento del decesso. Se il disponente ha diverse nazionalità, il ventaglio delle leggi suscettibili di applicarsi s'allarga.

Legge dello Stato del domicilio del (o di uno dei) disponente(i) al momento in cui la disposizione è stata presa o al momento del decesso. Attenzione: si tratta della sola disposizione del Regolamento che consideri il domicilio come criterio di ricollegamento.

Per determinare se il testatore o qualsiasi persona la cui successione è toccata dal patto successorio ha il suo domicilio in uno Stato, conviene riferirsi alla legge di questo Stato (articolo 27 §1^{p.124 ↗} in fine – idem in Convenzione dell'Aia: art. 1 in fine). Una tale regola può condurre alla situazione che una persona abbia domicilio in più Stati ed anche che lo abbia in nessuno. Ciò fa aumentare anche le possibilità che il testamento sia valido nella forma.

? Esempio

Un testatore d'origine portoghese ha vissuto a lungo in Francia. All'età della pensione rientra in Portogallo dove redige un testamento olografo. Un tale testamento sarà valido solo e soltanto se si può considerare che ha conservato il suo domicilio in Francia.

A tal fine, sarà opportuno consultare la legge francese e i criteri consacrati dall'*articolo 102 del Codice Civile*.

Legge dello Stato della residenza abituale del (o di uno dei) disponente(i) al momento in cui la disposizione è stata presa o al momento del decesso.

Si constata che, laddove per la validità nel merito delle disposizioni a causa di morte, solo la legge della residenza abituale al momento dell'atto può applicarsi, per la validità nella forma si apre un'alternativa tra il momento dell'atto e il momento del decesso.

Attenzione

La nozione di residenza abituale appare in modo ricorrente nel Regolamento. È imperativo che la stessa sia interpretata in modo uniforme per tutte le disposizioni che vi si riferiscono.

Per gli immobili, la legge dello Stato in cui si trovano. Nella misura in cui questo criterio vale solo per i beni immobiliari, condurrà a valutare in modo diverso le disposizioni testamentarie secondo che si tratti di un bene mobile o di un bene immobile. Ciò potrebbe essere causa di una rimessa in questione dell'equilibrio voluto dal defunto.

Completamento

Secondo quale legge si darà ai beni la qualificazione di mobili o immobili? Bisogna privilegiare la legge del foro? O applicare, per considerazioni d'effettività, la legge del luogo d'ubicazione dell'immobile?

All'ora attuale, la questione non è vista nello stesso modo negli Stati membri dell'Unione Europea. È così che in Francia la qualificazione si fa *secondo la legge del foro*. In Belgio e in Austria invece, la qualificazione si fa secondo la legge del luogo in cui si trovano i beni.

Se il testamento è valido nella forma solo per gli immeubobili e se la disposizione testamentaria relativa ai beni mobili e immobili presenta un carattere indivisibile, la questione sarà di sapere se il testamento può produrre lo stesso degli effetti solo sugli immobili. Su questo punto il Regolamento non apporta alcuna risposta.

Inscription des testaments (Informations parallèles – Utile au règlement d'une succession)

- Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 relativa alla creazione di un sistema d'iscrizione dei testamenti. Sistema che funziona *negli Stati che partecipano alla Convenzione*.
- Esistenza in ogni Stato partecipante alla Convenzione di un organismo di collegamento internazionale. In Francia, si tratta del Consiglio Superiore del Notariato, in Belgio, della Federazione Reale dei Notai del Belgio.
- ARERT ^{p.115} ^{AA} Favorire l'interconnessione tra i registri europei. L'ARERT è composto da 19 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Spagna, Estonia, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Svizzera e regione di San Pietroburgo).

3.3.2. Campo d'applicazione

a) Problemi di qualificazione

Richiamo

Se in certi Stati membri, l'articolo 27^{p.124 ↗} del Regolamento^{p.149 ↗} si applicherà alla validità nella forma dei testamenti e dei patti successori, in altri, legati dalla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, l'articolo 27^{p.124 ↗} si applicherà ai soli patti successori.

Focus sul testamento congiuntivo

Il Regolamento non risolve la questione di sapere se la liceità del testamento congiuntivo rientra nella legge applicabile al merito (e quindi l'articolo 24) o nella legge applicabile alla forma (e quindi l'articolo 27^{p.124 ↗} o nella Convenzione dell'Aia).

È questo un problema di qualificazione. Gli stati membri non hanno su questa questione la stessa disciplina.

In Francia e in Lussemburgo, la proibizione del testamento congiuntivo è *analizzata dalla giurisprudenza come una regola di forma..*

In Belgio, Austria e Spagna, prevale la qualificazione sostanziale.

La sola certezza a oggi è che la questione di sapere, ad esempio, se un testamento congiuntivo deve essere stabilito in forma notarile o può esserlo in forma olografa è una questione di forma (articolo 75^{p.142 ↗}) sottoposta alla legge applicabile alla forma dei testamenti.

Suggerimento

La questione della proibizione dei testamenti congiuntivi potrà forse essere collegata in avvenire con quella della ricevibilità dei testamenti e conseguentemente essere sottoposta alla legge successoria anticipata.

Focus sul formalismo in materia di rinuncia anticipata all'azione in riduzione

La rinuncia anticipata ad esercitare l'azione in riduzione è gravata in Francia da un formalismo molto pesante (presenza di due notai di cui il secondo è nominato dalla Camera dei Notai - *articolo 930 Codice Civile*), al fine di accertarsi del carattere libero e capace del consenso dell'erede che rinuncia.

Per certuni un tale formalismo si esclude estensione all'estero di tale procedura di rinuncia.

Per altri, benchè un tale formalismo sia sostenuto da considerazioni sostanziali, resta il fatto che si tratta di regole formali che dovrebbero beneficiare del regime liberale dell'articolo 27^{p.124 ↗} del Regolamento. Se si segue questa tesi, una rinuncia anticipata ad esercitare l'azione in riduzione potrebbe essere validamente formata all'estero senza la presenza di due notai.

b) Le disposizioni

i Le disposizioni comuni all'articolo 27 e alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961

Articolo 2 della Convenzione dell'Aia e articolo 27 § 2 del Regolamento

La validità formale della revoca o della modifica di una disposizione a causa di morte è sottoposta a un regime conflittuale molto liberale. Il ventaglio di leggi suscettibili di essere applicate risulterà considerevolmente allargato. I criteri dell'articolo 27^{p.124 ↗} del Regolamento potranno essere applicati non solo al momento dell'atto modificativo, ma anche al momento dell'atto iniziale.

In altri termini, potranno applicarsi in particolare:

- La legge della nazionalità al momento del testamento iniziale, al momento della revoca o al momento del decesso.
- La legge del domicilio al momento del testamento iniziale, al momento della revoca o al momento del decesso.
- La legge della residenza al momento del testamento iniziale, al momento della revoca o al momento del decesso.

? Esempio

Un portoghese fa un testamento olografo mentre risiede in Francia. Qualche anno dopo desidera revocarlo quando ormai risiede in Portogallo. Ha il diritto di rispettare il formalismo della legge francese (articolo 27^{p.124 ↗}) e di revocarlo in forma olografa sebbene in applicazione della legge portoghese non gli è possibile testare in forma olografa.

Attenzione : Le nuove disposizioni contenute nel testamento saranno valide nella forma solo se rispettano i criteri di collegamento al momento della redazione del nuovo testamento.

Articolo 5 della Convenzione dell'Aia e articolo 27 §3 del Regolamento

Qualsiasi disposizione legale che limiti le forme ammesse per disporre che si riferiscono all'età, alla nazionalità o ad altre qualità personali del testatore è considerata fare parte della forma.

Lo stesso dicasi delle regole relative alle qualità che devono avere i testimoni.

? Esempio

La regola tedesca che impone che il testamento di un minorenne deve essere redatto sotto forma notarile (§2233 BGB) rientra nell'articolo 27^{p.124 ↗} del Regolamento. Da confrontare con il punto 51 del preambolo^{p.149 ↗}.

Il frazionamento conflittuale può condurre a considerare come valida una situazione che non lo sarebbe se le leggi parzialmente applicate al rapporto litigioso fossero state applicate in totalità.

? Esempio

Un tedesco residente in Germania fa un testamento olografo mentre, quando è minorenne soggiorna in Italia. Il testamento è valido in quanto:

- La validità nel merito del testamento è di competenza della legge tedesca che autorizza il minorenne a testare.
- La validità nella forma del testamento è di competenza della legge italiana che non pone alcuna restrizione legata all'età.

Ma, se si fosse applicata solo la legge tedesca, il testamento sarebbe stato nullo in quanto non fatto in forma autentica. E, se si fosse applicata la legge italiana all'insieme del testamenti, il testamento sarebbe stato nullo in quanto fatto da un minorenne.

! Attenzione

In certi Stati, prima dell'entrata in vigore del Regolamento, esistevano delle regole che vietavano ai cittadini di testare sotto una forma ignorata dal loro diritto nazionale.

Era questo il caso in particolare del diritto portoghese (articolo 65 e 2223 C.C.).

Tali regole non potranno ricevere in avvenire nè la qualifica di regole sostanziali, né quella di leggi di polizia (definizione restrittiva delle leggi di polizia dell'articolo 30). Si tratta di regole di forma.

ii Le disposizioni proprie della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (per i soli testamenti e per i soli Stati aderenti alla convenzione)

La questione dei lasciti verbali

La validità formale dei lasciti verbali è esclusa dal campo d'applicazione del Regolamento (articolo 1 § 2 *fp.116* ↪). Si applicano quindi le regole di conflitto degli Stati membri.

Per gli Stati legati alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, l'articolo 10 della convenzione prevede che « ogni Stato contraente può riservarsi di non riconoscere le disposizioni testamentarie fatte, eccetto circostanze straordinarie, sotto forma orale da un cittadino non avente alcun'altra nazionalità ».

In altri termini, se il lascito verbale è stato fatto da un cittadino dello Stato che ha espresso la riserva e fatte salve le circostanze straordinarie, questo Stato può non riconoscere il lascito verbale. Al contrario, se il lascito è stato fatto in circostanze straordinarie, lo Stato che ha espresso la riserva deve applicare allo stesso Convenzione dell'Aia.

Hanno espresso la riserva di cui all'articolo 10 *p.118* ↪ il Belgio, l'Estonia, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

La questione delle disposizioni testamentarie sprovviste di contenuto successorio

La validità formale delle disposizioni contenute nel testamento, ma sprovviste di contenuto successorio non è di competenza dell'articolo 27 *p.124* ↪ del Regolamento.

La Convenzione dell'Aia nel suo articolo 12 riserva la possibilità per gli Stati aderenti alla convenzione di escludere l'applicazione della convenzione alle clausole testamentarie che secondo il suo diritto non hanno un carattere successorio.

Il Lussemburgo e l'Austria hanno espresso la riserva di cui all'articolo 12.

La validità formale di un riconoscimento di un figlio o della designazione di un tutore, contenuta in un testamento, può - se lo Stato aderente alla Convenzione dell'Aia non ha espresso la riserva di cui all'articolo 12 - beneficiare dei collegamenti alternativi di cui all'articolo 1.

3.4. Competenza e riconoscimento

3.4.1. Competenza

I motivi di competenza contenuti nel Regolamento^{p.149} ↗ tendono a determinare le giurisdizioni competenti per deliberare sull'insieme della successione del defunto (rinvio ai commenti sulle regole di competenza giurisdizionale).

Se al decesso del disponente, la questione della validità della disposizione a causa di morte viene messa in discussione, si possono applicare le regole di competenza giurisdizionali contenute nel testamento?

La risposta deve essere positiva. Gli articoli 4^{p.129} ↗ e s. tendono a determinare le regole di competenza in materia di successioni e l'articolo 3 §1^{p.126} ↗ prevede una definizione delle successioni che comprende le disposizioni a causa di morte.

Se al decesso del disponente lo stesso ha precisato che la sua disposizione deve essere sottoposta alla sua legge nazionale conformemente all'articolo 24 §2 e all'articolo 25 §3, questa scelta della legge autorizza i suoi eredi ad invocare gli articoli 5 e 6 del Regolamento?

La risposta deve essere negativa, tutte le volte che la scelta della legge è stata fatta per la disposizione a causa di morte e non ingloba quindi la successione.

Se con il disponente in vita si apre un contenzioso sulla validità dell'atto, quali regole di competenza si devono applicare?

La questione ha un senso solo in presenza di un atto chiamato a produrre i suoi effetti con il disponente ancora in vita. È questo il caso della donazione-ripartizione. Bisognerà allora applicare non le disposizioni del Regolamento, ma le regole di competenza giurisdizionale proprie di ogni Stato.

3.4.2. Riconoscimento

Tutte le volte che la disposizione a causa di morte sarà contenuta in un atto autentico, troveranno ad applicarsi gli articoli 59^{p.133} ↗ e s. del Regolamento.

Successioni al di fuori III d'Europa

1. Circolazione degli atti e delle decisioni giudiziarie al di fuori d'Europa

1.1. Circolazione degli atti tra gli Stati terzi e l'Europa

Occorre fare applicazione del diritto internazionale privato di diritto comune per recepire nell'ordinamento giuridico di uno Stato partecipante al Regolamento sulle successioni un atto formato in uno Stato terzo (atto di stato civile, atto notarile).

Nel caso più frequente, l'atto pubblico straniero deve essere legalizzato dalle autorità dello Stato di origine.

Parimenti, gli atti emanati da uno Stato che partecipa al Regolamento saranno recepiti nell'ordinamento giuridico di uno Stato terzo secondo le regole di diritto internazionale privato proprie di questo Stato.

Non esiste nessun regime particolare per il Certificato Successorio Europeo che si apparenta ad un atto notorio sottoposto alle regole di legalizzazione di diritto comune.

Tuttavia, gli *Stati facenti parte della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961*, sopprimendo l'esigenza della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, devono farne applicazione.

1.2. Circolazione delle decisioni giudiziarie tra gli Stati terzi e l'Europa

1.2.1. Il riconoscimento di una sentenza

Occorre fare applicazione del diritto internazionale privato di diritto comune per recepire, nell'ordinamento giuridico di uno Stato che partecipa al Regolamento sulle successioni, una sentenza pronunciata in uno Stato terzo.

Parimenti, lo Stato terzo applicherà le proprie regole di diritto internazionale privato per recepire o meno nel suo ordinamento giuridico una sentenza pronunciata da uno Stato che partecipa al Regolamento sulle successioni.

Occorre applicare le convenzioni bilaterali eventualmente esistenti tra gli Stati in questione.

1.2.2. L'esecuzione di una sentenza

Le sentenze rese in uno Stato terzo saranno eseguite sul territorio di uno Stato che partecipa al Regolamento sulle successioni solo dopo aver rispettato la procedura di exequatur organizzata nello Stato in questione.

Parimenti, le sentenze rese in uno Stato che partecipa al Regolamento daranno luogo ad una esecuzione forzata sul territorio di uno Stato terzo solo dopo avere rispettato la procedura di exequatur prevista nello Stato in questione.

Certe decisioni pronunciate in uno Stato terzo potrebbero non essere riconosciute in uno Stato che partecipa al Regolamento se le stesse sono contrarie al suo ordine pubblico internazionale.

In tale ipotesi, l'exequatur della sentenza potrebbe essere rifiutato se conduce ad una discriminazione secondo il sesso, la religione o la natura della filiazione degli eredi.

2. Determinazione del tribunale competente nelle relazioni con gli Stati terzi

In linea di principio, bisogna applicare le regole di diritto internazionale privato e le convenzioni internazionali o bilaterali che legano certi Stati membri con degli Stati terzi e non il Regolamento sulle successioni che non lega gli Stati terzi.

Il Regolamento evoca tuttavia le relazioni con gli Stati terzi agli articoli da 10 a 12.

2.1. Le competenze sussidiarie: articolo 10

2.1.1. L'articolo 10.1

Secondo l'articolo 10.1^{p.118 ↗}, la successione di una persona che risieda in uno Stato terzo può essere di competenza, nella sua globalità, di una giurisdizione di uno Stato che partecipa al Regolamento :

- se il defunto aveva la nazionalità di uno Stato membro al momento del decesso e se certi beni della successione si trovano nello Stato in questione,
- o, in caso contrario, se il defunto aveva la nazionalità di uno Stato terzo, se certi beni della successione si trovano in uno Stato membro e se la sua residenza abituale precedente si trovava nello Stato membro in questione, a condizione che, al momento di adire le vie legali, non siano passati più di 5 anni a partire dal suo cambiamento di residenza abituale.

2.1.2. L'articolo 10.2

L'articolo 10.2^{p.118 ↗} prevede anche la competenza delle giurisdizioni di uno Stato membro allorchè il defunto risiedeva in uno Stato terzo, se esistono dei beni della successione situati in uno Stato membro.

Se esistono solo queste due condizioni, la competenza della giurisdizione dello Stato membro sarà limitata ai soli beni ubicati sul suo territorio.

Potrebbero quindi esistere diverse procedure parallele se dei beni di una successione si trovano in diversi Stati membri.

O, in caso contrario, se il defunto aveva la nazionalità di uno Stato terzo, se certi beni della successione si trovano in uno Stato membro e se la sua residenza abituale precedente si trovava nello Stato membro in questione, a condizione che, al momento di adire le vie legali, non siano passati più di 5 anni a partire dal cambiamento di residenza abituale.

2.1.3. Per andare più lontano

A quale momento si deve verificare la situazione dei beni ?

La situazione degli immobili è fuori discussione.

Tuttavia, la situazione dei beni mobili può creare una difficoltà, in particolare quando i beni sono facili da spostare (attivi finanziari, quote di società, opere d'arte, navi o aerei).

🔍 *Osservazione Bisogna prendere in considerazione il giorno del decesso o la data in cui ci si è rivolti alla giustizia ?*

Il Regolamento non risponde a questa questione.

2.2. Forum necessitatis : articolo 11

Se in base ai criteri suddetti non è possibile stabilire la competenza di una giurisdizione di uno Stato

membro, la stessa può essere decisa in casi eccezionali per deliberare su una successione se non è possibile attivare una qualsiasi procedura in uno Stato terzo.

Questo articolo ha la finalità di evitare un diniego di giustizia e di garantire al giudice l'accesso previsto dall'*articolo 6 della Convenzione di protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*.

2.3. Dei beni situati in uno Stato terzo : articolo 12

? Esempio

Un cittadino finlandese con ultima residenza in Finlandia muore, lasciando in particolare un appartamento a Londra.

Come procedere alla ripartizione di questo bene ?

La decisione finlandese sulla ripartizione della successione non sarà applicata in Gran Bretagna. Gli eredi devono osservare la procedura inglese per quanto riguarda questo appartamento di Londra.

L'articolo 12 prevede questa situazione.

In virtù di questo articolo 12^{p.119 ↗}, quando la successione comprende dei beni situati in uno Stato terzo, se si può ragionevolmente prevedere che la decisione finlandese non sarà riconosciuta o eseguita in Inghilterra, una delle parti può domandare alla giurisdizione competente in uno Stato membro di non deliberare su questo bene.

Le parti e il giudice dovranno allora interrogarsi sulla portata e sulla possibilità di esecuzione della decisione all'estero.

Se l'esecuzione è impossibile, occorrerà domandare al giudice finlandese di non deliberare sull'appartamento di Londra e introdurre una procedura particolare in Inghilterra, limitata a questo bene immobile.

3. Legge applicabile e Stati terzi

L'obiettivo è di verificare l'efficacia dell'applicazione del Regolamento nei rapporti con gli Stati terzi.

Si tratta:

- di identificare bene i confini d'applicazione del Regolamento
- di sottolineare il carattere universale del Regolamento
- di verificare le conseguenze legate all'applicazione della legge di uno Stato terzo

3.1. Il campo d'applicazione del Regolamento

3.1.1. Definizione del trust

Definizione

Il trust può essere definito come segue : « Relazioni giuridiche create da una persona (che costituisce il trust con atto tra vivi o a causa di morte) quando i beni sono stati posti sotto il controllo di un fiduciario (trustee) nell'interesse di un beneficiario o ad uno scopo determinato ».

(art. 2 Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento).

Uno strumento elastico

Il trust è uno strumento molto elastico, in grado di svolgere delle funzioni molto diverse ed avente dei legami con il diritto delle successioni a un duplice titolo.

Un mezzo di gratificazione

Esso è anzi tutto un mezzo di gratificazione. Il trust può allora essere costituito tra vivi o a causa di morte (testamentario). In questo caso, si tratta sempre di un trust volontario (express trust).

Esempio

Per testamento, il de cuius prevede che una parte del suo patrimonio sarà detenuta in un trust. I redditi del trust saranno attribuiti al suo coniuge, mentre i figli riceveranno a termine il capitale.

Un mezzo di detenzione dei beni di un defunto

Un trust è anche, negli Stati della "common law" un mezzo di detenzione dei beni di un defunto una volta terminata la fase dell'amministrazione successoria. Il rappresentante o amministratore della successione, quando ha compiuto la sua missione, diviene il trustee del saldo da distribuire.

La costituzione di un trust determina così il regolamento delle successioni in certi sistemi giuridici.

Si è allora in presenza di un trust legale (statutory trust).

3.1.2. Limiti dell'esclusione

a) Definizione del trust

È necessario misurare bene la portata dell'esclusione

Ai sensi dell'articolo 1-2 ^{p.118 ↗} sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento ^{p.149 ↗} « la costituzione, il funzionamento e la dissoluzione dei trust ».

In altri termini, la validità del trust deve continuare ad essere regolata dalle regole di conflitto nazionali degli Stati membri.

Di conseguenza, se in uno Stato membro, prima dell'entrata in vigore del Regolamento, si sottometeva la validità del trust alla legge di autonomia, questa regola continuerà ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del Regolamento.

? Esempio

Un americano che ha costituito un trust allorchè risiedeva a New York, muore mentre era residente in Belgio.

La validità del trust è sottoposta alle disposizioni degli *articoli da 122 a 125 del Codice di diritto internazionale privato belga*. A priori, è la legge americana che sarà applicata.

Tuttavia, il regime successorio del trust dipende dal l'articolo 21 del Regolamento ^{p.121 ↗}, vale a dire nella fattispecie la legge belga.

Q Osservazione

La questione che non mancherà di presentarsi è quella di sapere come fare se nello Stato membro richiesto, si assoggettava il trust fino ad allora alla regola di conflitto successorio.

Si potrà in avvenire sottoporre il trust al dispositivo del Regolamento ?

La dottrina dà a questa questione una risposta positiva considerando che l'articolo 1-2 ^{p.118 ↗} non vieta l'applicazione del Regolamento al trust.

L'estensione unilaterale potrebbe farsi per via legislativa o giurisprudenziale.

Se la costituzione, il funzionamento e la dissoluzione del trust non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento, vi rientreranno al contrario gli effetti successori del trust.

In fondo, i trust sono trattati come le donazioni. La validità delle donazioni è sottoposta alle regole di conflitto nazionali, ma la questione del loro regime successorio (articolo 23 ^{p.122 ↗}) dipende dal Regolamento.

Negli Stati membri dell'Unione Europea che applicano la riserva ereditaria, il trust non può quindi essere un mezzo per scavalcare questa riserva e deve essere preso in conto nel quadro del regolamento della successione allo stesso titolo delle donazioni e dei lasciti.

b) Per i trust legali

Occorre misurare bene la portata dell'esclusione.

Per quanto riguarda il trust legale, il Regolamento dovrebbe applicarsi, al contrario, alla sua validità. È quanto lascia intendere, almeno, il considerando 13 del preambolo.^{p.148 ↗}

Ma questo tipo di trust si presenterà solo se la legge applicabile alla successione è la legge di uno Stato rientrante nella "common law" che impone l'attuazione di tale trust a beneficio degli eredi al termine delle operazioni di regolamento della successione.

In effetti, tali trust sono inclusi nel processo devolutivo.

3.2. La determinazione della legge applicabile

3.2.1. Il principio

Le regole di conflitto contenute nel Regolamento di applicheranno, negli Stati membri che partecipano al Regolamento, a qualsiasi successione che presenti un elemento di estraneità.

I redattori del Regolamento hanno fatto la scelta di non limitarne la portata alle sole ipotesi in cui la legge designata è quella di uno Stato membro.

L'articolo 20 del Regolamento^{p.121 ↗} dispone che « *qualsiasi legge designata dal Regolamento si applica anche se questa legge non è quella di uno Stato membro* ».

Così, per applicare le regole di conflitto legale contenute nel Regolamento, occorre ed è sufficiente :

- che ci si sia rivolti ad una autorità (giurisdizione o meno) di uno Stato membro,
- che la questione rientri nel campo di applicazione materiale del Regolamento.

3.2.2. Esempi

? Esempio

Un francese residente in Svizzera muore.

Il notaio incaricato del Regolamento^{p.149 ↗} della successione deve applicare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21,^{p.121 ↗} la legge svizzera dell'ultima residenza abituale del de cuius.

Tutte le regole di conflitto contenute nel Regolamento troveranno quindi applicazione nei rapporti con gli Stati terzi.

È questo il caso :

Dell'articolo 21

Un belga che risiede in Canada muore. È la legge belga della sua ultima residenza abituale che deve trovare applicazione.

Dell'articolo 22

Un francese che risiede a New York muore, avendo optato per l'applicazione della legge francese alla sua successione. Tale scelta, dal momento che rispetta le condizioni imposte dal l'articolo 22^{p.121 ↗} deve produrre i suoi effetti.

Importa poco, come lo ricorda il considerando 40 del preambolo del Regolamento,^{p.148 ↗} che « la legge scelta non prevede la scelta della legge in materia di successione ».

Dell'articolo 27

Nel 2013, un francese che risiede a Città del Messico redige un testamento olografo. Rientra in Francia nel 2016 e vi muore.

Se la legge francese si applica alla sua successione, la validità del suo testamento nel merito deve essere apprezzata facendo applicazione della legge messicana, mentre la validità del suo testamento nella forma sarà apprezzata sulla base delle disposizioni dell'articolo 27^{p.124 ↗} del Regolamento (a meno che *non trovi applicazione Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sulla legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie*).

Dell'articolo 21

Uno svizzero che ha ottenuto dai suoi figli un patto di rinuncia alla successione in contropartita di un indennizzo, decide di vivere la sua pensione a Barcellona dove muore.

In applicazione dell'articolo 21^{p.121 ↗}, il regolamento della sua successione è sottoposto alla legge spagnola, ma è la legge svizzera della sua residenza alla data della redazione del patto che si applica alla validità di questo patto.

3.3. Il regime della legge applicabile

3.3.1. Il rinvio

a) Il principio del rinvio

Definizione

Il rinvio si presenta allorchè la legge straniera designata dalla regola di conflitto del foro rifiuta di applicarsi e designa come legge da applicare la legge del foro (rinvio in primo grado) o la legge di uno Stato terzo (rinvio in secondo grado).

Il caso che richiede un rinvio presuppone quindi una divergenza tra le regole di conflitto legale tra lo Stato del foro e lo Stato di cui è stata designata la legge dalle regole di conflitto del foro.

Nel quadro del Regolamento, può esserci rinvio solo nelle ipotesi in cui la legge designata in applicazione del Regolamento è quella di uno Stato membro non legato dal Regolamento (Danimarca, Regno Unito, Irlanda) o quella di uno Stato terzo.

Per definizione, se la legge designata è quella di uno Stato membro, vi è convergenza delle regole di conflitto e la questione del rinvio non può quindi presentarsi.

L'articolo 34^{p.129}  del Regolamento ammette il rinvio in certe ipotesi e a certe condizioni.

b) Quando ammettere il rinvio ?

Il Regolamento esclude espressamente il meccanismo del rinvio in 4 casi.

Il rinvio deve essere escluso se la legge designata per l'applicazione alla successione è stata designata in applicazione della clausola di eccezione che figura all'articolo 21 §2^{p.121} .

Esempio

Immaginiamo una persona anziana di nazionalità americana residente in Belgio in una casa di riposo per pensionati. Supponendo che la parte essenziale della sua famiglia e del suo patrimonio si trovi negli Stati Uniti, il giudice potrebbe essere tentato di preferire la legge americana alla legge belga.

Importa poco che la legge americana vieti in questo caso l'applicazione della legge della residenza del defunto.

Il rifiuto si spiega nel modo seguente : **la clausola di eccezione stabilisce degli imperativi di prossimità che l'applicazione del rinvio sarebbe suscettibile di annullare.**

c) Non in caso di professio juris

 **Fondamentale**

Il rinvio non può essere messo in azione in caso di professio juris (articolo 22^{p.121 ↗}).

 **Esempio**

Immaginiamo un inglese che muore allorchè è domiciliato in Italia dopo avere optato con una disposizione a causa di morte per la legge inglese della sua nazionalità. In questo caso, importa poco che la legge inglese vieti l'applicazione della legge italiana del suo domicilio.

Ci si atterrà alla scelta della legge fatta dal defunto, visto che, in caso contrario, si porrebbero nel nulla le sue previsioni legittime e si andrebbe contro l'obiettivo del testo che è quello di garantire la sicurezza delle previsioni.

 **Attenzione**

È necessario misurare le conseguenze del rifiuto del rinvio :

si applicheranno leggi differenti a seconda che siano le giurisdizioni dello Stato membro della residenza abituale del defunto (Italia) che saranno messe in gioco o quelle dello Stato terzo della nazionalità del defunto (Regno Unito). Ciò potrebbe portare ad incoraggiare il "forum shopping".

Bisogna anche aggiungere che la professio juris di cui si tratta non è solo quella tendente a determinare la legge applicabile alla successione,

ma può anche riguardare la legge applicabile ad una disposizione a causa di morte : il de cuius può in effetti aver deciso di assoggettare il suo testamento alla legge della sua nazionalità.

Le parti di un patto possono infine optare per la legge della nazionalità di una di loro.

In tutti i casi, il rinvio deve essere escluso.

d) Validità di un atto nella forma ?

**Fondamentale**

Il rinvio è escluso allorchè è in causa la validità di un atto nella forma.

Ciò significa che, allorchè si pone la questione della validità formale di un testamento, non rileva che la legge designata in applicazione del Regolamento rifiuti l'offerta di competenza che le è fatta (articolo 27 ^{p.124 ↗}).

Lo stesso vale per la validità formale della dichiarazione di accettazione o rifiuto della successione (article 28 b ^{p.126 ↗}).

L'idea è in questo caso la seguente

Il legislatore ha voluto consacrare una regola di conflitto alternativa allo scopo di favorire la validità del testamento nella forma. Ammettendo il rinvio, si rischia di ridurre i termini dell'alternativa e quindi di eludere all'obiettivo della regola.

e) Escluso in presenza di leggi di polizia

**Fondamentale**

Il rifiuto è escluso in presenza di leggi di polizia nel senso indicato dall'articolo 30 ^{p.128 ↗} del Regolamento.

Il rifiuto del rinvio si impone in questo caso in modo evidente. La legge del luogo in cui sono ubicati i beni deve essere applicata tenuto conto degli interessi che protegge.

Non c'è dunque luogo per definizione per un rinvio.

f) Ipotesi non toccate dall'articolo 34

 **Fondamentale**

In tutte le altre ipotesi non disciplinate dall'articolo 34^{p.129 ↗}, bisogna ammettere la possibilità del rinvio.

Ipotesi 1 – Articolo 21.1

Se un defunto di nazionalità spagnola muore allorchè risiede a Marrakech, l'articolo 21^{p.121 ↗} del Regolamento impone l'applicazione della legge marocchina della sua residenza abituale.

La regola di conflitto legale marocchina vieta l'applicazione della legge spagnola della nazionalità del defunto. Bisogna ammettere il rinvio se le condizioni dell'articolo 34 §1^{p.129 ↗} sono rispettate.

Ipotesi 2 – Articoli 24 e 25

In presenza di una disposizione a causa di morte, il Regolamento^{p.149 ↗} invita ad anticipare il collegamento successorio e ad applicare la legge della residenza alla data dell'atto.

Se la legge designata è quella di uno Stato terzo le cui regole di conflitto designino la legge della residenza alla data del decesso, il rinvio può aver luogo.

 **Attenzione**

Alcuni si interrogano sulla fondatezza di questa applicazione letterale del Regolamento suscettibile di portare ad una soluzione contraria allo spirito dello stesso.

Legando il collegamento alla data dell'atto, gli autori del Regolamento hanno inteso garantire la sicurezza dei progetti di anticipazione. Ammettere il rinvio potrebbe vanificare questo obiettivo.

3.3.2. A quali condizioni ammettere il rinvio?

a) Ciò che dice il Regolamento

L'ammissione del rinvio è subordinata a certe condizioni.

Le regole di conflitto dello Stato la cui legge è stata designata in applicazione del Regolamento devono rinviare :

- sia alla legge di uno Stato membro.
- sia alla legge di uno Stato terzo che dovesse applicare la sua legge propria.

Rinvio alla legge di uno Stato membro

La prima ipotesi non deve essere ridotta ad una ipotesi di rinvio in primo grado.

La legge così designata può essere quella dello Stato del foro o quella di un altro Stato membro.

Ammettere in questo caso il rinvio dovrebbe facilitare il compito delle autorità interpellate. In un caso, si tratta per quest'ultima di applicare la loro legge propria e, nell'altro caso, quella di uno Stato per il quale si può sperare che l'informazione sarà accessibile più facilmente.

? Esempio

Un tedesco che risiede in Giappone decede lasciando dei beni immobili in Francia. Le giurisdizioni francesi sono interpellate in applicazione de l'articolo 10^{p.118 ↗} del Regolamento.

In applicazione dell'articolo 21,^{p.121 ↗} la legge giapponese è applicabile alla successione.

Ma la stessa rinvia alla legge della nazionalità del defunto. Le giurisdizioni francesi devono ammettere il rinvio a favore della legge di uno Stato membro.

Rinvio alla legge di uno Stato terzo che dovesse applicare la sua legge propria

La seconda ipotesi è quella in cui il rinvio conduce a designare la legge di uno Stato terzo che accetti di applicarsi.

In questo caso, si tratta di un rinvio di secondo grado.

Tuttavia, se la legge dello Stato terzo rifiuta di applicarsi, il rinvio non deve essere ammesso.

? Esempio

Un de cujus giapponese muore in Marocco lasciando dei beni immobili in Belgio. Le giurisdizioni belghe sono competenti in applicazione dell'articolo 10^{p.118 ↗}.

L'articolo 21^{p.121 ↗} del Regolamento^{p.149 ↗} designa come legge da applicare la legge marocchina dell'ultima residenza del defunto. Le regole di conflitto marocchine rinviano alla legge giapponese della nazionalità del defunto.

Le regole di conflitto giapponesi attribuiscono anch'esse la competenza alla legge nazionale del

defunto. I giudici francesi applicheranno la legge giapponese.

✂ Metodo Caso di ammissione del rinvio

Articolo 21 del Regolamento <i>p.121 ↗</i>	Legge dell'ultima residenza	Legge marocchina
Regola di conflitto marocchina	Legge della nazionalità	Legge giapponese
Regola di conflitto giapponese	Legge della nazionalità	Legge giapponese

? Esempio

Un de cuius brasiliano muore in Marocco lasciando dei beni immobili in Belgio. Le giurisdizioni belghe sono competenti in applicazione dell'articolo 10 *p.118 ↗*.

L'articolo 21 *p.121 ↗* del Regolamento designa come legge da applicare la legge marocchina dell'ultima residenza del defunto. Le regole di conflitto marocchine rinviano alla legge brasiliana della nazionalità del defunto.

Le regole di conflitto brasiliane attribuiscono anch'esse la competenza alla legge marocchina dell'ultimo domicilio del defunto. I giudici francesi applicheranno la legge marocchina.

✂ Metodo Caso di rinvio scartato

Articolo 21 del Regolamento <i>p.121 ↗</i>	Legge dell'ultima residenza	Legge marocchina
Regola di conflitto marocchina	Legge della nazionalità	Legge brasiliana
Regola di conflitto giapponese	Legge dell'ultimo domicilio	Legge marocchina

b) Ciò che non dice il Regolamento

Il Regolamento *p.149 ↗* non prevede un' ipotesi precisa, cioè quella in cui la regola di conflitto dello Stato terzo tenda a sottoporre i beni mobili ed i beni immobili a due regole di conflitto distinte.

Secondo la configurazione del patrimonio del defunto, ci si può ritrovare in una ipotesi in cui la regola di conflitto dello Stato terzo procede ad un rinvio parziale.

Ammettere un tale rinvio conduce a sottoporre i diversi elementi del patrimonio del defunto a due leggi diverse e quindi a rinunciare al principio dell'unità che una delle basi del Regolamento.

? Esempio

Un austriaco muore allorchè è domiciliato nel Regno Unito, lasciando dei beni immobili in Austria. L' articolo 21 *p.121 ↗* del Regolamento designa la legge inglese. Il diritto internazionale privato inglese in materia di successioni tende a distinguere i beni mobili dai beni immobili.

I primi sono sottoposti alla legge dell'ultimo domicilio del defunto. I secondi sono sottoposti alla legge del luogo dove sono ubicati. Di conseguenza, la legge inglese si applica in materia immobiliare, ma designa come legge da applicare la legge austriaca del luogo in cui sono ubicati i beni immobili.

Nè la lettera dell'articolo 34,^{p.129} ↗ nè i termini del preambolo permettono quindi di scartare il rinvio in tale ipotesi. La dottrina milita nella sua maggioranza per la sua ammissione.

3.3.3. L'ordine pubblico

L'eccezione di ordine pubblico internazionale è prevista all'articolo 35^{p.129} ↗ del Regolamento. Tale eccezione può essere utilizzata indipendentemente dal fatto che la legge designata sia quella di uno Stato membro o meno.

Tuttavia, è nei rapporti con gli Stati terzi che questa eccezione sarà probabilmente invocata più spesso.

Gli Stati membri dell'Unione Europea condividono gli stessi valori ed una stessa tradizione giuridica.

Sono sottoposti tutti al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e aderiscono tutti alla *Convenzione europea di protezione dei diritti dell'uomo e del cittadino*. *I rischi di violare l'ordine pubblico del foro sono pertanto più circoscritti.*

Al contrario, certi Stati terzi non condividono gli stessi valori.

È questo il caso, in particolare, degli Stati di diritto musulmano. La moglie è meno protetta del marito, le sorelle ricevono la metà rispetto ai fratelli e la religione può essere determinante per la vocazione ereditaria.

Se le regole di conflitto contenute nel Regolamento designano queste leggi discriminatorie, le stesse dovrebbero poter essere disapplicate per il loro carattere contrario all'ordine pubblico.

🔍 Osservazione Per andare più lontano...

In avvenire, la questione sarà di sapere a quali condizioni si è in diritto di opporre l'eccezione di ordine pubblico.

In altri termini, a partire da quando si può considerare che la legge straniera lede i principi fondamentali del foro.

Occorre che il defunto abbia la nazionalità o la residenza nello Stato delle autorità incaricate del regolamento della successione ?

Si può considerare sufficiente il fatto che i beni del defunto siano situati in questo Stato membro ?

Risorse annessa

> Comment exécuter dans un État membre un acte authentique, à l'exclusion du CSE, établi dans un autre État membre ?

Cfr. "Comment exécuter dans un État membre un acte authentique, à l'exclusion du CSE, établi dans un autre État membre ?"

> Comment exécuter dans un État membre un jugement ou une transaction judiciaire rendu dans un autre État membre ?

Cfr. "Comment exécuter dans un État membre un jugement ou une transaction judiciaire rendu dans un autre État membre ?"

Abbreviazioni

arert: Rete europea dei registri dei testamenti

CGUE: Corte di giustizia dell'Unione Europea

CSE: Certificato Successorio Europeo

Riferimenti

Article 78 de la loi

belge du 16 juillet 2014

1. La succession est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
2. La succession immobilière est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel l'immeuble est situé.

Toutefois, si le droit étranger conduit à l'application du droit de l'État sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, le droit de cet État est applicable.

articolo 1 § 1

Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa

articolo 1 §2

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;
- b) la capacità delle persone fisiche, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 26;
- c) le questioni riguardanti la scomparsa, l'assenza o la morte presunta di una persona fisica;
- d) le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
- e) le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte;
- f) la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente;
- g) i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, lettera i);
- h) le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;
- i) lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;
- j) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;
- k) la natura dei diritti reali;
- l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un

registro.

articolo 1 § 2 a,b,c,d.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;
- b) la capacità delle persone fisiche, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 26;
- c) le questioni riguardanti la scomparsa, l'assenza o la morte presunta di una persona fisica;
- d) le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

articolo 1 § 2 f,g,h,i,j,k

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- f) la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente;
- g) i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, lettera i);
- h) le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;
- i) lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;
- j) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;
- k) la natura dei diritti reali;

articolo 1 §2 l

- qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro."

articolo 10

Competenza sussidiaria

1. Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull'intera successione, nella misura in cui:
 - a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,
 - b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l'organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.
2. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.

articolo 11

Forum necessitatis

Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

articolo 12

Limitazione del procedimento

1. Se l'eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l'organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

articolo 13

Accettazione o rinuncia dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima

Oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.

articolo 14

Adizione dell'organo giurisdizionale

Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale è considerato adito:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'organo giurisdizionale, a condizione che il richiedente non abbia in seguito ommesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;
- b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il richiedente non abbia in seguito ommesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'organo giurisdizionale; o
- c) se i procedimenti sono aperti d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale decide di aprire il procedimento o, ove tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

articolo 15

Verifica della competenza

L'organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza

articolo 17

Litispendenza

1. Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'organo giurisdizionale successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito.
2. Ove sia accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito, l'organo giurisdizionale successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

articolo 18

Connessione

1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti agli organi giurisdizionali di Stati membri differenti, l'organo giurisdizionale successivamente adito può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Agli effetti del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

articolo 19

Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

articolo 20

Applicazione universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

articolo 21

Criterio generale

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

articolo 21 § 2

- Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

articolo 22

Scelta di legge

1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.
3. La validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.
4. La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

articolo 23

Ambito di applicazione della legge applicabile

1. La legge designata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 regola l'intera successione.
2. Tale legge regola in particolare:
 - a) le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione;
 - b) l'individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;
 - c) la capacità di succedere;
 - d) la diseredazione e l'indegnità;
 - e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato;
 - f) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3;
 - g) la responsabilità per i debiti ereditari;
 - h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi;
 - i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;
 - j) la divisione dell'eredità.

articolo 23 §2 i

- Tale legge regola in particolare: [...] i) | la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;

articolo 24

Disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori

1. Una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio è disciplinata, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione se fosse deceduta il giorno in cui è stata fatta la disposizione.
2. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1, una persona può scegliere come legge regolatrice della sua disposizione a causa di morte, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, la legge che avrebbe potuto scegliere conformemente all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.
3. Il paragrafo 1 si applica, in quanto compatibile, alla modifica o alla revoca di una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio. In caso di scelta di legge a norma del paragrafo 2, la modifica o la revoca sono disciplinate dalla legge scelta.

articolo 25

Patti successori

1. Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto.
2. Un patto successorio avente a oggetto la successione di più persone è ammissibile solo se è ammissibile in base a ciascuna delle leggi che, in forza del presente regolamento, avrebbero regolato la successione di ciascuna di tali persone se esse fossero decedute il giorno della conclusione del patto.

Un patto successorio ammissibile ai sensi del primo comma del presente paragrafo è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto tra quelli menzionati al primo comma del presente paragrafo

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'articolo 22, alle condizioni ivi indicate.

articolo 26

Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte

1. Ai fini degli articoli 24 e 25 i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale:
 - a) la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione;
 - b) le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione;
 - c) l'ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte;
 - d) l'interpretazione della disposizione;
 - e) il dolo, la violenza, l'errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione.

2. Se una persona ha la capacità di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 25, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare una tale disposizione.

articolo 27

Validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto

1. Una disposizione a causa di morte fatta per iscritto è valida quanto alla forma se questa è conforme alla legge:
 - a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o
 - b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
 - c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
 - d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
 - e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati.

Per determinare se il testatore o ogni persona la cui successione è interessata dal patto successorio hanno o meno il proprio domicilio in un determinato Stato si applica la legge di tale

successione rimane e viene in proprio esecuto in un determinato Stato si applica la legge di tale Stato.

2. Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione. La modifica o la revoca è parimenti valida quanto alla forma se è conforme a una delle leggi in virtù delle quali, ai sensi del paragrafo 1, era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata.
3. Ai fini del presente articolo, sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte.

articolo 28

Validità formale della dichiarazione riguardante l'accettazione o la rinuncia

La dichiarazione riguardante l'accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:

- a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22; o
- b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale.

articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «successione», la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima;
- b) «patto successorio», l'accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo;
- c) «testamento congiuntivo», il testamento redatto in un unico documento da due o più persone;
- d) «disposizione a causa di morte», un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio;
- e) «Stato membro d'origine», lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato redatto l'atto pubblico o è stato rilasciato il certificato successorio europeo;
- f) «Stato membro dell'esecuzione», lo Stato membro in cui sono richieste la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico;
- g) «decisione», qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa

una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

- h) «transazione giudiziale», la transazione in materia di successioni approvata dall'organo giurisdizionale o conclusa davanti all'organo giurisdizionale nel corso di un procedimento;
- i) «atto pubblico», qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine;

2. Ai fini del presente regolamento il termine «organo giurisdizionale» indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

- a) | possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e
- b) | abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 79, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

articolo 30

Norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni

Se la legge dello Stato in cui sono situati determinati beni immobili, imprese o altre categorie particolari di beni contiene norme speciali che, per ragioni di carattere economico, familiare o sociale, impongono restrizioni alla successione di tali beni, tali norme speciali si applicano alla successione purché, in base alla legge di tale Stato, esse si applichino indipendentemente dalla legge applicabile alla successione.

articolo 31

Adattamento dei diritti reali

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

articolo 32

Commorienza

Quando due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse decedono in circostanze che non consentono di determinare l'ordine dei decessi e quelle leggi regolano la fattispecie in maniera differente ovvero non la regolano affatto, nessuna di tali persone ha diritto di succedere all'altra o alle altre.

*articolo 34***Rinvio**

1. Quando il presente regolamento prescrive l'applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviano:
 - a) alla legge di uno Stato membro; o
 - b) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge.
2. Il rinvio non opera con riferimento alle leggi indicate all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, all'articolo 27, all'articolo 28, lettera b), e all'articolo 30.

*articolo 35***Ordine pubblico**

L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro dell'autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione.

*articolo 39***Riconoscimento**

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 45 a 58, che la decisione sia riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

*articolo 4***Competenza generale**

Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

articolo 40

Motivi di diniego del riconoscimento

Le decisioni non sono riconosciute:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

articolo 41

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.

articolo 42

Sospensione del procedimento di riconoscimento

L'organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine.

articolo 45

Competenza territoriale

1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'organo giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 78.
2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

articolo 46

Procedimento

1. Il procedimento è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.
3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
 - a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
 - b) l'attestato rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 47.

*articolo 5***Accordi di scelta del foro**

1. Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.
2. L'accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

articolo 50

Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

- 1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
- 2. Il ricorso è proposto davanti all'organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 78.
- 3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
- 4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.
- 5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione, sia mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario che nella residenza. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

articolo 51

Impugnazione della decisione emessa sul ricorso

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 78.

articolo 54

Provvedimenti provvisori e cautelari

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro di esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 48.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, si può procedere solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

*articolo 55***Esecutività parziale**

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'organo giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

articolo 59

Accettazione degli atti pubblici

1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2 precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.
2. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.
3. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.
4. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di successioni è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente a decidere tale questione.

*articolo 6***Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge**

Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l'organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10:

- a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni; oppure
- b) dichiara la propria incompetenza se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell'articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta.

*articolo 6***Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge**

Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l'organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10:

- a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni; oppure
- b) dichiara la propria incompetenza se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell'articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta.

*articolo 60***Esecutività degli atti pubblici**

1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.
2. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.
3. L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 51 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

articolo 61

Esecutività delle transazioni giudiziarie

1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.
2. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l'organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.
3. L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 51 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

articolo 62

Istituzione di un certificato successorio europeo

1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo («certificato») che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all'articolo 69.
2. L'uso del certificato non è obbligatorio.
3. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo.

articolo 63

Scopo del certificato

1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.
2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
 - b) l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
 - c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

*articolo 63 § 1***Scopo del certificato**

Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e /o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.

*articolo 64***Competenza a rilasciare il certificato**

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell'articolo 4, dell'articolo 7, dell'articolo 10 o dell'articolo 11. L'autorità di rilascio è:

- a) un organo giurisdizionale quale definito all'articolo 3, paragrafo 2; o
- b) un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione.

articolo 65

Domanda di certificato

1. Il certificato è rilasciato su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1 («richiedente»).
2. Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente può utilizzare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.
3. La domanda contiene le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all'autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica, fatto salvo l'articolo 66, paragrafo 2:
 - a) le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;
 - b) le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela e di affinità con il defunto;

- caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con il defunto,
- c) le generalità dell'eventuale rappresentante del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, indirizzo e potere di rappresentanza;
 - d) le generalità del coniuge o partner del defunto e, se del caso, degli ex coniugi o ex partner: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso) e indirizzo;
 - e) le generalità di altri possibili beneficiari in forza di una disposizione a causa di morte e/o per legge: cognome e nome/nomi o denominazione dell'organizzazione, numero d'identificazione (se del caso) e indirizzo;
 - f) lo scopo previsto del certificato ai sensi dell'articolo 63;
 - g) gli estremi dell'organo giurisdizionale o altra autorità competente che tratta o ha trattato la successione in quanto tale, se del caso;
 - h) gli elementi su cui il richiedente si basa per far valere, secondo il caso, il preteso diritto ai beni della successione in qualità di beneficiario e/o il diritto di dare esecuzione al testamento del defunto e/o il diritto di amministrare l'eredità del defunto;
 - i) l'indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto; se non è allegato né l'originale né una copia, un'indicazione del luogo in cui si trova l'originale;
 - j) l'indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto a un rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio; se non è allegato né l'originale né la copia della convenzione, un'indicazione del luogo in cui si trova l'originale;
 - k) l'indicazione delle eventuali dichiarazioni di accettazione o di rinuncia dell'eredità da parte dei beneficiari;
 - l) una dichiarazione secondo cui, per quanto noto al richiedente, non vi sono controversie pendenti in relazione agli elementi da certificare;
 - m) qualsiasi altra informazione considerata utile dal richiedente ai fini del rilascio del certificato.

articolo 66

Esame della domanda

1. Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.
2. Se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti, l'autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova.
3. Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, l'autorità di rilascio può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. L'autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato. Se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.
5. Ai fini del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all'autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un'altra autorità nazionale.

articolo 69

Effetti del certificato

1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.
3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.
4. Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.
5. Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l).

*articolo 71***Rettifica, modifica o revoca del certificato**

1. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d'ufficio, l'autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale.
2. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d'ufficio, l'autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.
3. L'autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.

articolo 72

Procedure di ricorso

1. Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato.

Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio a norma dell'articolo 71 e dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse.

Il ricorso è proposto davanti a un'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.

2. Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l'autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall'autorità di rilascio.

Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di emettere il certificato rilasciato non era motivato, l'autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.

articolo 73

Sospensione degli effetti del certificato

1. Gli effetti del certificato possono essere sospesi:

- a) dall'autorità di rilascio, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell'articolo 71; o
- b) dall'autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dall'autorità di rilascio in virtù dell'articolo 72, in pendenza di tale impugnazione.

2. L'autorità di rilascio o, a seconda dei casi, l'autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'eventuale sospensione degli effetti del certificato.

Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.

articolo 74

Legalizzazione o altra formalità analoga

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

articolo 75

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, continuano ad applicare le disposizioni di tale convenzione invece dell'articolo 27 del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

3. Il presente regolamento non osta all'applicazione della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta dall'accordo intergovernativo tra tali Stati del 1o giugno 2012, da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui essa preveda:

- a) norme sugli aspetti procedurali dell'amministrazione dell'eredità secondo la definizione della convenzione e sulla relativa assistenza da parte delle autorità degli Stati parti contraenti della convenzione; e
- b) procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di successioni.

articolo 78

Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1. Entro 16 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2;
 - b) i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51;
 - c) le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64; e
 - d) le procedure di ricorso di cui all'articolo 72.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi degli organi giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

articolo 8

Chiusura del procedimento aperto d'ufficio in caso di scelta di legge

L'organo giurisdizionale che ha aperto d'ufficio un procedimento in materia di successioni ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10 chiude il procedimento se le parti del procedimento hanno convenuto di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all'articolo 22.

articolo 83

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015.
2. Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza.
3. Una disposizione a causa di morte fatta anteriormente a 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell'effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione.
4. Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione.

articolo 83 § 1

- Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015.

articolo 83 § 2

- Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza.

articolo 83 § 3

- Una disposizione a causa di morte fatta anteriormente a 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell'effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione.

articolo 83 §4

- Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione.

articolo 9

Competenza fondata sulla comparizione

1. Se, nel corso del procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esercita la competenza ai sensi dell'articolo 7, risulta che non tutte le parti del procedimento sono parte dell'accordo relativo alla scelta del foro, l'organo giurisdizionale continua a esercitare la competenza quando le parti che non sono parte dell'accordo compaiono senza contestare la competenza dell'organo giurisdizionale.
2. Se la competenza dell'organo giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è contestata dalle parti del procedimento che non sono parte dell'accordo in questione, l'organo giurisdizionale dichiara la propria incompetenza.

In tal caso, la competenza a decidere sulla successione spetta agli organi giurisdizionali competenti ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10.

Considerando 23

- In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento.

Considerando 24

- In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine.

In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale.

Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali

Considerando 26

- Nulla nel presente regolamento dovrebbe impedire a un organo giurisdizionale di applicare meccanismi intesi a contrastare l'elusione della legge, come la frode alla legge nel contesto del diritto internazionale privato.

Considerando 54

- Per ragioni legate a considerazioni economiche, familiari o sociali, alcuni immobili, imprese e altre categorie determinate di beni sono soggetti a determinate norme nello Stato membro in cui sono situati che stabiliscono restrizioni che riguardano la successione o influiscono su quest'ultima relativamente a detti beni. Il presente regolamento dovrebbe garantire l'applicazione di queste determinate norme. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile alla successione sia interpretata in modo restrittivo per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento. Pertanto, né le norme sul conflitto di leggi che assoggettano i beni immobili a una legge diversa da quella applicabile ai beni mobili, né le disposizioni che prevedono una quota di legittima maggiore di quella prevista dalla legge applicabile alla successione ai sensi del presente regolamento possono considerarsi norme speciali che stabiliscono restrizioni che riguardano la successione o influiscono su quest'ultima relativamente a determinati beni.

Punto 10 preambolo

- Il presente Regolamento non dovrebbe applicarsi alla materia fiscale, né alla materia amministrativa di diritto pubblico. Pertanto dovrebbe spettare alla legislazione nazionale determinare, per esempio, le modalità di calcolo e versamento delle imposte e degli altri tributi di diritto pubblico, se dette imposte siano a carico del defunto al momento della morte o ogni altro tipo di tassa di successione da riscuotere dal patrimonio ereditario o dai beneficiari. Dovrebbe anche spettare al diritto nazionale determinare se il rilascio di beni della successione ai beneficiari ai sensi del presente regolamento o l'iscrizione di beni della successione in un registro possano essere soggetti al pagamento di imposte.

Punto 11 preambolo

- Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dalla successione. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento.

Punto 13 preambolo

- Anche le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di trust dovrebbero essere escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento, senza che ciò sia inteso come un'esclusione generale dei trust. In caso di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima si dovrebbe applicare la legge applicabile alla successione in forza del presente regolamento per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari.

Punto 40 preambolo

- La scelta di legge effettuata in base al presente regolamento dovrebbe essere valida anche ove la legge scelta non preveda di scegliere la legge in materia di successioni. Dovrebbe essere tuttavia la legge scelta a determinare la validità sostanziale dell'atto di scelta, vale a dire se si può ritenere che la persona che ha effettuato la scelta sia consapevole della sua azione al momento della scelta e vi abbia acconsentito. Altrettanto dovrebbe valere per l'atto che modifica o revoca una scelta di legge.

Punto 48 preambolo

- Al fine di garantire la certezza del diritto per le persone che desiderano pianificare in anticipo la loro successione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una norma specifica sul conflitto di leggi relativa all'ammissibilità e alla validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme di detta norma, il presente regolamento dovrebbe elencare gli elementi che dovrebbero essere considerati pertinenti alla validità sostanziale. L'esame della validità sostanziale di una disposizione a causa di morte può portare alla conclusione che tale disposizione sia priva di esistenza giuridica.

Punto 50 preambolo

- La legge che, in base al presente regolamento, disciplinerà l'ammissibilità e la validità sostanziale di una disposizione a causa di morte nonché, per quanto riguarda i patti successori, gli effetti vincolanti di tali patti tra le parti, non dovrebbe pregiudicare i diritti di chiunque, in forza della legge applicabile alla successione, abbia diritto a una quota di legittima o abbia un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta.

Punto 51 preambolo

- Qualora nel presente regolamento sia fatto riferimento alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione a causa di morte se fosse deceduta, rispettivamente, il giorno in cui la disposizione è stata fatta, modificata o revocata, tale riferimento dovrebbe essere inteso o alla legge dello Stato in cui la persona risiedeva abitualmente in quel momento o, se avesse scelto una legge ai sensi del presente regolamento, alla legge dello Stato di cui possedeva la cittadinanza in quel momento.

Punto 7 preambolo

- È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

Regolamento

Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo